

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 643-bis

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023
e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025

Presentato il 29 novembre 2022

TOMO I

(Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 1° dicembre 2022, degli articoli 109 e 153, comma 9)

PAGINA BIANCA

CAMERA DEI DEPUTATI N. 643-bis

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023
e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025

Presentato il 29 novembre 2022

TOMO I

(Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 1° dicembre 2022, degli articoli 109 e 153, comma 9)

PAGINA BIANCA

INDICE

TOMO I

Disegno di legge

Articoli	Pag.	1
Allegato	»	223
Tabelle A e B	»	227
Quadri generali riassuntivi	»	231

TOMO II

Stati di previsione

Tabella n. 1 – Stato di previsione dell'entrata	Pag.	3
Tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	»	27
Tabella n. 3 – Stato di previsione del Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>	»	241
Tabella n. 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	»	287
Tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia	»	333
Tabella n. 6 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	»	375
Tabella n. 7 – Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito	»	419
Tabella n. 8 – Stato di previsione del Ministero dell'interno	»	457
Tabella n. 9 – Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	»	525
Tabella n. 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	»	569
Tabella n. 11 – Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca	»	637
Tabella n. 12 – Stato di previsione del Ministero della difesa	»	673
Tabella n. 13 – Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	»	731
Tabella n. 14 – Stato di previsione del Ministero della cultura	»	767
Tabella n. 15 – Stato di previsione del Ministero della salute	»	829
Tabella n. 16 – Stato di previsione del Ministero del turismo	»	875

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PARTE I

SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

TITOLO I

RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO

Art. 1.

Art. 1.

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2023, 2024 e 2025, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

TITOLO II

MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

Art. 2.

Art. 2.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata

Art. 2.

data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre dell'anno 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

2. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 1, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito

Art. 2.

un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

3. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2022, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 3, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 2 e 4, ove l'impresa

Art. 2.

destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel quarto trimestre dell'anno 2022 e nel primo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre dell'anno 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di

Art. 2.

due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del diret-

Art. 2.

tore dell’Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell’articolo 122-*bis* nonché, in quanto compatibili, quelle dell’articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

8. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d’imposta di cui commi da 1 a 4, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 3.

Art. 3.

(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre dell’anno 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

2. Per le finalità di cui al comma 1, un importo pari a 963 milioni di euro per l’anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2023.

Art. 4.

Art. 4.

(Riduzione dell’imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023)

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, di cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023 sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento.

Art. 4.

Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023.

2. Al fine di contenere, per il primo trimestre dell'anno 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel quarto trimestre dell'anno 2022. Per le finalità della presente disposizione è autorizzata la spesa di 3.800 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1.300 milioni di euro entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento di 1.200 milioni di euro entro il 31 maggio 2023.

Art. 5.

(Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas)

Art. 5.

1. Per l'anno 2023, sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008, e alla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido nel corso dell'anno 2023 fino a 15.000 euro.

2. Per il primo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui

Art. 5.

all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate, nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas, con delibera dell'ARERA. La suddetta delibera ridetermina le agevolazioni di cui al primo periodo, tenendo conto del valore dell'ISEE stabilito dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2017, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e, in particolare, della necessità di determinare risparmi più elevati per le famiglie con valori di ISEE di cui al primo periodo.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, un importo pari a 2.515 milioni di euro è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2023.

Art. 6.**Art. 6.**

(Fiscalizzazione degli oneri generali di sistema impropri per l'attuazione dell'obiettivo M1C2-7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. In prima attuazione, in coerenza con l'obiettivo intermedio 7 della missione 1, componente 2, gli oneri nucleari coperti tramite il conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui all'articolo 42 dell'allegato A alla deliberazione dell'ARERA n. 231/2021/R/eel, del 1° giugno 2021, e il conto per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale, di cui all'articolo 51 della medesima deliberazione, non sono più soggetti all'obbligo di riscossione da parte dei fornitori. A decorrere dall'anno 2023 le relative misure sono adottate nel limite delle risorse di cui al comma 3. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'ARERA, nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze in relazione alla definizione dei criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività connesse al *decomis-*

Art. 6.

sioning delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'aggiornamento del piano delle attività, anche ai fini delle eventuali rimodulazioni finanziarie.

2. Il comma 298 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e il comma 493 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, di cui 15 milioni di euro annui destinati alle misure di compensazione di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio di ciascun anno.

4. Entro il 30 settembre 2023, l'ARERA formula proposte e relative stime per l'estensione di quanto previsto al comma 1 ad altre tipologie di oneri generali di sistema.

Art. 7.**Art. 7.**

(Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione dell'effettivo fabbisogno da parte dell'ARERA. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

2. Al fine della compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di

Art. 7.

riempimento di ultima istanza dello stoccaggio, di cui alla delibera dell'ARERA n. 274/2022/R/gas, del 24 giugno 2022, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione, da parte dell'ARERA, dell'effettivo fabbisogno derivante dalla vendita da parte del responsabile del bilanciamento, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

3. Al fine della compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per l'esecuzione del premio giacenza e del contratto per differenze a due vie, di cui alle delibere dell'ARERA n. 165/2022/R/gas, dell'8 aprile 2022, e 189/2022/R/gas, del 27 aprile 2022, è autorizzata la spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione, da parte dell'ARERA, dell'effettivo fabbisogno degli importi netti da riconoscere agli utenti, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

Art. 8.**Art. 8.**

(Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali)

1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

Art. 8.**Art. 9.****Art. 9.**

(Attuazione del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, a decorrere dal 1° dicembre 2022 fino al 30 giugno 2023, è applicato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell'energia elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a una via, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:

a) impianti a fonti rinnovabili non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

b) impianti alimentati da fonti non rinnovabili di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento (UE) 2022/1854.

2. Il tetto sui ricavi si applica a qualsiasi ricavo di mercato dei produttori di energia elettrica generata dagli impianti di cui al comma 1 e, ove presenti, degli intermediari che partecipano ai mercati all'ingrosso dell'energia elettrica per conto dei produttori medesimi, indipendentemente dall'orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l'operazione che genera il ricavo e dal fatto che l'energia elettrica sia negoziata bilateralmente o in un mercato centralizzato.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

a) un prezzo di riferimento pari a 180 euro per MWh ovvero, per le fonti con costi

Art. 9.

di generazione superiori al predetto prezzo, a un valore per tecnologia stabilito secondo criteri definiti dall'ARERA nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 6, tenuto conto dei costi di investimento e di esercizio e di un'equa remunerazione degli investimenti. A tal fine, nel caso di impianti incentivati con meccanismi a una via diversi da quelli sostitutivi dei certificati verdi, il prezzo di riferimento è pari al valore massimo tra l'importo di 180 euro per MWh e la tariffa spettante;

b) un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato, calcolata quale media ponderata per gli impianti non programmabili, sulla base del profilo di produzione del singolo impianto, e quale media aritmetica per gli impianti programmabili, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che non rientrano nelle ipotesi di cui al comma 8, al prezzo indicato nei contratti medesimi.

4. Qualora la differenza di cui al comma 3 risulti negativa, il GSE conguaglia o richiede al produttore l'importo corrispondente.

5. I produttori interessati, previa richiesta da parte del GSE, trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla richiesta stessa, una dichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per le finalità di cui al presente articolo, come individuate dall'ARERA con i provvedimenti di cui al comma 6.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, anche in continuità con le modalità operative definite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

7. I proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono versati dal GSE ad apposito capitolo dell'entrata del bilan-

Art. 9.

cio dello Stato e restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 1.400 milioni di euro e degli eventuali maggiori oneri derivanti dai crediti d'imposta di cui all'articolo 2, come accertati a seguito di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate. Le maggiori somme eventualmente affluite all'entrata del bilancio dello Stato rispetto a quanto previsto al primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, volto al finanziamento delle misure aventi le finalità di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2022/1854, sulla base di modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 non si applicano:

a) agli impianti di potenza fino a 20 kW;

b) all'energia elettrica rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28;

c) all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 1° dicembre 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati *spot* dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti;

d) all'energia elettrica oggetto di contratti di ritiro conclusi dal GSE ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore al valore di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti;

e) agli impianti a fonti rinnovabili con contratti di incentivazione attivi che risul-

Art. 9.

tino regolati con meccanismo a due vie, agli impianti a fonti rinnovabili con contratti che prevedono il ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva dell'energia elettrica da parte del GSE nonché all'energia elettrica condivisa nell'ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

9. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-*septies* del codice civile e che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 si interpretano nel senso che, ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.

Art. 10.**Art. 10.**

(Riduzione dei consumi di energia elettrica)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco, previsti dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, è istituito un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato dalla società Terna Spa su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. La procedura di cui al primo periodo è volta a selezionare i soggetti che assumono l'impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023, ai sensi del citato regolamento (UE) 2022/1854. Ai fini di cui al presente comma, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società Terna Spa trasmette una proposta di procedura al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede all'approvazione della stessa, sentita l'A-RERA.

2. La proposta di procedura di cui al comma 1 individua le ore di picco che, nel rispetto dei parametri previsti dall'articolo

Art. 10.

4 del regolamento (UE) 2022/1854, rappresentano la base per il calcolo dell'obiettivo di riduzione dei consumi, e formula le previsioni sul consumo lordo di energia elettrica nelle ore di picco, anche considerando i dati storici, rispetto alle quali è definito l'obiettivo di riduzione dei consumi stessi.

3. Il servizio di riduzione dei consumi di cui al comma 1 è coordinato con la procedura prevista dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 464 del 21 ottobre 2022, finalizzata al contenimento indiretto dei consumi di gas da parte dei carichi industriali che offrono il servizio di interrompibilità elettrica, e tiene conto delle esigenze di adeguatezza del sistema elettrico nazionale. Il servizio di riduzione dei consumi di cui al comma 1 può essere esteso, su base annuale, per le esigenze di riduzione indiretta dei consumi di gas per l'anno 2023, nel limite delle risorse di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2023.

Art. 11.**Art. 11.**

(Estensione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il contributo di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle imprese esercenti

Art. 11.

l'attività agricola e la pesca in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

Art. 11.

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-*bis* nonché, in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto

- Art. 11.** dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

TITOLO III
MISURE FISCALI

CAPO I

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

- Art. 12.** Art. 12.
(Modifiche al regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 54, lettera a), le parole: « euro 65.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 85.000 »;

b) al comma 71 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite ».

- Art. 13.** Art. 13.
(Tassa piatta incrementale)

1. Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone

Art. 13.

fisiche e relative addizionali, calcolata con l'aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.

2. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 1.

3. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.

Art. 14.**Art. 14.**

(Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 5 del presente articolo, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza

Art. 14.

sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

2. Qualora le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 1.

3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dal sostituto d'imposta.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000.

Art. 15.**Art. 15.**

(Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti)

1. Per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.

Art. 16.**Art. 16.**

(Differimento dei termini di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative alla sugar tax e alla plastic tax)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: « dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2024 »;

b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: « dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2024 ».

Art. 16.**Art. 17.****Art. 17.**

(Aliquota IVA sui prodotti per l'infanzia e per la protezione dell'igiene intima femminile)

1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-*bis*, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento:

1) al numero 1-*quinqüies*), dopo la parola: « prodotti » sono inserite le seguenti: « assorbenti e tamponi » e le parole: « compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili » sono soppresse;

2) dopo il numero 1-*quinqüies*) è aggiunto il seguente:

« 1-*sexies*) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli »;

b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

1) al numero 65), dopo le parole: « per l'alimentazione dei fanciulli » sono inserite le seguenti: « , diversi dai prodotti per l'alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia indicati al numero 1-*sexies*) della parte II-*bis* della presente tabella »;

2) il numero 114-*bis*) è abrogato.

Art. 18.**Art. 18.**

(Proroga, per il 2023, delle agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione in favore di coloro che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età)

1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente misure per l'acquisto della casa di abitazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 »;

c) al comma 9, le parole: « il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2023 ».

2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 430 milioni di euro per l'anno 2023, derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo.

Art. 19.**Art. 19.**

(Imposta sostitutiva sulle prestazioni corrisposte dall'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera e dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera)

1. All'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente il trattamento tributario delle prestazioni corrisposte dall'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera e dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera e da parte della gestione della previdenza

Art. 19.

professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) svizzera, ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 1-bis ».

2. Le disposizioni del comma 1-ter dell'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187. Non si dà luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già versato a titolo definitivo.

Art. 20.**Art. 20.**

(Proroga dell'esenzione dei redditi dominicali e agrari dall'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente l'esclusione dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le parole: « 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2021, 2022 e 2023 ».

Art. 21.**Art. 21.**

(Esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili occupati abusivamente)

1. All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata

Art. 21.

denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ».

2. Per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione della lettera *g-bis*) del comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotta dal comma 1 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le modalità di accesso alle erogazioni del fondo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 22.

Art. 22.

(Disposizioni in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali)

1. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme generali sulle valutazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:

« *9-bis.* Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con

Art. 22.

imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.

9-ter. Le disposizioni del comma *9-bis* non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma *9-bis* sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al primo periodo. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

9-quater. Le disposizioni dei commi *9-bis* e *9-ter* non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 167, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate.

9-quinquies. Le disposizioni dei commi *9-bis* e *9-ter* si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma *9-bis* ».

2. All'articolo 8, comma *3-bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni, le parole: « comma 11 » sono sostituite dalle seguenti: « comma *9-ter* ».

Art. 22.

3. All'articolo 31-ter, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, le parole: « comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 9-bis ».

Art. 23.**Art. 23.**

(Imposta sostitutiva sulle riserve di utili)

1. Ai fini di cui agli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata l'opzione di cui al comma 2.

2. L'opzione è esercitabile solo dai contribuenti che detengono le partecipazioni nell'ambito dell'attività di impresa. I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle società possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 9 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 1. I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 30 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 1.

3. Le aliquote di cui al comma 2 sono ridotte di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a

Art. 23.

condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al periodo precedente, entro i trenta giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell'utile accantonato nell'apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 2 e l'imposta sostitutiva determinata ai sensi del presente comma.

4. L'imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate ai sensi dell'articolo 167, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. L'opzione di cui al comma 2, che può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile, si perfeziona con l'esercizio dell'opzione stessa mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa la compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'opzione è efficace a decorrere dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

6. Gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati alle imposte sostitutive nella misura di cui ai commi 2 e 3.

7. Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell'entità estera detenuta dal soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato è incrementato, fino a concorrenza del corrispettivo della ces-

Art. 23.

sione, dell'importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all'imposta sostitutiva e diminuito dell'importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.

8. L'opzione di cui al comma 2 può essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall'articolo 168-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Le disposizioni di attuazione del comma 1, anche ai fini del suo coordinamento con le altre norme vigenti, sono emanate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.**Art. 24.**

(Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri)

1. All'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di applicazione dell'imposta ai non residenti, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato. La disposizione del primo periodo non si applica con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati ».

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Le disposizioni del comma 5 non si applicano ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel territorio dello Stato ».

Art. 24.**Art. 25.****Art. 25.**

(Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 2 a 6 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del

Art. 25.

10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dei commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 1 a 3, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Art. 25.

6. Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 1 a 5 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.

Art. 26.**Art. 26.**

(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni)

1. All'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore

Art. 26.

normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera *a*), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2023; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2023 ».

3. Sui valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, commi 1-*bis* e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002 sono pari al 14 per cento.

Art. 27.

Art. 27.

(Affrancamento di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio e polizze assicurative)

1. I redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*), del medesimo testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su richiesta del contribuente, sia assoggettata a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento, la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. L'opzione è resa mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto entro il 30 giugno 2023 e si estende a tutte le quote o azioni appartenenti a una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione; l'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 settembre 2023, ricevendone provvista dal contribuente.

2. Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I e V del comma 1 dell'articolo 2 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, si considerano corrisposti, a condizione che, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall'impresa di assicurazione a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento. L'imposta sostitutiva è versata dall'impresa di assicurazione entro il 16

Art. 27.

settembre 2023. La provvista dell'imposta sostitutiva è fornita dal contraente. L'imposta sostitutiva non è compensabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazione, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265. I contratti per i quali è esercitata l'opzione di cui al primo periodo del presente comma non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente comma i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2024.

Art. 28.**Art. 28.**

(Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 473000.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per

Art. 28.

cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Art. 29.

(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto

Art. 29.

Art. 29.

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-*octies*:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato, per l'anno 2023, in 36 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2024, in 36,5 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in 37 euro per 1.000 sigarette;

b) un importo risultante dall'applicazione dell'aliquota di base, di cui alla voce "Tabacchi lavorati", lettera c), dell'allegato I, al prezzo di vendita al pubblico »;

2) il comma 4 è abrogato;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera b), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari, per l'anno 2023, al 96,22 per cento della somma dell'accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette"; la predetta percentuale è determinata nel 96,5 per cento per l'anno 2024 e nel 96,9 per cento a partire dall'anno 2025 »;

4) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2023, è determinata l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettera a), sull'importo dell'onere fiscale totale calcolato con riferimento al "PMP-sigarette" rilevato in relazione all'anno precedente; qualora la predetta incidenza percentuale non risulti compresa

Art. 29.

nell'intervallo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, con il medesimo decreto è conseguentemente rideterminata, entro il 1° gennaio del secondo anno successivo, la predetta componente specifica in modo da garantire che dalla medesima rideterminazione non derivino minori entrate erariali, rispetto all'anno solare precedente, relativamente all'applicazione dell'accisa sulle sigarette »;

b) all'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole: « e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , al 36,5 per cento dal 1° gennaio 2023, al 38 per cento dal 1° gennaio 2024, al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2025 e al 41 per cento dal 1° gennaio 2026 »;

c) all'articolo 62-quater, comma 1-bis, le parole: « al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023 »;

d) all'allegato I, voce: « Tabacchi lavorati », la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) sigarette 47,50% ».

Art. 30.

(Proroga della scadenza delle concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici)

1. Per il perseguimento della garanzia del gettito erariale, di un'effettiva e adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici, che assicuri altresì la tutela della salute pubblica, nonché dell'esigenza di evoluzione delle pertinenti concessioni alle innovazioni tecnologiche quanto agli strumenti e agli ambiti di raccolta, con particolare riferimento alle nuove forme di intrattenimento e sport, anche virtuali, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2023 le concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio

Art. 30.

Art. 30.

2009, n. 88, e dell'articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in scadenza al 31 dicembre 2022. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo *una tantum*, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 15 gennaio 2023 e al 1° giugno 2023.

Art. 31.

Art. 31.

(Tassazione delle operazioni su cripto-attività)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, in materia di redditi diversi, dopo la lettera *c-quinquies*) è inserita la seguente:

«*c-sexies*) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente tramite tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo di imposta. Ai fini della presente lettera non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni »;

b) all'articolo 68, in materia di plusvalenze, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«*9-bis*. Le plusvalenze di cui alla lettera *c-sexies*) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le mi-

Art. 31.

minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione ».

2. Le minusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere *c-ter*) e *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico.

3. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, concernente l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da *c*) a *c-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

1) alla rubrica, la parola: « *c-quinquies*) » è sostituita dalla seguente: « *c-sexies*) »;

2) al comma 2, primo periodo, la parola: « *c-quinquies*) » è sostituita dalla seguente: « *c-sexies*) »;

b) all'articolo 6, in materia di opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva

Art. 31.

su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera *c-quinquies*) dello stesso comma 1, » sono inserite le seguenti: « nonché per i rimborsi, le cessioni, le permutate o la detenzione di cripto-attività di cui alla lettera *c-sexies*) del medesimo comma 1, »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Per le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera *c-sexies*) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'opzione di cui al comma 1 del presente articolo può essere resa agli operatori non finanziari di cui alle lettere *i*) e *i-bis*) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 »;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-sexies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione sostitutiva di cui al secondo periodo del presente comma non è ammessa »;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività »;

5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il

Art. 31.

trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché a un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti e i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti »;

6) al comma 7, le parole: « o rapporti » sono sostituite dalle seguenti « , rapporti o cripto-attività »;

7) al comma 9, primo e terzo periodo, le parole: « I soggetti di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis »;

8) al comma 10, le parole: « I soggetti di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis »;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, la parola: « *c-quinquies*) » è sostituita dalla seguente: « *c-sexies*) »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio e alla fine di ciascun periodo d'imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in attuazione del testo unico delle disposi-

Art. 31.

zioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tuttavia, nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati in mercati regolamentati o delle cripto-attività, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti o cripto-attività. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione del presente comma »;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il conferimento di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso e il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività che formavano già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 del presente articolo, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo »;

4) al comma 8, le parole: « e rapporti » sono sostituite dalle parole « , rapporti e cripto-attività »;

5) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli,

Art. 31.

quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato a imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività »;

d) all'articolo 10, comma 1, la parola: « *c-quinquies* » è sostituita dalla seguente: « *c-sexies* ».

4. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, in materia di trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori, le parole: « lettera *i* » sono sostituite dalle seguenti « lettere *i* e *i-bis* » e dopo le parole: « valuta virtuale » sono inserite le seguenti: « ovvero in cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-sexies* », del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), in materia di trasferimenti attraverso non residenti, le parole: « lettera *i* » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *i* e *i-bis* »;

c) all'articolo 4, comma 1, in materia di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività, al primo periodo, le parole: « ovvero attività estere di natura finanziaria » sono sostituite dalle seguenti: « , attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività » e, al secondo periodo, le parole: « e delle attività estere di natura finanziaria » sono sostituite dalle seguenti « , delle attività estere di natura finanziaria e delle cripto-attività ».

5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4 affluiscono ad apposito capitolo del-

Art. 31.

l'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, a un fondo denominato « Fondo per la riduzione della pressione fiscale », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 32.**Art. 32.**

(Valutazione delle cripto-attività)

1. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme generali sulle valutazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico ».

2. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica il comma 3-bis dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 33.**Art. 33.**

(Rideterminazione del valore delle cripto-attività)

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 31, comma 1, lettera a), della presente legge, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 può essere assunto, in luogo del costo

Art. 33.

o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023.

3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. L'assunzione del valore di cui al comma 1 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 31, comma 1, lettera b), della presente legge.

5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 31, comma 5.

Art. 34.**Art. 34.***(Regolarizzazione delle cripto-attività)*

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati, possono presentare una dichiarazione, da approvare con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, con la quale fare emergere tali attività.

Art. 34.

2. I soggetti di cui al comma 1 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al medesimo comma, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo di imposta e versando la sanzione per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate.

3. I soggetti di cui al comma 1 che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al medesimo comma e mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5 per cento del valore delle attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di un'ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

4. Il versamento deve avvenire nei termini e con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1.

5. Ferma restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi relativi alle attività di cui al comma 1 e alla non applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

6. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, versate ai sensi del comma 3, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 31, comma 5.

Art. 35.

Art. 35.

(Imposta di bollo sulle cripto-attività)

1. Al comma 2-ter dell'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: « anche se rappresentati da certificati » sono sostituite dalle seguenti: « anche se rappresentati da certificati o relative a cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-sexies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

2. Alla nota 3-ter dell'articolo 13 della parte prima della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: « anche non soggetti all'obbligo di deposito, » sono inserite le seguenti: « nonché quella relativa alle cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-sexies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ».

3. Al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo ».

4. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 31, comma 5.

Art. 36.**Art. 36.**

(Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA)

1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività, dopo il comma 15-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 15-*bis.1.* Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al comma 15-*bis*, l'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, a esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio, ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.

15-*bis.2.* Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei commi 15-*bis* e 15-*bis.1*, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali

Art. 36.

commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse ».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

« 7-quater. Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA. Ai sensi degli articoli 5, commi 3 e 4, e 9, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, risponde in solido della sanzione di cui al primo periodo del presente comma l'intermediario che trasmette per conto del contribuente la dichiarazione di cui all'articolo 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Non si applica l'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997 ».

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 37.

(Vendita di beni tramite piattaforme digitali)

1. Il soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto è tenuto a

Art. 37.

- Art. 37.** trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.

CAPO III

MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE

- Art. 38.** Art. 38.

(Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni)

1. Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

3. Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,

Art. 38.

e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

4. Il pagamento rateale delle somme di cui al comma 3 prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

5. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

6. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno.

7. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, le parole: « in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, » sono soppresse.

Art. 39.

Art. 39.

(Regolarizzazione delle irregolarità formali)

1. Le irregolarità, le infrazioni e l'inoservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

2. Il pagamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

5. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

6. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.

7. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 40.

Art. 40.

(Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie)

1. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi degli articoli 38 e 39, riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. La regolarizzazione di cui al presente articolo è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La regolarizzazione di cui al presente articolo si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali

Art. 40.

ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

3. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

4. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 41.**Art. 41.**

(Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

1. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023.

2. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono defi-

Art. 41.

nibili in acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

4. Le somme dovute ai sensi dei commi 1, 2 e 3 possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non derogate.

5. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 1 a 5.

7. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 31, comma 5.

Art. 42.

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia

Art. 42.

Art. 42.

delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

4. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 3, per la parte di atto annullata.

5. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombenza in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

6. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento

Art. 42.

del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.

7. La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

8. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

9. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 10 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 1 a 6 entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare,

Art. 42.

rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 10 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

10. Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

11. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023. Se entro tale data il contribuente deposita, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2024.

13. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso

Art. 42.

in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2023.

14. L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

15. Qualora la parte interessata non presenti istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2024, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente dell'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

16. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 11.

17. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 1 a 16.

18. Resta ferma, in alternativa a quella prevista dai commi da 1 a 17, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui all'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.

19. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 18 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

Art. 43.**Art. 43.***(Conciliazione agevolata delle controversie tributarie)*

1. In alternativa alla definizione agevolata di cui all'articolo 42, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48-ter, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, all'accordo conciliativo di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 2 e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Art. 43.

5. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

6. Si applica, in quanto compatibile con la presente disposizione, l'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

7. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 31, comma 22.

Art. 44.**Art. 44.**

(Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione)

1. In alternativa alla definizione agevolata di cui all'articolo 42, nelle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 3 del presente articolo, di tutte le pretese azionate in giudizio.

2. La definizione transattiva di cui al comma 1 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo pre-

Art. 44.

visto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

4. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.

5. Alla rinuncia agevolata di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 390 del codice di procedura civile.

6. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Art. 45.**Art. 45.**

(Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale)

1. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento:

a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del decreto legisla-

Art. 45.

tivo 31 dicembre 1992, n. 546, scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;

b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2, non si producono gli effetti di cui ai medesimi commi e il competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

Art. 46.

(Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015)

1. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 gennaio 2023, i debiti di im-

Art. 46.

Art. 46.

porto residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data dell'annullamento di cui al comma 1 è sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso comma 1.

3. Per il rimborso delle spese di notificazione della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e no, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge

Art. 46.

23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e annullate ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato.

4. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del citato decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti *internet* istituzionali entro il 31 gennaio 2023 e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

Art. 47.**Art. 47.**

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

3. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito *internet* istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente te-

Art. 47.

lematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito *internet* entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2023 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di

Art. 47.

pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito *internet* dell'agente della riscossione.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 11;

b) mediante moduli di pagamento pre-compilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Art. 47.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera *b)*, sono automaticamente revocate;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

15. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del

Art. 47.

Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

e) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni dei commi da 1 a 22 si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1 del presente articolo, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

19. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 18 del presente articolo, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,

Art. 47.

con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

c) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

d) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

e) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2028, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 22 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

21. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 22 si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti *internet* istituzionali entro il 31 gennaio 2023 e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

22. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'eventuale maggiore disavanzo determinato dall'applicazione dell'articolo 46 e dei commi da 1 a 22 del presente articolo può essere ripianato in non più di cinque an-

Art. 47.

nualità, in quote annuali costanti secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 2 agosto 2021.

Art. 48.**Art. 48.**

(Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 684, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031 e, per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032 »;

b) dopo il comma 684 sono inseriti i seguenti:

« 684-bis. L'agente della riscossione può presentare in qualsiasi momento le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684 nei seguenti casi:

a) intervenuta chiusura del fallimento, in presenza di debitore fallito;

b) assenza di beni del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in qualunque momento effettuato dall'agente della riscossione;

c) intervenuta prescrizione del diritto di credito;

Art. 48.

d) esaurimento delle attività di recupero cui all'articolo 19, comma 2, lettere *d)* e *d-bis)*, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

e) mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio antecedente, le attività di cui alla lettera *d)* sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso;

f) rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti alla data dell'accesso di cui alla lettera *b)* e l'importo complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento.

684-ter. Alle comunicazioni di inesigibilità di cui al comma *684-bis* si applicano le disposizioni dei commi 684, secondo periodo, 685 e 688, fermo restando che, al ricorrere delle condizioni di cui al comma *684-bis*, lettere *e)* e *f)*, il mancato svolgimento delle attività di recupero non costituisce causa di perdita del diritto al discarico. Relativamente a tali comunicazioni il controllo di cui al comma 687, secondo periodo, può essere avviato dal giorno successivo a quello di presentazione »;

c) al comma 686, dopo la parola: « legittimato » sono inserite le seguenti: « , anche nei casi di cui al comma *684-bis*, lettere *e)* e *f)*, del presente articolo, ».

2. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 è abrogato.

CAPO IV

ALTRE MISURE FISCALI

Art. 49.

Art. 49.

(Modifiche all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per l'attuazione in Italia della cosiddetta Investment Management Exemption)

1. All'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Art. 49.

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: « dal comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 7, 7-ter e 7-quater »;

b) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

« 7-ter. Ai fini del comma 7, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 7-quater, si considera indipendente dal veicolo di investimento non residente il soggetto, residente o non residente anche operante tramite propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che, in nome o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto, di vendita o di negoziazione, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto, alla vendita o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e comprese le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.

7-quater. Le disposizioni del comma 7-ter si applicano a condizione che:

a) il veicolo di investimento non residente e le relative controllate siano residenti o localizzati in uno Stato o territorio compreso nell'elenco di cui all'articolo 11, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

b) il veicolo di investimento non residente rispetti requisiti di indipendenza stabiliti dal decreto previsto dal comma 7-quinquies;

c) il soggetto residente o non residente, che svolge l'attività nel territorio dello Stato in nome o per conto del veicolo di investimento non residente di cui alla lettera *a)* non ricopra cariche negli organi di amministrazione e di controllo del veicolo di investimento e di sue controllate, dirette o indirette, e non detenga una partecipazione ai risultati economici del veicolo d'investimento non residente superiore al 25 per cento. A tal fine si consi-

Art. 49.

derano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto. Il decreto previsto dal comma 7-*quinquies* stabilisce le modalità di computo della partecipazione agli utili;

d) il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo riceva, per l'attività svolta nel territorio dello Stato, una remunerazione supportata dalla documentazione idonea di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono definite le linee guida per l'applicazione a tale remunerazione dell'articolo 110, comma 7.

7-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina dei commi 7-*ter* e 7-*quater*. »;

c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-*bis*. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 7-*quater*, la sede fissa d'affari a disposizione di un'impresa residente che vi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non si considera, ai fini del comma 1, a disposizione del veicolo di investimento di cui alla lettera a) del comma 7-*quater* non residente per il solo fatto che l'attività dell'impresa residente reca un beneficio al predetto veicolo ».

Art. 50.

(Potenziamento dell'amministrazione finanziaria)

1. L'Agenzia delle entrate, per gli anni 2023 e 2024, è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di personale pari a 3.900 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal vigente sistema di classificazione del contratto col-

Art. 50.

Art. 50.

lettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-*quinqüies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché alle disposizioni in materia di mobilità tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 48.165.000 per l'anno 2023 e di euro 191.840.220 annui a decorrere dall'anno 2024.

Art. 51.

Art. 51.

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

«*b-bis*) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento ».

TITOLO IV

LAVORO, FAMIGLIA
E POLITICHE SOCIALI

CAPO I

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Art. 52.

Art. 52.

(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

1. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella

misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.538 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Art. 52.**Art. 53.**

(Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile)

Art. 53.

1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« Art. 14.1. – *(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile)* – 1. In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita "pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 53.

2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrare dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7 del presente articolo.

3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023.

5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori

Art. 53.

dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:

a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;

b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera *a)* del presente comma;

c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;

d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1 per il personale del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il relativo personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.

8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera *b)*, dell'articolo 27, comma 5, lettera *f)*, e dell'articolo 41, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Art. 53.

10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale del Corpo della Guardia di finanza ».

2. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1, le parole: « di cui all'articolo 14, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 14.1 »;

b) all'articolo 23, comma 1, le parole: « di cui all'articolo 14, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 14.1 ».

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i commi 89 e 90 sono abrogati.

Art. 54.**Art. 54.**

(Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori)

1. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 53 per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima

decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 55.

(APE sociale)

1. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2023.

3. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2023.

4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 64 milioni di euro per l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 235 milioni di euro per l'anno 2025, di 175 milioni di euro per l'anno 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 8 milioni di euro per l'anno 2028.

Art. 56.

(Opzione donna)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei

Art. 54.

Art. 55.

Art. 56.

Art. 56.

confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con *handicap* in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'alinea del presente comma trova applicazione a prescindere dal numero di figli »;

b) al comma 2, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1 e 1-bis »;

c) al comma 3, le parole: « 28 febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2023 ».

Art. 57.**Art. 57.**

(Proroga dell'esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli)

1. Al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei benefi-

Art. 57.

ciari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

2. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

3. L'esonero di cui ai commi 1 e 2 è alternativo all'esonero di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

4. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

5. Al fine di promuovere l'assunzione femminile, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Art. 57.

7. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « e il 31 dicembre 2023 ».

Art. 58.**Art. 58.**

(Revisione del meccanismo di indicizzazione per gli anni 2023 e 2024 ed estensione per le pensioni minime delle misure di supporto per contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche)

1. Per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell'80 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 55 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il tratta-

Art. 58.

mento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 35 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

2. Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima

Art. 58.

mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui al presente comma è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e in ogni caso cessa i relativi effetti, rispettivamente, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Art. 59.**Art. 59.**

(Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa)

1. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 8 mensilità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità come definita ai sensi del decreto del Pre-

Art. 59.

sidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. In caso di mancata frequenza al programma assegnato il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza.

4. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all'INPS, nelle modalità di cui al presente comma, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente »;

b) all'articolo 4, comma 15, secondo periodo, le parole: « almeno un terzo dei » sono sostituite dalle seguenti: « tutti i »;

c) all'articolo 7, comma 5, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) non accetta la prima offerta congrua ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5) ».

5. A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28

Art. 59.

gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rideterminata da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotta di 743 milioni di euro per l'anno 2023.

7. Gli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementati di 9 milioni di euro per l'anno 2023, di 708,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 717,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 727,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 732,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 736,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 740,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

8. Ai fini dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il « Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva », nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione dall'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al comma 7 e sulla base di quanto stabilito nella Sezione II della presente legge.

Art. 60.**Art. 60.**

(Misure di semplificazione in materia di ISEE)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, le parole: « Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2022 resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS,

l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per quanto attiene al trattamento dei dati e alle misure di sicurezza »;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 61.

(Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione e relativi utilizzi)

1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1 del presente articolo, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni possono destinare, nell'anno 2023, le risorse stanziati ai sensi del primo periodo del presente comma, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3. A valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui al comma 1, si provvede, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2023, al finanziamento di un'indennità onnicomprensiva, pari a 30

Art. 60.

Art. 61.

Art. 61.

euro per l'anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.

4. A valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui al comma 1, si provvede, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2023, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call-center* previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2023, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui al comma 1 del presente articolo.

6. È prorogato per l'anno 2023 il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 62.**Art. 62.**

(Emolumento accessorio una tantum)

1. Per l'anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legi-

Art. 62.

slativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio *una tantum*, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

2. L'importo di cui al comma 1, comprensivo degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorre a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *e*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui al comma 1, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base di quanto previsto al medesimo comma, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Le somme di cui al comma 1 sono ripartite, nell'anno 2023, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023.

Art. 63.

(Misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nonché rifinanziamento del Fondo per le misure anti-tratta)

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, al primo periodo, le parole: « annui a decorrere dall'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».

2. All'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole:

Art. 63.

Art. 63.

« pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 » sono aggiunte le seguenti: « , a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ».

Art. 64.**Art. 64.**

(Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: « 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a quarantacinque giorni nel corso dell'anno solare. Fatte salve le previsioni del comma 16, per ogni giornata lavorativa deve essere corrisposto al lavoratore un compenso pattuito per la prestazione in misura pari almeno a quella minima fissata per la remunerazione di tre ore lavorative prevista per il settore agricolo »;

c) il comma 8-bis è abrogato;

d) al comma 14:

1) alla lettera a), le parole: « cinque lavoratori » sono sostituite dalle seguenti: « dieci lavoratori » e le parole: « , ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori » sono soppresse;

2) la lettera b) è abrogata.

CAPO II

FAMIGLIA E DISABILITÀ

Art. 65.

Art. 65.

(Assegno unico universale)

1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: « , limitatamente all'anno 2022 » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del presente comma, come rivalutati ai sensi del comma 11, sono incrementati del 50 per cento; tale incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro »;

2) al comma 4 le parole: « , limitatamente all'anno 2022, » sono soppresse;

3) i commi 5 e 6 sono abrogati;

b) all'articolo 5, comma 9-bis, le parole: « per l'anno 2022 » sono soppresse.

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio relativa all'anno 2022 e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 345,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 457,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 473,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 480,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 483,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 486,3 milioni di euro per l'anno 2028 e di 489,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Art. 66.

Art. 66.

(Congedo parentale)

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , elevata per la madre lavoratrice, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione ». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento alle lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità di cui al capo III del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre 2022.

Art. 67.

Art. 67.

(Fondo per le periferie inclusive)

1. Al fine di favorire e promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità, contrastando, al contempo, i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città, in coerenza con gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato « Fondo per le periferie inclusive », con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del loro livello di autonomia possibile.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle

Art. 67.

politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i tempi e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti del Fondo di cui al comma 1, i relativi requisiti di ammissibilità e le relative modalità di erogazione del finanziamento, nonché le eventuali forme di cofinanziamento;

b) i criteri per la valutazione dei progetti di cui al comma 1 da parte del Comitato di cui al comma 3, individuati in coerenza con le finalità del Fondo, privilegiando in particolare l'attivazione di finanziamenti sia pubblici sia privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione previste dall'articolo 55 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;

c) le modalità di monitoraggio e le ipotesi di revoca del finanziamento.

3. Ai fini della valutazione dei progetti di cui al comma 1, con il decreto di cui al comma 2 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato per la valutazione dei progetti, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso di spese né ogni altro emolumento comunque denominato.

TITOLO V
CRESCITA E INVESTIMENTI

CAPO I
MISURE PER FAVORIRE LA CRESCITA
E GLI INVESTIMENTI

Art. 68.

Art. 68.

*(Misure per fronteggiare l'aumento del costo
dei materiali per le opere pubbliche)*

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzi regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, nell'apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 50 del 2022.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza è preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un

Art. 68.

contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato completando l'inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP). Tale elenco viene pubblicato nel sito *internet* istituzionale dell'amministrazione statale finanziatrice entro i medesimi termini. Entro i successivi venti giorni gli enti locali accedono all'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione. La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione e l'ente locale può accedere alla procedura di cui al comma 7 e seguenti. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare, rispettivamente, entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, è approvato l'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la conferma di accettazione della preassegnazione. Il decreto di cui all'ottavo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Con il decreto di cui al comma 9 sono definite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, anche tenendo conto di quanto previsto al comma 5, e le modalità di revoca, da parte

Art. 68.

dell'amministrazione titolare, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

3. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni, entro il 31 gennaio 2023 ed entro il 30 giugno 2023, procedono all'aggiornamento dei prezzi regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.

4. Ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 1, i prezzi regionali aggiornati ai sensi del comma 3 si applicano alle procedure di affidamento per opere pubbliche ed interventi per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito finalizzate all'affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale.

5. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi, ai sensi del comma 3, le stazioni appaltanti devono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Fermo quanto previsto dal comma 5, l'accesso al Fondo di cui al comma 1 è consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall'applica-

Art. 68.

zione dei prezzi aggiornati relativamente alla voce « lavori » del quadro economico dell'intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali. L'accesso alle risorse del Fondo è consentito, altresì, con riguardo all'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera.

7. Fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 6, ad esito della procedura semestrale di cui al comma 2 e sulla base delle risorse che si rendono disponibili possono accedere al Fondo di cui al comma 1 gli interventi finanziati con risorse statali o europee, secondo il seguente ordine prioritario:

a) gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

b) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

c) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati:

1) dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 423, della citata legge n. 234 del 2021;

2) dall'Agenzia per la coesione territoriale, per gli interventi previsti dal de-

Art. 68.

creto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

d) gli interventi per i quali sia stata presentata, per l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo di cui al comma 1 e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;

e) limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.

8. Ferme restando le priorità di cui al comma 7, la determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 1, costituenti limite di spesa, tiene conto del seguente ordine di priorità:

a) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara ovvero dell'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori;

b) dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti e validate dalle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

a) le modalità e il termine semestrale di presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle domande di accesso al Fondo da parte delle stazioni appaltanti e delle istanze di assegnazione delle risorse del medesimo Fondo da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli inter-

Art. 68.

venti o titolari dei relativi programmi di investimento, stabilendo un termine per la convalida delle medesime domande;

b) i contenuti delle domande e delle istanze di cui alla lettera *a)*;

c) le informazioni del quadro economico di ciascun intervento da fornire ai fini dell'accesso al Fondo sulla base del livello progettuale definito al momento della presentazione della domanda;

d) le procedure di verifica delle domande da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento nonché di riscontro delle istanze circa la sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

e) la procedura di determinazione delle graduatorie semestrali e di assegnazione delle risorse del Fondo;

f) le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 secondo le procedure stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria *Next Generation EU-Italia* gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle amministrazioni aventi diritto, con le procedure del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza;;

g) le modalità di utilizzo delle eventuali economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi.

10. L'assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 9 costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

Art. 68.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 si applicano esclusivamente ai soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi.

Art. 69.

Art. 69.

(Disposizioni in materia di mezzi di pagamento)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h-septies*.1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;

b) al comma 3-*bis*, secondo periodo, le parole: « 1.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ».

2. All'articolo 15, comma 4-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « di qualsiasi importo » sono sostituite dalle seguenti: « di importo superiore a sessanta euro ».

Art. 70.

Art. 70.

(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)

1. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di:

a) 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al

Art. 70.

2037 per i programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale;

b) 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche.

2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può impartire al soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.

Art. 71.**Art. 71.**

(Sostegno del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica « Incentivi.gov.it »)

1. Al fine di incrementare l'efficacia degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, assicurando la piena ed effettiva operatività degli strumenti di valutazione e monitoraggio delle misure attivate e di quelli concernenti la comunicazione delle iniziative, nonché per agevolare la messa a sistema degli strumenti medesimi, è autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dal 2023, destinati alla copertura dei costi di gestione e di manutenzione, anche evolutiva, del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenuto conto delle funzionalità previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, e della piattaforma telematica « Incentivi.gov.it » realizzata in attuazione dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e operante, ai sensi di quanto previsto dalla medesima norma istitutiva, secondo criteri di interoperabilità con il citato Registro.

Art. 72.**Art. 72.**

(Proroga dell'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

1. Sono prorogati al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), previsto all'articolo 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto degli effetti della crisi ucraina, di cui all'articolo 1, comma 55-bis, della citata legge n. 234 del 2021.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 800 milioni di euro per l'anno 2023.

Art. 73.**Art. 73.**

(Proroga del credito d'imposta per i costi di consulenza concernenti la quotazione delle piccole e medie imprese)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: « nella misura di 200.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura di 500.000 euro » e le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 90, primo periodo, le parole: « di 5 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 ».

Art. 74.**Art. 74.**

(Fondo per le politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e

Art. 74.

le connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del *made in Italy*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del *made in Italy*, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 95 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo.

Art. 75.**Art. 75.**

(Garanzia a favore di progetti del Green New Deal)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno 2023 le risorse disponibili sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate, nella misura di 565 milioni di euro, alla copertura delle garanzie di cui al citato articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, nel limite di impegno assumibile dalla SACE Spa pari a 3.000 milioni di euro.

CAPO II**AGRICOLTURA E SOVRANITÀ
ALIMENTARE****Art. 76.****Art. 76.**

(Fondo per la sovranità alimentare)

1. Al fine di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione dei costi di produzione

Art. 76.

per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la sovranità alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1.

Art. 77.**Art. 77.**

(Fondo per l'innovazione in agricoltura)

1. Al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Al fine di sostenere gli investimenti per i progetti di innovazione di cui al comma 1 il Fondo di cui al medesimo comma 1 può essere utilizzato per la concessione, anche attraverso *voucher*, di agevolazioni alle imprese, compresa la concessione di contributi a fondo perduto e di garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o di azioni di uno o più fondi per il *venture capital*, come defi-

Art. 77.

niti ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, istituiti dalla società che gestisce le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo possono essere altresì concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito ai sensi dell'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può sottoscrivere con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e con la società Cassa depositi e prestiti Spa una o più convenzioni per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e per le attività a queste connesse, strumentali o accessorie. Le medesime convenzioni definiscono la remunerazione per le attività svolte, a valere sulle risorse del Fondo, nel limite complessivo dell'1 per cento della quota di risorse per le quali l'ISMEA e la società Cassa depositi e prestiti Spa prestano le citate attività di assistenza e supporto tecnico-operativo.

4. Per la gestione degli interventi di cui ai commi da 1 a 3 è autorizzata l'apertura di un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, cui affluiscono le risorse di cui al comma 1.

Art. 78.

Art. 78.

(Agevolazioni per l'acquisto beni di alimentari di prima necessità)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e di trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

b) l'ammontare del beneficio unitario;

c) le modalità e i limiti di utilizzo del fondo di cui al comma 1 e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei comuni di residenza.

d) le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità.

CAPO III

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Art. 79.

Art. 79.

(Disposizioni in materia di revisione dei prezzi)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modi-

Art. 79.

ficazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

« 5-*ter*. In relazione agli interventi di cui al comma 4, lettera *b*), del presente articolo, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono, entro il 31 gennaio 2023, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al citato articolo 1-*septies*, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del presente articolo rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento »;

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-*bis*. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la respon-

Art. 79.

sabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziati annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-*quater* del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di

Art. 79.

accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma *6-bis* del presente articolo si applicano anche agli appalti pubblici di lavori i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, anche tramite accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, siano stati pubblicati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma *6-bis*, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell'80 per cento.

6-quater. Per le finalità di cui ai commi *6-bis* e *6-ter* del presente articolo sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa.

6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzi di cui al comma *6-bis*, le stazioni appaltanti utilizzano l'ultimo prezzo adottato, ivi compreso quello infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell'aggiornamento del prezzo.

Art. 79.

6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi *6-bis* e *6-ter* del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera *b*), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 ».

Art. 80.

Art. 80.

(Unificazione degli strumenti residuali di pianificazione e di programmazione delle infrastrutture secondo requisiti di rendimento)

1. Le disposizioni dei commi da 2 a 12 disciplinano le procedure di pianificazione e programmazione secondo criteri di coerenza, di misurazione del rendimento atteso e di certezza dei tempi di realizzazione concernenti le infrastrutture che:

a) non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese ai sensi dell'articolo 200 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) non sono finanziate con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione o dei fondi strutturali europei;

c) non sono comprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101;

d) non sono comprese nei contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete ferroviaria italiana Spa e con l'ANAS Spa.

2. La pianificazione e la programmazione delle infrastrutture di cui al comma 1 è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel quale sono stabiliti gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire tra le macro-aree territoriali del Nord, del Centro e del Sud. Con il mede-

Art. 80.

simo decreto sono individuati gli indicatori finalizzati a misurare i seguenti requisiti ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 3:

a) il rendimento infrastrutturale in termini di potenziamento della viabilità, di sicurezza delle infrastrutture e degli spostamenti, di miglioramento della qualità della vita, di sostegno alla competitività delle imprese e di sostenibilità ambientale;

b) il rendimento in termini di valutazione costi-benefici, basato su *standard* internazionali riconosciuti;

c) i tempi di realizzazione dell'intervento, con riferimento alla minor durata degli stessi, anche tenuto conto dello stato di avanzamento dell'intervento medesimo, sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. Ai fini di cui al comma 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024. In sede di prima attuazione del presente articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2023, provvede alla revisione degli strumenti destinati alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture non aventi carattere prioritario al fine di perseguire la semplificazione delle fonti di finanziamento, nonché alla revoca delle risorse destinate a interventi che non rispondono ai requisiti di rendimento di cui al comma 2, lettere a) e b), per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione e, sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti come definite ai sensi dell'articolo 44, comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Le risorse revocate, per le

Art. 80.

annualità e per gli importi già autorizzati, affluiscono al FIAR per la loro destinazione agli interventi con le modalità di cui al comma 4. Per le medesime finalità, entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dall'anno 2024, possono essere adottati ulteriori decreti di cui al presente comma.

4. Le risorse del FIAR sono destinate, mediante riparto, al finanziamento delle infrastrutture da realizzare per gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale di cui al comma 1 che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, nonché delle infrastrutture per le quali sono registrati maggiori costi derivanti dagli adeguamenti progettuali necessari a seguito di specifiche prescrizioni da parte delle competenti autorità.

5. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione degli interventi da finanziare a valere sul FIAR, alla disciplina relativa all'erogazione delle risorse e alla revoca delle risorse stesse in caso di mancato utilizzo nei termini previsti dai cronoprogrammi, nonché alla previsione delle occorrenti variazioni contabili. La revoca non è disposta ove siano comunque intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi dell'articolo 44, comma 7-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai decreti di cui al primo periodo sono allegate le schede degli interventi recanti i cronoprogrammi procedurali e finanziari per la realizzazione degli interventi stessi. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, i decreti di cui al primo periodo sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Ai fini dell'adozione dei decreti di cui al comma 5, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi della procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 80.

7. Per la valutazione dei requisiti di rendimento di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a destinare una quota non superiore allo 0,02 per cento delle risorse annualmente attribuite del FIAR ad attività di studio e di analisi ai fini dell'individuazione delle infrastrutture da finanziare con le risorse del FIAR medesimo.

8. Una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del FIAR è destinata alla realizzazione e alla messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti della rete viaria di province e città metropolitane.

9. Una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del FIAR è destinata a progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane o di miglioramento della qualità del decoro urbano di competenza degli enti locali. A tale fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un bando per stabilire:

a) la procedura per la presentazione dei progetti;

b) la documentazione da allegare ai progetti da parte dei comuni interessati;

c) i criteri di valutazione dei progetti, tra i quali:

1) il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive;

2) la tempestiva esecutività degli interventi sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

3) la capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati nonché di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati.

10. Per la selezione dei progetti presentati ai sensi del comma 9, ammissibili al finanziamento, con decreto del Ministro

Art. 80.

delle infrastrutture e dei trasporti è costituita una commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun gettone di presenza, indennità, rimborso di spese e ogni altro emolumento comunque denominato.

11. La commissione istituita ai sensi del comma 10 seleziona i progetti, con indicazione delle priorità. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati i progetti ammissibili al finanziamento ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi comprese quelle a valere sul FIAR, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa o di mancata alimentazione dei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, ai sensi dei commi da 1 a 11, e a riassegnare al FIAR le somme eventualmente revocate e versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte dei soggetti beneficiari.

Art. 81.**Art. 81.**

(Trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa)

1. All'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è rifinanziato per l'importo di 100 milioni di

Art. 81.

euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di contribuire alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui al comma 2, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 tenendo conto, per le compensazioni relative all'anno 2021, dei contributi assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti ».

2. Al fine di permettere il completamento della tratta T2, la realizzazione della tratta T1 e l'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della Linea C della metropolitana di Roma, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di 450 milioni di euro per l'anno 2032. Gli importi di cui al primo periodo costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al medesimo periodo. Agli eventuali maggiori costi per i materiali necessari per la realizzazione dell'opera provvedono Roma Capitale e la regione Lazio. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'ero-

Art. 81.

gazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 82.**Art. 82.**

(Disposizioni in materia di collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente)

1. Al fine di rilanciare l'economia del Paese attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria e di contribuire agli obiettivi dell'Unione europea in materia di rete transeuropea dei trasporti di cui al regolamento (CE) n. 1315/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, il collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente ed opere connesse è opera prioritaria e di preminente interesse nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera sono reiterati, ad ogni effetto di legge, i vincoli imposti con l'approvazione del progetto preliminare dell'opera e successivamente prorogati.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al termine di cui al comma 4 sono sospesi i giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società Stretto di Messina Spa sottoscrive l'integrale rinuncia alle azioni, alle domande e ai giudizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, a completa tacitazione di ogni diritto e pretesa.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società di cui al comma 3 è altresì autorizzata a definire la rinuncia alle azioni, alle domande e ai giudizi da parte del contraente generale, degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa

Art. 82.

nei giudizi pendenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, nonché delle ulteriori pretese in futuro azionabili in relazione ai contratti sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla definizione della rinuncia non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Alla scadenza del termine di cui al comma 4, indipendentemente dall'esito delle procedure di cui al medesimo comma 4, è revocato lo stato di liquidazione della società di cui al comma 3 con effetto dalla medesima data in deroga all'articolo 2487-ter, secondo comma, del codice civile. Il commissario liquidatore resta in carica in qualità di Commissario straordinario del Governo per la gestione ordinaria della società nelle more della nomina degli organi sociali ai sensi del primo periodo del comma 6. A tal fine, il Commissario straordinario si avvale della dotazione di mezzi e di personale della società.

6. Entro trenta giorni dalla revoca di cui al comma 5, è convocata l'assemblea dei soci della società di cui al comma 3 per procedere, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, alla nomina degli organi sociali. Dalla nomina degli organi sociali decade il Commissario straordinario di cui al comma 5.

7. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società di cui al comma 3, le società Rete ferroviaria italiana Spa e ANAS Spa sono autorizzate, proporzionalmente alla quota di partecipazione, a sottoscrivere aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale, fino a un importo complessivo non superiore a 50 milioni di euro. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

Art. 83.

(Sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previsto dal codice della strada)

1. In considerazione dell'eccezionale situazione economica, a decorrere dalla data

Art. 83.

Art. 83.

di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2023 e 2024 è sospeso l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, prevista all'articolo 195, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 84.

Art. 84.

(Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026)

1. Al fine di garantire la realizzazione del piano complessivo delle opere da realizzare in funzione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, il primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è sostituito dai seguenti: « Lo scopo statutario è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

2. I rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di-

Art. 84.

sposti ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono destinati al finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022.

3. È autorizzata la spesa complessiva di 400 milioni di euro, di cui 120 milioni per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026, per il finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 e per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Il comma 7-*quater* dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente:

« 7-*quater*. Il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-*bis* e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al primo periodo rimangono nella disponibilità del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti ».

5. All'articolo 10, comma 3-*septiesdecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge

Art. 84.

25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « Al fine di consentire lo svolgimento, per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Al fine di consentire lo svolgimento, per gli anni 2022, 2023 e 2024 » e le parole: « nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 ».

Art. 85.

Art. 85.

(Disposizioni per il sostegno del settore dell'autotrasporto)

1. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata al riconoscimento di un contributo alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto, volto a mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati per l'esercizio delle predette attività. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e trasporti.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

Art. 86.

Art. 86.

(Finanziamento del lotto costruttivo n. 3 della linea ferroviaria Torino-Lione)

1. Entro il 31 marzo anno 2023, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), è autorizzato l'avvio della realizzazione del lotto costruttivo n. 3 dell'intervento « Nuova linea ferroviaria Torino-Lione – sezione internazionale – parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera » ai sensi dell'articolo 2, commi 232 e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'assegnazione delle risorse, presenta apposita relazione concernente i contributi versati dall'Unione europea alla società Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) Sas per l'intervento di cui al primo periodo. A decorrere dall'anno 2024, entro il 31 marzo di ogni anno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone al CIPESS la destinazione dei contributi di cui al secondo periodo versati alla predetta società al 31 dicembre dell'anno precedente, in via prioritaria alla copertura del fabbisogno residuo dei lotti costruttivi del medesimo intervento ovvero ad altri interventi ferroviari previsti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. In tale ultimo caso, le risorse confluiscono al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della società TELT Sas.

Art. 86.**Art. 87.**

(Finanziamento delle tratte nazionali di accesso al tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione)

Art. 87.

1. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 al fine di consentire l'accesso ai contributi da parte dell'Unione europea delle seguenti opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al *tunnel* di base della linea ferroviaria Torino-Lione:

a) « Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione. Opere prioritarie »;

b) « Adeguamento linea storica Torino-Modane. Tratta Bussoleno-Avigliana ».

2. Il contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa indica distintamente i finanziamenti per le opere di cui al comma 1. I contributi dell'Unione europea versati a Rete ferroviaria italiana Spa

Art. 87. concernenti i medesimi interventi sono ri-finalizzati nell'ambito del contratto di programma vigente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa.

Art. 88. Art. 88.

(Finanziamento del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica)

1. Per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari – Catanzaro della strada statale 106 Jonica è autorizzata la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sono individuate le tratte, ossia i lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse medesime, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 89.

(Finanziamento degli interventi sulle strade statali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016)

1. Per la realizzazione degli interventi sulle strade statali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, di cui all'ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 n. 1 del 16 dicembre 2021, ad integrazione degli investimenti previsto dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2023, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per il 2027.

Art. 90.

(Finanziamento degli interventi di adeguamento della strada statale 4 Salaria)

1. Al fine di garantire il collegamento verso i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 per interventi di potenziamento, di riqualificazione e di adeguamento della strada statale 4 Salaria.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sono individuate le tratte, ossia i lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse medesime, previa presentazione, da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria

Art. 89.

Art. 90.

Art. 90.

generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 91.

Art. 91.

(Finanziamento della linea ferroviaria Chiasso-Monza nell'ambito del corridoio Reno-Alpi)

1. In attuazione della dichiarazione di intenti sottoscritta tra Italia e Svizzera il 18 settembre 2014, è autorizzata la spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2023 in favore di Rete ferroviaria italiana Spa per la progettazione della linea ferroviaria Chiasso-Monza nell'ambito del corridoio europeo Reno-Alpi.

Art. 92.

Art. 92.

(Finanziamento del sistema idrico del Peschiera)

1. Per il miglioramento dell'approvvigionamento idrico della città metropolitana di Roma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, da destinare alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, di cui all'allegato IV, n. 8, annesso al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente il nuovo tronco superiore dalle sorgenti alla centrale di Salisano.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sono in-

dividuati gli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 1, le modalità di erogazione e i casi di revoca delle stesse, previa presentazione, da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e al riscontro dei medesimi dati da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 92.

TITOLO VI SANITÀ

Art. 93.**Art. 93.**

(Incremento dell'indennità di pronto soccorso)

1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello

Art. 93. del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

Art. 94. Art. 94.

(Attuazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all'antimicrobico-resistenza 2022-2025)

1. Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel Piano di contrasto all'antimicrobico-resistenza 2022-2025, su cui è in corso di definizione l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Tale somma è ripartita sulla base dei criteri definiti con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 95. Art. 95.

(Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie)

1. Al fine di salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, a decorrere dal 1° marzo 2023, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nel

limite di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Al finanziamento di cui al comma 1 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Art. 96.

(Adeguamento del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci)

1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Per l'anno 2023, una quota dell'incremento di cui al primo periodo, pari a 1.400 milioni di euro, è destinata a contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Alla ripartizione delle risorse di cui al secondo periodo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 650 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

Art. 97.

(Disposizione diretta a modificare il regime di erogabilità del finanziamento in favore

Art. 95.

Art. 96.

Art. 97.

Art. 97. *delle università per il trattamento economico dei medici specializzandi)*

1. All'articolo 9-undecies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « in misura non superiore all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « in misura non superiore al 90 per cento »;

b) dopo le parole: « nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero del valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell'università e della ricerca con decreto direttoriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, ove necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi ».

TITOLO VII

SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA

Art. 98. Art. 98.

(Promozione dell'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche nelle istituzioni scolastiche)

1. Al fine di favorire nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni un primo approccio ai sistemi simbolico-culturali relativi al mondo naturale e artificiale, di potenziare nel sistema di istruzione e formazione l'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), e di favorire l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione terziaria in tali discipline, sostenendo l'eguaglianza tra i sessi, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti, volti a sviluppare e rafforzare le

Art. 98.

competenze nelle discipline STEM, digitali e di innovazione.

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Sono previste specifiche iniziative formative dedicate alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) ».

3. All'articolo 9, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « al fine di promuovere » sono inserite le seguenti: « , con particolare riferimento all'obiettivo di favorire l'equilibrio di genere »;

b) alla lettera *a)*, le parole: « , favorendo l'equilibrio di genere nelle » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione alle ».

4. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

« *c-bis)* conoscere le aree disciplinari relative alle materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) ».

5. Il Ministero dell'istruzione e del merito, anche in coerenza con la risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla promozione della parità tra donne e uomini in materia di istruzione e occupazione nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM), promuove le seguenti misure:

a) entro il 30 giugno 2023, definizione di linee guida per l'introduzione nel piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia di azioni dedicate a rafforzare nei curricula lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche legate agli specifici campi di esperienza e l'apprendimento delle discipline STEM;

b) azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in particolare in occasione della celebra-

Art. 98.

zione nelle istituzioni scolastiche e educative della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio nelle discipline STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse, superando gli stereotipi di genere;

c) creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline STEM.

6. Le iniziative di cui al comma 5 sono attuate nell'ambito delle linee di investimento previste nella missione 4, componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimenti 1.4, 1.5, 2.1 e 3.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti delle risorse previste per i citati singoli investimenti, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027 e delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.

7. Dall'attuazione dei commi da 1 a 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 99.**Art. 99.**

(Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

«5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità

Art. 99.

di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 30 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno di cui al primo periodo del comma *5-quater*, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle

Art. 99.

piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche, per i primi tre anni scolastici si applica un correttivo non superiore all'1 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, *5-bis* e *5-ter* del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma *5-quater* o quello di cui al comma *5-quinquies* del presente articolo definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e *5-bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma *5-quater* o quello di cui al comma *5-quinquies* definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente ».

2. I risparmi conseguiti mediante l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo confluiscono, previo accertamento degli stessi, in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e possono essere destinati ad incrementare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica, il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi, il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico. Le risorse del fondo istituito ai sensi del primo periodo sono ripartite annualmente con decreto del Mi-

nistro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I risparmi accertati sono iscritti nel medesimo fondo con uno o più decreti di variazione compensativa adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 99.**Art. 100.****Art. 100.**

(Misure in materia di istruzione e merito)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, da adottare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma.

2. Le attribuzioni previste dall'articolo 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti. Una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziato dalla presente legge, pari a 4,2 milioni di euro, è destinata, a decorrere dall'anno 2023, all'incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 101.

Art. 101.

(Misure in materia di università e borse di studio)

1. Il comma 977 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

« 977. Nel caso in cui il comparto delle università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, i limiti di cui al comma 971, per gli enti che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato, il Ministero dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie di ciascun anno successivo a quello di riferimento, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità ».

2. All'articolo 64, comma 6-ter.1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità del primo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ».

3. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

TITOLO VIII

TURISMO, SPORT, CULTURA
E INFORMAZIONE**Art. 102.**

Art. 102.

(Fondo per interventi di ammodernamento, sicurezza e dismissione di impianti di risalita e di innevamento)

1. Al fine di promuovere l'attrattività turistica e di incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, garantendo la sicurezza degli impianti, è istituito, nello stato di previsione del Mini-

Art. 102.

stero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alle imprese esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, al fine di realizzare interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione, volti a garantire adeguati livelli di sicurezza.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate anche alla dismissione degli impianti di risalita non più utilizzati od obsoleti e, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, allo sviluppo di progetti di *snow-farming*.

3. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad esso collegati, il cronoprogramma procedurale, coerente con gli stanziamenti previsti dal comma 1, nonché le modalità di revoca dei contributi.

Art. 103.**Art. 103.**

(Aiuti di Stato per l'emergenza del COVID-19 e recupero degli aiuti corrisposti in eccesso rispetto ai massimali)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalla sezione 3.1 – « Aiuti di importo limitato » della comunicazione C(2020)1863 della Commissione, del 19 marzo 2020, recante quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19:

a) articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

Art. 103.

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

c) articolo 6-*bis*, commi 3 e 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

2. Gli aiuti di cui al comma 1, fruiti alle condizioni e nei limiti previsti nella sezione 3.1 della citata comunicazione C(2020)1863, possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima sezione.

3. In caso di superamento dei massimali previsti dalla citata comunicazione C(2020)1863 della Commissione, del 19 marzo 2020, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.

4. In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto ai sensi del comma 3, il corrispondente importo è detratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare devono essere sommati gli interessi di recupero maturati fino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare deve essere effettivamente riversato.

5. In caso di restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante con le modalità previste dai commi 3 e 4, non si applicano sanzioni.

6. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 1 a 5 ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 della citata comunicazione C(2020)1863.

7. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applica la definizione di

Art. 103.

impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

8. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 1 a 7 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 104.**Art. 104.**

(Fondo per accrescere il livello e l'offerta professionale nel turismo)

1. Al fine di favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo nonché di agevolare l'inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire, denominato « Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo », con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalità:

a) riqualificazione del personale già occupato nel settore e formazione di nuove figure professionali anche attraverso percorsi formativi e scuole di eccellenza, corsi di alta formazione e specializzazione, volti a formare figure professionali dotate di una preparazione di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vitivinicoli della tradizione e della cultura italiane;

Art. 104.

b) iniziative per il rafforzamento delle competenze degli operatori del settore attraverso cicli di aggiornamento continuo;

c) iniziative a supporto dell'inserimento nel mercato del lavoro;

d) iniziative per favorire l'ampliamento dei bacini di offerta di lavoro.

3. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 105.**Art. 105.**

(Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, il Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall'Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 106.**Art. 106.**

(Fondo per il turismo sostenibile)

1. Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo

Art. 106.

e del turismo sostenibile, che mirino a minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito il Fondo per il turismo sostenibile, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono destinate alle seguenti finalità:

a) rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l'attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo;

b) favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di riduzione delle emissioni per il turismo;

c) sostenere le strutture ricettive e le imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

2. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

Art. 107.

(Misure a sostegno dello sport italiano)

1. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di cui 1 milione di euro è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.

2. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30

Art. 107.

Art. 107.

dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro e secondo le modalità di cui al comma 623 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 2019.

3. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « 31 marzo 2022 » sono inserite le seguenti: « e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 10.000 euro »;

b) dopo le parole: « primo trimestre 2022 » sono inserite le seguenti: « e a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023 ».

4. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: « 60 milioni di euro per il 2022 » sono inserite le seguenti: « e di 25 milioni di euro per l'anno 2023 ».

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

6. Al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, in ambito economico, sociale e ambientale, favorendo la crescita sostenibile e inclusiva e la transizione ecologica ed energetica del settore dello sport, la dotazione del fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno

degli anni dal 2023 al 2026, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le finalità di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Art. 107.

Art. 108.

Art. 108.

(Acquisto di beni culturali nell'esercizio del diritto di prelazione)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 574, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Art. 109.

Art. 109.

(Contabilità speciali per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

.....
.....
.....

Art. 110.

Art. 110.

(Spese relative alle tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali)

1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, dopo le parole: « nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri » sono aggiunte le seguenti: « , a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

2. Il Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 75.883.298 euro per l'anno 2023 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

TITOLO IX

DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE

CAPO I

MISURE PER LA DIFESA NAZIONALE

Art. 111.

Art. 111.

(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati negli anni 2020 e 2021 con concorso straordinario)

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, fino al 30 giugno 2023.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 5.726.703 euro per l'anno 2023.

Art. 112.

Art. 112.

(Disposizioni in materia di Cassa di previdenza delle Forze armate)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1913:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, le parole: « decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 » e le parole: « gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati e i carabinieri » sono sostituite dalle seguenti: « gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati, i sovrintendenti,

Art. 112.

gli appuntati in servizio permanente e i carabinieri »;

1.2) alla lettera *e*), dopo le parole: « fondo di previdenza » è inserita la seguente: « sovrintendenti, »;

1.3) dopo la lettera *g*) è aggiunta la seguente:

« *g-bis*) fondo di previdenza graduati dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. È iscritto d'ufficio ai pertinenti fondi di cui al comma 1 anche il personale militare richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 806. Il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di avvenuto richiamo in servizio »;

3) al comma 3, dopo le parole: « anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio » sono aggiunte le seguenti: « , salvo quanto previsto dal comma *1-bis* »;

4) il comma *3-bis* è sostituito dai seguenti:

« *3-bis*. L'iscrizione d'ufficio non si attua nei confronti del personale che, in ragione degli anni residui di servizio effettivo, non ha la possibilità di maturare il diritto all'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, comma 1.

3-ter. Il personale militare impiegato a tempo indeterminato, ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, che rientra nel ruolo di provenienza è iscritto al relativo fondo di previdenza se, in ragione degli anni di servizio residui, può maturare il diritto all'indennità supplementare ai sensi dell'articolo 1914 del presente codice. Il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di reinscrizione nei ruoli di provenienza »;

b) all'articolo 1914:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. Al personale militare iscritto da almeno sei anni ai fondi previdenziali di

Art. 112.

cui all'articolo 1913, che cessa dal servizio, è dovuta un'indennità supplementare »;

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Per i periodi di contribuzione antecedenti al 31 dicembre 2022, l'indennità di cui al comma 1 è liquidata in base all'aliquota del 2 per cento dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell'80 per cento, moltiplicato per gli anni di iscrizione al fondo maturati a tale data.

2-bis. Per i periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 2022, l'indennità di cui al comma 1 è liquidata in base alle aliquote percentuali di seguito riportate dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell'80 per cento, moltiplicate per gli anni di iscrizione al fondo maturati a decorrere dal 1° gennaio 2023:

a) 2 per cento per gli iscritti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *g)* e *g-bis)*;

b) 2,5 per cento per gli iscritti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere *b)*, *d)* e *f)*;

c) 3 per cento per gli iscritti al fondo previdenziale di cui all'articolo 1913, comma 1, lettera *e)*.

2-ter. Ai fini di cui ai commi 2 e *2-bis*, le frazioni di anno sono calcolate in mesi e le frazioni di mesi con numero di giorni non inferiore a quindici sono arrotondate per eccesso. Conseguentemente, le aliquote percentuali di cui ai commi 2 e *2-bis* sono ridotte in dodicesimi »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'indennità di cui al comma 1 è ordinariamente corrisposta all'atto della cessazione dal servizio. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta motivata del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, il termine di corresponsione di cui al prece-

dente periodo può essere differito fino a un massimo di ventiquattro mesi »;

c) all'articolo 1915, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. L'assegno speciale non spetta agli ufficiali iscritti al relativo fondo previdenziale in data successiva al 1° gennaio 2023 »;

d) all'articolo 1916:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il personale di cui all'articolo 1913, comma 1, contribuisce obbligatoriamente ai fondi previdenziali ivi previsti in ragione delle percentuali di seguito stabilite, calcolate sull'80 per cento dello stipendio annuo lordo effettivamente percepito, comprensivo della tredicesima mensilità:

a) 3 per cento, per i fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) 2 per cento, per i fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere e) e g-bis) »;

2) il comma 2 è abrogato;

e) l'articolo 1917 è sostituito dal seguente:

« Art. 1917. — (*Restituzione dei contributi obbligatori*) — 1. Agli iscritti che cessano dal servizio senza avere maturato il diritto all'indennità supplementare sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, rivalutati in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, tra ciascun anno solare cui i contributi si riferiscono e l'anno precedente alla restituzione. Le somme liquidate secondo le modalità di cui al precedente periodo sono reversibili »;

f) l'articolo 1917-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 1917-bis. — (*Trattamento previdenziale a seguito del passaggio tra ruoli*) — 1. Il personale militare di cui all'articolo 1913

Art. 112.

che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza.

2. Il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare è riconosciuto alla data di cessazione dal servizio computando il numero di anni complessivi di contribuzione al pertinente fondo nei diversi ruoli.

3. L'importo dell'indennità supplementare è a carico di ciascun fondo in quota proporzionale ai periodi di contribuzione »;

g) all'articolo 1918, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. I proventi di cui al comma 1 possono essere impiegati, nell'ambito della somma globale annua fissata al principio di ogni esercizio dal Ministro della difesa in relazione alle disponibilità e ai risultati dei bilanci, per concedere sussidi da erogare a favore dei militari iscritti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913 al verificarsi di gravi e documentate esigenze »;

h) l'articolo 1919 è abrogato;

i) al libro settimo, titolo V, dopo l'articolo 1920 è aggiunto il seguente:

« Art. 1920-bis. – (Fondo per la sostenibilità della Cassa di previdenza delle Forze armate) – 1. Per garantire la sostenibilità finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo alimentato dalle risorse di cui all'articolo 619 del presente codice, in relazione alla riduzione dei contributi versati alla predetta Cassa in applicazione della legge 31 dicembre 2012, n. 244 »;

l) dopo l'articolo 2262-bis è inserito il seguente:

« Art. 2262-ter. – (Disposizioni transitorie in materia di soppressione dell'assegno speciale per gli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri) – 1. Al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, è percettore dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915 è riconosciuto il diritto di optare, in sostituzione dello stesso, per una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata moltiplicando il 60 per cento dell'importo an-

Art. 112.

nuo dell'assegno speciale in godimento per i coefficienti corrispondenti al sesso e all'età dell'avente diritto di cui alla tavola di mortalità elaborata dall'Istituto nazionale di statistica, riferita alla popolazione italiana residente per l'anno 2019, e calcolata al 1° dicembre dell'anno nel quale si esercita l'opzione.

2. Al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, è cessato dal servizio con diritto a pensione, ma non è ancora percettore dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915, è riconosciuto il diritto di optare tra lo stesso assegno speciale e una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata moltiplicando il 50 per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale previsto per il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio alla data del 31 dicembre 2022, per i seguenti fattori:

a) il coefficiente di cui alla tavola di mortalità dell'Istituto nazionale di statistica, riferita alla popolazione italiana residente per l'anno 2019, corrispondente al sesso e all'età dell'avente diritto, indicato al 1° dicembre dell'anno in cui l'interessato compirà un'età pari a quella posseduta al congedo aumentata di otto anni e comunque non inferiore a sessantacinque;

b) l'anzianità contributiva al fondo previdenziale di cui all'articolo 1913, comma 1, lettera *a)*, posseduta al 31 dicembre 2022, con un massimo di quaranta anni, rapportata a 40. L'eventuale anzianità maturata in altri fondi non è considerata utile al calcolo della maggiorazione.

3. Al personale in servizio al 31 dicembre 2022, in luogo dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915, è riconosciuta una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata ai sensi del comma 2.

4. Il diritto a esercitare le opzioni di cui ai commi 1 e 2 è esercitato entro il mese di settembre di ogni anno ed è irrevocabile. La maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914 è liquidata e corrisposta agli interessati entro il 31 dicembre dell'anno nel quale il diritto di opzione è esercitato. Le maggiorazioni del-

Art. 112.

l'indennità supplementare, di cui ai commi 1, 2 e 3, sono reversibili ».

2. La costituzione del fondo previdenziale di cui alla lettera *g-bis*) del comma 1 dell'articolo 1913 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotta dal comma 1 del presente articolo, decorre dal 1° gennaio 2023.

3. Il diritto alle prestazioni di cui agli articoli 1914, 1917 e 1917-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo codice.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o è stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato.

5. Nelle more dell'adeguamento del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo, il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza, disciplinato dall'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, è integrato da un membro della categoria dei graduati per ciascuna Forza armata, con diritto di voto.

Art. 113.**Art. 113.**

(Misure per assicurare l'attuazione degli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato)

1. Al fine di assicurare adeguata copertura finanziaria agli interventi già finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per interventi infrastrutturali destinati a soddisfare

Art. 113.

le esigenze della Polizia di Stato, in ragione dell'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali di costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché per fare fronte ai maggiori fabbisogni scaturiti dall'aggiornamento infrannuale dei prezzari regionali, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato a soddisfare le specifiche esigenze sopra richiamate, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

2. Con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le finalità indicate dal medesimo comma.

Art. 114.

(Istituzione del fondo per le esigenze del centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati)

Art. 114.

1. Al fine di provvedere alle esigenze del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo per le esigenze del citato centro, con una dotazione pari a 2,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il fondo è annualmente ripartito in relazione alle attività da svolgere nell'anno di riferimento.

2. Al fine di disporre di specifiche professionalità da impiegare nella gestione quotidiana delle attività del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione, in deroga al limite di cui

Art. 114.

all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di unità di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui, nel limite di spesa di 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

CAPO II

MISURE PER LA SICUREZZA
NAZIONALE**Art. 115.**

Art. 115.

(Risorse per assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra)

1. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale *standard* Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, e l'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella LTE *Public Safety*, è autorizzata la spesa di 33.324.521 euro per l'anno 2023, di 46.655.957 euro per l'anno 2024, di 50.417.925 euro per l'anno 2025, di 64.946.499 euro per l'anno 2026 e di 16.173.315 euro per l'anno 2027.

Art. 116.

Art. 116.

(Accoglienza dei profughi dall'Ucraina)

1. Lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in

Art. 116.

conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è prorogato al 3 marzo 2023, termine di vigenza degli effetti della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022. Eventuali ulteriori proroghe di tale termine, finalizzate ad assicurare l'allineamento temporale delle misure nazionali con le eventuali proroghe dei citati effetti che potrebbero essere adottate dall'Unione europea, possono essere adottate con le modalità previste dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

2. All'articolo 31, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «con termine non oltre il 31 dicembre 2022» sono soppresse.

3. Allo scopo di assicurare la prosecuzione delle attività e delle misure di cui ai commi 1 e 2 garantendo la continuità della gestione emergenziale, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per fronteggiare la situazione emergenziale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, fermi restando i termini temporali di applicazione delle attività e delle misure medesime.

Art. 117.

(Disposizioni per lo sviluppo di tecnologia robotica per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di sviluppare la capacità operativa delle squadre di intervento del Corpo

Art. 117.

Art. 117. nazionale dei vigili del fuoco con l'uso di nuove tecnologie, è autorizzata, nell'ambito del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 22 milioni di euro per l'anno 2025.

Art. 118. Art. 118.

(Investimenti tecnologici per il miglioramento della capacità di risposta negli scenari di incendio)

1. In relazione alla necessità di rafforzare le capacità operative delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi mediante nuove dotazioni tecnologiche, è autorizzata, nell'ambito dell'azione « Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco » del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023, di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro per l'anno 2025.

Art. 119. Art. 119.

(Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana)

1. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo

di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

Art. 119.**Art. 120.****Art. 120.**

(Ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri)

1. Al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei decreti di espulsione dello straniero, il Ministero dell'interno è autorizzato ad ampliare la rete dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'articolo 14, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Ai fini di cui al comma 1, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 5.397.360 euro per l'anno 2023, di 14.392.960 euro per l'anno 2024 e di 16.192.080 euro per l'anno 2025. Per le ulteriori spese di gestione derivanti dall'applicazione del comma 1, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 260.544 euro per l'anno 2023, di 1.730.352 euro per l'anno 2024 e di 4.072.643 euro per l'anno 2025.

Art. 121.**Art. 121.**

(Misure in materia di riconoscimento di protezione internazionale)

1. In considerazione delle eccezionali esigenze di accoglienza determinatesi per l'ingente afflusso di richiedenti asilo nel territorio nazionale durante l'anno 2022 e per il perdurare della crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in

Art. 121.

Ucraina, al fine di assicurare la funzionalità delle questure, delle commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo, il Ministero dell'interno è autorizzato a prorogare, fino al 27 marzo 2023, anche in deroga all'articolo 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i contratti di prestazione di lavoro a termine stipulati in base all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 883 del 31 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2.272.418,14 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al medesimo comma 1.

Art. 122.**Art. 122.**

(Disposizioni per l'aggiornamento e il potenziamento del sistema di risposta al rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico)

1. Al fine di fronteggiare le esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai fini del potenziamento e dell'aggiornamento del sistema di risposta alle emergenze derivanti dalla presenza di agenti di tipo nucleare, biologico, chimico e radiologico, è autorizzata, nell'ambito dell'azione « Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva » del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 7 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025.

Art. 123.

Art. 123.

(Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell'interno)

1. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e delle procedure di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare per l'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di 37.259.690 euro, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle menzionate procedure, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

TITOLO X

MISURE IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 124.

Art. 124.

(Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata)

1. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, per assicurare il soddisfa-

Art. 124.

cimento delle istanze presentate ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 14 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2022.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 2, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente

comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio ».

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio previsti dall'allegato E alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 125.

(Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica)

1. Al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori, il fondo denominato « Programma sperimentale Mangiaplastica », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dall'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro per l'anno 2024.

Art. 126.

(Finanziamenti per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea)

1. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione

Art. 124.

Art. 125.

Art. 126.

Art. 126.

degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dello Stato italiano in relazione al trattamento delle acque reflue urbane, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 a favore del Commissario unico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

2. Le risorse finanziarie iscritte anche in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica negli esercizi finanziari dal 2020 al 2023 destinate, a qualsiasi titolo, al completamento di adeguati sistemi di reti fognarie e al trattamento delle acque reflue, da destinare alle regioni Sicilia, Campania e Calabria oggetto delle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dello Stato italiano in relazione al trattamento delle acque reflue urbane, sono trasferite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulla contabilità speciale n. 6056 intestata al Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Il Commissario unico, entro il 30 giugno 2023, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un documento relativo alla ricognizione degli interventi realizzati con indicazione dei costi, delle fonti finanziarie e dei codici unici di progetto, provvedendo all'allineamento delle informazioni contenute nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 127.**Art. 127.**

(Fondo per il contrasto del consumo di suolo)

1. Al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la

rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il « Fondo per il contrasto del consumo di suolo », con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 1 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalità di revoca delle risorse.

Art. 127.**Art. 128.**

(Finanziamento delle attività strategiche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)

Art. 128.

1. Al fine di consentire l'espletamento delle attività strategiche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, comprese quelle connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata a favore del medesimo Istituto la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

TITOLO XI

MISURE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA E A ORGANISMI INTERNAZIONALI

Art. 129.

(Disposizioni in materia di personale in servizio all'estero)

Art. 129.

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito,

Art. 129.

con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 143, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il personale in servizio nelle residenze di cui all'articolo 144, primo comma, secondo periodo, fruisce, nell'arco di un anno, di almeno due periodi di ferie obbligatoriamente trascorsi in un Paese diverso da quello di servizio »;

b) all'articolo 144, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con le modalità di cui al primo periodo possono essere individuate residenze particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità »;

c) all'articolo 171, comma 5, dopo la parola: « esistono » sono inserite le seguenti: « comprovate difficoltà di copertura o » e le parole: « l'80 » sono sostituite dalle seguenti: « il 120 »;

d) all'articolo 179:

1) al comma 1, le parole da: « , e che sostiene » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « è accordato, a domanda, un rimborso delle spese scolastiche sostenute per l'iscrizione e la frequenza fino al completamento dell'anno scolastico »;

2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nell'ipotesi di cui al comma 1, il rimborso per un anno scolastico completo non eccede i tre mezzi della maggiorazione percepita ai sensi dell'articolo 173, comma 3, per ogni figlio a carico »;

e) all'articolo 181, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Nelle residenze di cui all'articolo 144, primo comma, secondo periodo, i termini di cui al comma 1 del presente articolo sono dimezzati e il beneficio di cui al medesimo comma spetta due volte l'anno »;

f) l'articolo 193 è sostituito dal seguente:

« Art. 193. — (*Viaggi aerei*) — 1. Per i percorsi in aereo spetta a tutto il personale il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore all'economica nel caso di viaggi di durata superiore alle 5 ore, in classe economica negli altri casi.

2. Quando il dipendente rinuncia al contributo di cui all'articolo 199, per il viaggio aereo di trasferimento spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari a carico che viaggiano anche separatamente. Il rimborso spetta nel limite massimo di quattro colli a persona in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia. Nel caso di cui all'articolo 170, quinto comma, il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito spetta per un massimo di due colli per dipendente ».

3. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di 22,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Art. 130.

(Attuazione interventi connessi alla presidenza italiana al G7)

1. Per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G7, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 40 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro per l'anno 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del G7, per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, da concludersi entro il 31 dicembre 2025. Per le finalità di cui al presente comma, la Delegazione per la presidenza italiana del G7 può stipulare, nell'ambito

Art. 129.

Art. 130.

Art. 130.

dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile ovvero avvalersi del supporto specialistico della società Eutalia Srl.

TITOLO XII

MISURE IN MATERIA DI SISMA

Art. 131.

Art. 131.

(Disposizioni a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022)

1. Ad integrazione delle risorse assegnate a legislazione vigente, finalizzate a far fronte agli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e di Pesaro e Urbino e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera *d*), e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera *e*), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 2022, intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 della medesima ordinanza. Gli interventi sono approvati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate, con le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179.

Art. 132.

Art. 132.

(Disposizioni in favore dei territori della Sicilia e del Molise colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2018)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziato per l'emergenza.

2. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2023; fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-*bis* e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2023.

Art. 133.

Art. 133.

(Disposizioni in favore dei territori dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2017)

1. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2023. Per le attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *i-bis*, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 4,95 milioni di euro per l'anno 2023.

2. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di 4,9 milioni di euro, di cui:

a) 1,4 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) 1,8 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito,

Art. 133.

con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

c) 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

d) 700.000 euro per le finalità di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

3. Le misure previste dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come integrate dall'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano, fino al 31 dicembre 2023, anche nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. I relativi termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni di euro per l'anno 2024, di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 80 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per l'anno 2027 ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e per la ricostruzione pubblica, di cui all'articolo 26 del citato decreto-legge n. 109 del 2018.

Art. 134.**Art. 134.**

(Disposizioni in favore dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016)

1. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,

Art. 134.

n. 229, dopo il comma 4-*sexies* è inserito il seguente:

« 4-*septies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023 ».

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2022 ». A tale fine è autorizzata la spesa di euro 71.800.000 per l'anno 2023.

3. Per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-*quater*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere *b*) e *c*), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 470.000 per l'anno 2023.

5. Per far fronte alle esigenze legate ai compiti e alle funzioni istituzionali della Struttura di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023.

6. Al fine di garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario

Art. 134.

straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Il Commissario straordinario attua quanto previsto dal primo periodo con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

7. Al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera *a*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come incrementata dall'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ulteriormente incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2047, di 400 milioni di euro per l'anno 2048 e di 500 milioni di euro per l'anno 2049.

8. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2022 e 2023 » e le parole: « e al quinto anno » sono sostituite dalle seguenti: « , al quinto e al sesto anno ».

9. Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzato l'utilizzo, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2023, delle risorse disponibili nella contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

10. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « fino all'anno d'imposta 2021 » sono sostituite

Art. 134.

dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2022 »;

b) al secondo periodo, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 ».

11. Per l'anno 2023, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è incrementato, per l'anno 2023, di 4 milioni di euro.

12. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

13. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

14. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 12 e 13 del presente articolo nel limite di spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2023.

15. Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.

16. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».

17. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

Art. 134.

dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

18. All'articolo 28-*bis*, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

19. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2022 e 2023 ».

20. All'articolo 13-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024, ferme restando le scadenze previste per i contratti in essere » e le parole da: « onnicomprensivo » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito »;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: « e con » sono sostituite dalle seguenti: « anche utilizzando »;

c) al comma 1, terzo periodo, le parole: « per l'anno 2022 » sono soppresse;

d) al comma 2, le parole: « per l'anno 2022 » sono soppresse.

21. All'articolo 57, comma 3-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: « è effettuato » sono inserite le seguenti: « con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo » e dopo le parole: « del presente decreto » sono aggiunte le seguenti: « ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica ».

Art. 135.

Art. 135.

(Disposizioni in favore dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2023 nel limite di spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023.

3. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2023 » e le parole: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 200.000 euro per l'anno 2023 ».

4. Per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applica, anche relativamente all'anno 2023, la sospensione prevista dall'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle

Art. 135.

finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2023, compresi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al primo periodo sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

5. Per i comuni dei territori dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 8, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

6. È autorizzata la spesa di 14,2 milioni di euro per l'anno 2023 per spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, al contributo di autonoma sistemazione, all'assistenza alla popolazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012.

Art. 136.

Art. 136.

(Disposizioni in favore dei territori dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2009)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «È assegnato un contributo straordinario dell'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 18 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025 »;

b) al comma 2, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «È assegnato un contributo straordinario dell'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 »;

c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contributo di 500.000 euro di cui al sesto periodo è riconosciuto per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ».

2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 9-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è prorogata fino al 31 dicembre 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

3. I termini di cui all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2025 nel limite massimo di spesa di 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata fino all'anno 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025.

TITOLO XIII
REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 137.

Art. 137.

(Incremento del fondo di solidarietà comunale)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 448, le parole: « in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 7.157.513.365 per l'anno 2023 »;

b) al comma 449, lettera *d-quater*), le parole: « 330 milioni di euro nel 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 380 milioni di euro nel 2023 ».

Art. 138.

Art. 138.

(Risorse per la progettazione e l'assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 51-*bis* è inserito il seguente:

« 51-*ter*. Le risorse assegnate agli enti locali ai sensi del comma 51 sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ».

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. A tale fine il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato emana entro il 31 gennaio 2023 apposite linee guida con le modalità e termini di comunicazione al medesimo Dipartimento da parte dei comuni interessati delle esigenze di assi-

stenza tecnica strettamente necessarie all'attuazione dei predetti interventi, per tutto il periodo di riferimento. Qualora le risorse non siano sufficienti a soddisfare le richieste degli enti, si procederà al riparto delle risorse con criteri proporzionali. Con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono assegnate le risorse in favore dei comuni interessati per la realizzazione delle rispettive iniziative di assistenza tecnica. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato alla conclusione degli interventi.

Art. 138.

Art. 139.

Art. 139.

(Conguaglio finale a seguito di certificazione per i ristoranti per il COVID-19)

1. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ».

Art. 140.

Art. 140.

(Disposizioni in materia di TASI)

1. All'articolo 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « Per gli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2020 ».

Art. 141.

Art. 141.

(Adeguamento dei termini per l'attuazione del federalismo regionale alle scadenze pre-

Art. 141.

viste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la parola: « 2023 », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo » e le parole: « Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie »;

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: « Per gli anni dal 2011 al 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2011 al 2026 » e le parole: « A decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo »;

2) al comma 3, le parole: « A decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo » e le parole: « Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie »;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: « A decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo »;

2) al comma 2 le parole: « entro il 31 luglio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 » e le parole: « Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territo-

Art. 141.

riale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie »;

d) all'articolo 13, comma 4, le parole: « Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie »;

e) all'articolo 15:

1) al comma 1, la parola: « 2023 » è sostituita dalle seguenti: « 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo »;

2) al comma 2 le parole: « Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie »;

3) al comma 5, la parola: « 2023 » è sostituita dalle seguenti: « 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo » e le parole: « Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie ».

Art. 142.**Art. 142.**

(Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità)

1. All'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « all'articolo 222 e dei residui » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui ».

Art. 143.**Art. 143.**

(Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Ai fini della completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, il presente articolo disciplina la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali e quale condizione per l'attribuzione di ulteriori funzioni. L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili, ai sensi del comma 3, lettera *c*), del presente articolo, ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

2. Ai fini di cui al comma 1 è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le riforme

Art. 143.

istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'Unione province d'Italia (UPI) e il presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), o loro delegati.

3. La Cabina di regia, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

b) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l'insieme delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato;

c) individua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*;

d) determina, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, i LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, ai sensi dell'articolo 1, comma 29-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predisposte secondo il procedimento e le metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) e f) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, in colla-

Art. 143.

borazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni.

4. La Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, sulla base della ricognizione e a seguito delle attività della Cabina di regia poste in essere ai sensi del comma 3, trasmette alla Cabina di regia le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni *standard* nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, secondo le modalità di cui al comma 3, lettera *d*), del presente articolo.

5. Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 3, la Cabina di regia predispone uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni *standard* nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

6. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto è acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. Qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nominano un Commissario entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di dodici mesi, per il completamento delle attività non perfezionate. Nel decreto di nomina sono definiti i compiti, i poteri del Commissario e la durata in carica. Sulla base dell'istruttoria e delle proposte del Commissario, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie propone l'adozione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura di cui al comma 5. Al Commis-

sario non spettano, per l'attività svolta, compensi, indennità o rimborsi di spese.

8. La Cabina di regia e il Commissario si avvalgono del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con funzioni di segreteria tecnica, cui partecipa un rappresentante tecnico per il Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nonché della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'UPI e dell'ANCI. Ai predetti rappresentanti tecnici non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

9. Per le spese di funzionamento derivanti dalle attività di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

Art. 144.

(Disposizioni in materia di regolazione finanziaria con le regioni)

1. Il terzo periodo dell'articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è sostituito dai seguenti: « Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria è definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'annualità 2021. Per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità ».

2. Il terzo periodo del comma 64 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dai seguenti: « Per ciascuno degli anni dal

Art. 143.

Art. 144.

Art. 144.

2016 al 2022, la regolazione finanziaria è definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'anno 2021. Per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità ».

3. In caso di controversie, definite con sentenza passata in giudicato ovvero con transazione, relative all'accertamento del diritto di una regione al riversamento diretto del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a far fronte agli eventuali oneri da queste derivanti mediante utilizzo delle risorse allo scopo accantonate sul proprio bilancio.

Art. 145.**Art. 145.**

(Disposizioni in materia di segretari comunali)

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale,

Art. 145.

n. 89 del 9 novembre 2021, è autorizzato ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

2. L'iscrizione all'Albo dei borsisti aggiuntivi ai sensi del comma 1 avviene con le modalità previste dal comma 8 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 1 resta applicabile la disciplina prevista dall'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del corso-concorso di formazione e di tirocinio pratico.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e, in particolare, per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026, le risorse di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono essere destinate, con il decreto ivi previsto, anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle predette risorse non può eccedere la data del 31 dicembre 2026.

Art. 146.

Art. 146.

(Oneri di servizio pubblico concernenti la regione Friuli-Venezia Giulia)

1. Per le compensazioni degli oneri di servizi pubblico, di cui all'articolo 1, commi 953 e 954 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,6 milioni di euro per l'anno 2025. La regione Friuli-Venezia Giulia concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, a 2,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2025.

TITOLO XIV

GIUSTIZIA

Art. 147.

Art. 147.

(Dotazione finanziaria a disposizione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dispone, per il proprio funzionamento e per l'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie iscritte a legislazione vigente nella missione "Giustizia", programma "Giustizia civile e penale", azione "Funzionamento uffici giudiziari" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, di una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 ».

Art. 148.

Art. 148.

(Finanziamento di interventi per l'edilizia giudiziaria)

1. Al fine di assicurare l'adeguamento strutturale e impiantistico degli edifici adi-

biti ad uffici giudiziari, anche con riferimento alla normativa antincendio, e di finanziare gli interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica e all'analisi della vulnerabilità sismica dei predetti edifici, nonché per l'ampliamento e la realizzazione di nuove cittadelle giudiziarie e di poli archivistici nel territorio nazionale e per l'acquisizione di immobili dal patrimonio demaniale, da destinare ad uffici giudiziari, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 50 milioni di euro per l'anno 2027.

Art. 148.**Art. 149.****Art. 149.**

(Finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa)

1. Il Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Art. 150.**Art. 150.**

(Compensazione dei debiti degli avvocati)

1. All'articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole: « A decorrere dall'anno 2016, » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2016 al 2022 »;

2) dopo le parole: « 10 milioni di euro annui » sono inserite le seguenti: « e, a decorrere dall'anno 2023, entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui »;

3) dopo le parole: « non ancora saldati, » sono inserite le seguenti: « per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, »;

Art. 150.

4) le parole: « per i dipendenti » sono soppresse;

b) il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia, previste dal testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

TITOLO XV

FONDI

Art. 151.

Art. 151.

(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi – parte corrente e conto capitale)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2023-2025, sono determinati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 152.

Art. 152.

(Fondi)

1. Il Fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, è ridotto di 2.627,713 milioni di euro nell'anno 2023, di 453,10 milioni di euro nell'anno 2024, di 324,50 milioni di euro nell'anno 2025, di 353,60 milioni di euro nell'anno 2026, di 24,89 milioni di euro nell'anno 2027, di 85,40 milioni di euro nell'anno 2028, di 48,10 milioni di euro nell'anno 2029, di 65 milioni di euro nell'anno 2030, di 64,20 milioni di euro nell'anno 2031, di 66 milioni di euro nell'anno 2032 e di 72,30 milioni di euro nell'anno 2033.

Art. 152.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotto di 1.393 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

4. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, per la copertura degli interventi di competenza dei Ministeri in coerenza con gli obiettivi indicati nella manovra di bilancio.

TITOLO XVI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 153.**Art. 153.**

(Misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio anche relative all'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022)

1. Le riduzioni di spesa di cui ai commi da 2 a 14, quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica, concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, per la definizione degli obiettivi di spesa 2023-2025 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria assicura, mediante la riorganizzazione e l'incremento dell'efficienza dei servizi degli istituti penitenziari presenti in tutto il territorio nazionale, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 9.577.000 euro per l'anno 2023, a 15.400.237 euro per l'anno 2024 e a 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

3. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità assicura, mediante l'incremento dell'efficienza dei processi di lavoro nell'ambito delle attività

Art. 153.

per l'attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'autorità giudiziaria e la razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 331.583 euro per l'anno 2023, a 588.987 euro per l'anno 2024 e a 688.987 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. Alla luce del completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i-bis*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni sono ridotte di 1.575.136 euro annui a decorrere dal 2023.

5. A decorrere dall'anno 2023, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, mediante l'incremento dell'efficienza delle strutture interne deputate a favorire gli investimenti pubblici, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 24 milioni di euro. A tal fine, sono abrogati i commi da 179 a 183 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

6. L'Agenzia delle entrate, con apposito provvedimento del direttore, previa verifica, per gli aspetti finanziari, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede alla riorganizzazione dei servizi, all'ottimizzazione e digitalizzazione dei processi, nonché alla razionalizzazione delle sedi territoriali. Dal provvedimento di cui al primo periodo sono conseguiti risparmi strutturali di spesa per un ammontare non inferiore a euro 25.241.000 per l'anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024. L'Agenzia delle entrate rende conto semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato di avanzamento del processo di attuazione del presente comma ed effettua annualmente un versamento all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a euro 25.241.000 per l'anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

7. Al fine di potenziare l'efficienza e migliorare la gestione delle strutture operative dislocate nel territorio nazionale, tenuto conto delle misure da adottare ai sensi del comma 6, a decorrere dall'anno

Art. 153.

2023, al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 6, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a incrementare di 12,7 milioni di euro le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia stessa, da destinare esclusivamente al finanziamento delle posizioni organizzative e professionali previste dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

8. All'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « e all'importo di 10.883.900 euro a decorrere dall'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , all'importo di 10.883.900 per l'anno 2022 e all'importo di 9.883.900 euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».

9.

.....

10. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « a decorrere da gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2024 », le parole: « nonché, a decorrere dal 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « nonché, a decorrere dal 2025, », le parole: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 » e le parole: « a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 »;

b) al comma 4, le parole: « e comunque entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque entro il 31 dicembre 2024 ».

11. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « con una

Art. 153.

durata massima fino al 31 dicembre 2024 » e le parole: « per gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 ».

12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 80 milioni di euro per l'anno 2023, di 90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

13. All'articolo 5, comma 3, della legge 12 luglio 2011, n. 112, le parole da: « nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ».

14. Le competenze attribuite ai sensi dell'articolo 21, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si interpretano come assoggettate al regime di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché escluse dalla disciplina di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

15. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, al fine di potenziare le competenze delle amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, su richiesta delle predette amministrazioni interessate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato:

a) a partire dall'anno 2024, almeno per l'80 per cento, al finanziamento delle

Art. 153.

assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 Comparto Funzioni centrali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle vacanze di organico, nonché nel rispetto dell'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; con i medesimi decreti di cui al primo periodo è autorizzata l'assunzione delle corrispondenti unità di personale;

b) per l'eventuale restante quota, al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione.

16. A valere sul fondo di cui al comma 15, è autorizzata la spesa di 1.250.000 per l'anno 2023, di euro 1.562.500 per l'anno 2024 e di euro 1.875.000 annui a decorrere dall'anno 2025 a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero.

17. Nelle more delle assunzioni di cui al comma 15, lettera *a)*, per il solo anno 2023, i Ministeri possono utilizzare le risorse a disposizione anche solo per le finalità di cui alla lettera *b)* del medesimo comma. Ai fini dell'attuazione del comma 15, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 154.

(Misure in materia di Strategia nazionale di cybersicurezza)

1. Al fine di dare attuazione alla Strategia nazionale di cybersicurezza, adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2022, e di rendere effettivo il relativo piano di implementazione, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze i seguenti Fondi da ripartire:

a) Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, destinato

Art. 154.

Art. 154.

a) finanziare, anche ad integrazione delle risorse già assegnate a tale fine, gli investimenti volti al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, nonché l'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 90 milioni di euro per l'anno 2024, di 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui dal 2026 al 2037;

b) Fondo per la gestione della cybersicurezza, destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale indirizza, coordina e monitora l'attuazione del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza. A tal fine, sviluppa una rilevazione dei fabbisogni finanziari necessari alle amministrazioni individuate come attori responsabili nell'ambito del predetto piano.

3. I Fondi di cui al comma 1 sono assegnati alle amministrazioni individuate dal Piano di cui al comma 2, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. In relazione al monitoraggio di cui al comma 2, le risorse assegnate alle amministrazioni ai sensi del presente comma, possono essere revocate mediante l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e riassegnate con le modalità previste dal predetto decreto.

4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, le risorse di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

PARTE II

SEZIONE II: APPROVAZIONE
DEGLI STATI DI PREVISIONE

Art. 155.

Art. 155.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2023, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 156.

Art. 156.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 105.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 100.000 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.000 milioni di euro per l'anno 2025.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2023, rispettivamente, in 4.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 34.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2023, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifi-

Art. 156.

cazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato, per l'anno finanziario 2023, in 150.000 milioni di euro.

6. Per l'anno 2023, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può assumere è fissato in 225.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2022 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2023, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 1.920 milioni di euro, 500 milioni di euro e 8.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2023, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2023, nell'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri de-

Art. 156.

creti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria », nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei *referendum* dal programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2023, ai capitoli del Titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale », nell'ambito

Art. 156.

della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

13. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », nonché nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

14. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

15. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2023, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, agli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

16. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa

Art. 156.

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2023, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

18. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo ».

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale », e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe ope-

Art. 156.

razioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

20. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la « Sezione paralimpica Fiamme Gialle ».

21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di residui e di cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni « Competitività e sviluppo delle imprese » e « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », classificate nella categoria economica « Acquisizione di attività finanziarie – Azioni e altre partecipazioni ».

Art. 157.**Art. 157.**

(Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, re-

Art. 157.

cante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, rearsi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci « Entrate da recuperi e rimborsi di spese », « Altre entrate extratributarie » e « Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato » dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

Art. 158.**Art. 158.**

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Art. 159.**Art. 159.**

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2023.

3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della giustizia delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi « Giustizia civile e penale » e « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria » nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2023.

Art. 160.

Art. 160.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2023, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento e acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 161.

Art. 161.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.

Art. 162.

Art. 162.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelievi dal fondo a disposizione per

Art. 162.

la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2023, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2023, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro del-

Art. 162.

l'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2023, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte nel capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza », sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'in-

terno di cui all'articolo 43, comma 13, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2022.

10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Art. 162.**Art. 163.**

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 163.**Art. 164.**

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Art. 164.

Art. 164.

3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere *b)* e *b-bis)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato, per l'anno 2023, in 136 unità.

4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2023, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 165.**Art. 165.**

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'uni-

versità e della ricerca, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 165.**Art. 166.****Art. 166.**

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 103;
- 2) Marina n. 152;
- 3) Aeronautica n. 48;
- 4) Carabinieri n. 0.

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 0;
- 2) Marina n. 40;
- 3) Aeronautica n. 49.

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 109;
- 2) Marina n. 54;
- 3) Aeronautica n. 40;
- 4) Carabinieri n. 200.

Art. 166.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2023, come segue:

- 1) Esercito n. 292;
- 2) Marina n. 318;
- 3) Aeronautica n. 288;
- 4) Carabinieri n. 120.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2023, come segue:

- 1) Esercito n. 274;
- 2) Marina n. 300;
- 3) Aeronautica n. 309.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera *b-ter*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2023, come segue:

- 1) Esercito n. 540;
- 2) Marina n. 185;
- 3) Aeronautica n. 125.

6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », e dei programmi « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, si ap-

Art. 166.

plicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte per l'anno 2023 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro

Art. 166.

della difesa, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

12. Il Ministro della difesa, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-*ter* del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-*ter* del decreto legislativo n. 90 del 2016.

13. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.

Art. 167.**Art. 167.**

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

Art. 167.

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.

4. Per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, tra i

Art. 167.

pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale », istituito nel programma « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e di altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 168.**Art. 168.**

(Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della

Art. 168.

cultura, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo unico per lo spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2023, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio, in termini di com-

Art. 168. petenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 169. Art. 169.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 170. Art. 170.
(Stato di previsione del Ministero del turismo)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Art. 171. Art. 171.
(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.183.623.040.864, in euro 1.120.971.653.203 e in euro 1.124.360.340.670 in termini di competenza, nonché in euro 1.203.414.137.322, in euro 1.128.448.971.610, in euro 1.125.994.668.060 in termini di cassa, i

totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2023-2025.

Art. 171.

Art. 172.

Art. 172.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2023-2025, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 173.

Art. 173.

(Disposizioni diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2023, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2023, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con pro-

Art. 173.

pri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo n. 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con pro-

Art. 173.

pri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi e iniziative finalizzati al benessere del personale.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge

Art. 173.

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

12. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2023, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2022, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

15. Le somme stanziare sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costitui-

Art. 173.

scono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2023-2025 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-*quater*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità

Art. 173.

nell'anno 2022. È autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2022.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2022.

21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi del-

Art. 173.

l'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse e accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

23. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

24. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le opportune variazioni com-

Art. 173.

pensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

25. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione agli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dai relativi decreti correttivi.

28. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2023, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi e

Art. 173.

organismi internazionali iscritte nel programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale », nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario », del medesimo stato di previsione.

30. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione agli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.

31. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali e in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2023, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

32. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2023, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme

Art. 173.

versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del comma 3 del predetto articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 174.

Art. 174.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2023.

ALLEGATO

PAGINA BIANCA

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione del risultato differenziale</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	206.000	138.500	116.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	516.820	451.968	435.240
<i>- CASSA -</i>			
<i>Descrizione del risultato differenziale</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	261.000	180.500	152.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	571.831	493.968	471.240
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

PAGINA BIANCA

TABELLE A E B

PAGINA BIANCA

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2023	2024	2025
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	65.453.169	86.686.353	96.686.353
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL <i>MADE IN ITALY</i>	22.301.116	25.601.116	25.601.116
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	20.207.611	20.907.611	20.907.611
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	21.911.181	30.498.911	35.498.911
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	76.736.092	86.887.847	95.887.847
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	20.353.340	25.353.340	30.353.340
MINISTERO DELL'INTERNO	15.280.458	18.810.458	21.468.458
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	15.261.658	17.511.658	17.511.658
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	15.422.293	23.022.293	28.022.293
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	26.753.747	24.053.747	24.053.747
MINISTERO DELLA DIFESA	18.840.787	21.840.787	21.840.787
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE	27.122.222	43.122.222	43.122.222
MINISTERO DELLA CULTURA	15.376.137	17.376.137	20.376.137
MINISTERO DELLA SALUTE	14.670.863	16.719.336	21.719.336
MINISTERO DEL TURISMO	15.000.000	15.000.000	18.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	390.690.674	473.391.816	521.049.816
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2023	2024	2025
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	142.648.000	157.648.000	167.648.000
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL <i>MADE IN ITALY</i>	10.000.000	10.000.000	15.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	15.753.000	15.753.000	20.753.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	50.000.000	50.000.000	50.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	15.000.000	15.000.000	15.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, E DEL MERITO	25.000.000	25.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	15.000.000	20.000.000	20.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	35.000.000	35.000.000	35.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	20.000.000	35.000.000	40.000.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	26.000.000	27.000.000	27.000.000
MINISTERO DELLA DIFESA	22.900.000	30.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE	24.000.000	35.000.000	35.000.000
MINISTERO DELLA CULTURA	36.000.000	36.000.000	36.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	25.000.000	25.000.000	25.000.000
MINISTERO DEL TURISMO	10.000.000	15.000.000	15.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	472.301.000	531.401.000	561.401.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI COMPETENZA
PER IL TRIENNIO 2023 - 2025

PAGINA BIANCA

999/638/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2023 - 2025 (in Euro)					
			Sezione II <i>(di cui disponibile)</i>	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I) <i>(di cui disponibile)</i>
ENTRATE					
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE	2023	585.411.765.327	2.920.090.000	588.331.855.327
		2024	598.537.469.314	-2.184.520.000	596.352.949.314
		2025	618.212.831.748	-2.237.390.000	615.975.441.748
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2023	82.247.367.278	1.011.492.085	83.258.859.363
		2024	77.033.541.493	-330.859.431	76.702.682.062
		2025	76.503.536.559	-243.936.309	76.259.600.250
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	2023	398.853.000	<<	398.853.000
		2024	251.596.000	<<	251.596.000
		2025	156.819.000	<<	156.819.000
	di cui RISCOSSIONE CREDITI	2023	383.853.000	<<	383.853.000
		2024	236.596.000	<<	236.596.000
		2025	141.819.000	<<	141.819.000
	TOTALE ENTRATE FINALI	2023	668.057.985.605	3.931.582.085	671.989.567.690
		2024	675.822.606.807	-2.515.379.431	673.307.227.376
		2025	694.873.187.307	-2.481.326.309	692.391.860.998
TITOLO IV -	ACCENSIONE DI PRESTITI	2023	511.633.473.174	<<	511.633.473.174
		2024	447.664.425.827	<<	447.664.425.827
		2025	431.968.479.672	<<	431.968.479.672
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2023	1.179.691.458.779	3.931.582.085	1.183.623.040.864
		2024	1.123.487.032.634	-2.515.379.431	1.120.971.653.203
		2025	1.126.841.666.979	-2.481.326.309	1.124.360.340.670
SPESE					
TITOLO I -	SPESE CORRENTI	2023	695.057.261.020 <i>(691.429.549.488)</i>	19.990.726.793	715.047.987.813 <i>(711.420.276.281)</i>
		2024	711.356.346.185 <i>(709.304.975.603)</i>	-266.212.211	711.090.133.974 <i>(709.038.763.392)</i>
		2025	714.761.473.418 <i>(712.678.353.164)</i>	-2.198.330.201	712.563.143.217 <i>(710.480.022.963)</i>
TITOLO II -	SPESE IN CONTO CAPITALE	2023	148.783.674.931 <i>(148.526.150.414)</i>	8.971.376.881	157.755.051.812 <i>(157.497.527.295)</i>
		2024	93.142.839.880 <i>(92.930.828.150)</i>	3.271.118.917	96.413.958.797 <i>(96.201.947.067)</i>
		2025	89.300.364.565 <i>(89.215.521.457)</i>	3.756.380.005	93.056.744.570 <i>(92.971.901.462)</i>
	di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2023	4.064.967.866 <i>(4.064.967.866)</i>	<<	4.064.967.866 <i>(4.064.967.866)</i>
		2024	2.433.017.866 <i>(2.433.017.866)</i>	<<	2.433.017.866 <i>(2.433.017.866)</i>
		2025	1.786.917.866 <i>(1.786.917.866)</i>	<<	1.786.917.866 <i>(1.786.917.866)</i>
	TOTALE SPESE FINALI	2023	843.840.935.951 <i>(839.955.699.902)</i>	28.962.103.674	872.803.039.625 <i>(868.917.803.576)</i>
		2024	804.499.186.065 <i>(802.235.803.753)</i>	3.004.906.706	807.504.092.771 <i>(805.240.710.459)</i>
		2025	804.061.837.983 <i>(801.893.874.621)</i>	1.558.049.804	805.619.887.787 <i>(803.451.924.425)</i>
TITOLO III -	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	2023	310.820.001.239 <i>(310.816.862.141)</i>	<<	310.820.001.239 <i>(310.816.862.141)</i>
		2024	313.467.560.432 <i>(313.464.293.638)</i>	<<	313.467.560.432 <i>(313.464.293.638)</i>
		2025	318.740.452.883 <i>(318.705.984.365)</i>	<<	318.740.452.883 <i>(318.705.984.365)</i>

999/638/2

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2023 - 2025 (in Euro)				
		Sezione II <i>(di cui disponibile)</i>	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I) <i>(di cui disponibile)</i>
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2023	1.154.660.937.190 <i>(1.150.772.562.043)</i>	28.962.103.674	1.183.623.040.864 <i>(1.179.734.665.717)</i>
	2024	1.117.966.746.497 <i>(1.115.700.097.391)</i>	3.004.906.706	1.120.971.653.203 <i>(1.118.705.004.097)</i>
	2025	1.122.802.290.866 <i>(1.120.599.858.986)</i>	1.558.049.804	1.124.360.340.670 <i>(1.122.157.908.790)</i>

999/638/3

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2023 - 2025 (in Euro)				
RISULTATI DIFFERENZIALI		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I)
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	2023	667.659.132.605	3.931.582.085	671.590.714.690
	2024	675.571.010.807	-2.515.379.431	673.055.631.376
	2025	694.716.368.307	-2.481.326.309	692.235.041.998
SPESE CORRENTI (-)	2023	695.057.261.020	19.990.726.793	715.047.987.813
	2024	711.356.346.185	-266.212.211	711.090.133.974
	2025	714.761.473.418	-2.198.330.201	712.563.143.217
RISPARMIO PUBBLICO	2023	-27.398.128.415	-16.059.144.708	-43.457.273.123
	2024	-35.785.335.378	-2.249.167.220	-38.034.502.598
	2025	-20.045.105.111	-282.996.108	-20.328.101.219
TOTALE ENTRATE FINALI	2023	668.057.985.605	3.931.582.085	671.989.567.690
	2024	675.822.606.807	-2.515.379.431	673.307.227.376
	2025	694.873.187.307	-2.481.326.309	692.391.860.998
TOTALE SPESE FINALI (-)	2023	843.840.935.951	28.962.103.674	872.803.039.625
	2024	804.499.186.065	3.004.906.706	807.504.092.771
	2025	804.061.837.983	1.558.049.804	805.619.887.787
SALDO NETTO DA FINANZIARE	2023	-175.782.950.346	-25.030.521.589	-200.813.471.935
	2024	-128.676.579.258	-5.520.286.137	-134.196.865.395
	2025	-109.188.650.676	-4.039.376.113	-113.228.026.789
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	2023	667.674.132.605	3.931.582.085	671.605.714.690
	2024	675.586.010.807	-2.515.379.431	673.070.631.376
	2025	694.731.368.307	-2.481.326.309	692.250.041.998
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	2023	839.775.968.085	28.962.103.674	868.738.071.759
	2024	802.066.168.199	3.004.906.706	805.071.074.905
	2025	802.274.920.117	1.558.049.804	803.832.969.921
INDEBITAMENTO NETTO	2023	-172.101.835.480	-25.030.521.589	-197.132.357.069
	2024	-126.480.157.392	-5.520.286.137	-132.000.443.529
	2025	-107.543.551.810	-4.039.376.113	-111.582.927.923
TOTALE ENTRATE FINALI	2023	668.057.985.605	3.931.582.085	671.989.567.690
	2024	675.822.606.807	-2.515.379.431	673.307.227.376
	2025	694.873.187.307	-2.481.326.309	692.391.860.998
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	2023	1.154.660.937.190	28.962.103.674	1.183.623.040.864
	2024	1.117.966.746.497	3.004.906.706	1.120.971.653.203
	2025	1.122.802.290.866	1.558.049.804	1.124.360.340.670
RICORSO AL MERCATO	2023	-486.602.951.585	-25.030.521.589	-511.633.473.174
	2024	-442.144.139.690	-5.520.286.137	-447.664.425.827
	2025	-427.929.103.559	-4.039.376.113	-431.968.479.672

999/64/1/1

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025
(in euro)

MINISTERI		SPESA CORRENTE						TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO			
ECONOMIA E FINANZE	2023	Sez II	25.039.014.006	239.186.582.840	37.548.698.320	82.037.907.925	383.812.203.091	
		Sez I	28.500.000	2.386.281.702	-1.962.628.125	2.800.000	454.953.577	
	Tot	25.067.514.006	241.572.864.542	35.586.070.195	82.040.707.925	384.267.156.668		
	2024	Sez II	25.007.361.158	241.414.425.152	32.311.338.004	92.238.942.919	390.972.067.233	
		Sez I	28.500.000	2.530.640.220	-730.368.423	2.800.000	1.831.571.797	
	Tot	25.035.861.158	243.945.065.372	31.580.969.581	92.241.742.919	392.803.639.030		
2025	Sez II	24.953.763.168	238.690.959.863	30.920.923.980	98.924.216.530	393.489.863.541		
	Sez I	28.500.000	2.852.040.220	-529.110.423	<<	2.351.429.797		
Tot	24.982.263.168	241.543.000.083	30.391.813.557	98.924.216.530	395.841.293.338			
IMPRESSE E MADE IN ITALY	2023	Sez II	267.364.712	360.352.693	82.902.248	2.389.849	713.009.502	
		Sez I	900.000	-187.300.000	<<	<<	-186.400.000	
	Tot	268.264.712	173.052.693	82.902.248	2.389.849	526.609.502		
	2024	Sez II	267.914.779	346.773.971	82.986.518	1.432.134	699.107.402	
		Sez I	900.000	-180.600.000	<<	<<	-179.700.000	
	Tot	268.814.779	166.173.971	82.986.518	1.432.134	519.407.402		
2025	Sez II	266.824.036	166.173.971	82.387.450	765.611	516.151.068		
	Sez I	900.000	<<	<<	<<	900.000		
Tot	267.724.036	166.173.971	82.387.450	765.611	517.051.068			
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2023	Sez II	193.169.192	175.647.165.344	663.900.915	<<	176.504.235.451	
		Sez I	<<	3.128.200.000	<<	<<	3.128.200.000	
	Tot	193.169.192	178.775.365.344	663.900.915	<<	179.632.435.451		
	2024	Sez II	192.627.238	186.769.566.575	558.818.209	<<	187.521.012.022	
		Sez I	<<	-3.073.900.000	<<	<<	-3.073.900.000	
	Tot	192.627.238	183.695.666.575	558.818.209	<<	184.447.112.022		
2025	Sez II	193.365.747	190.966.168.936	555.018.209	<<	191.714.552.892		
	Sez I	<<	-5.435.400.000	<<	<<	-5.435.400.000		
Tot	193.365.747	185.530.768.936	555.018.209	<<	186.279.152.892			
GIUSTIZIA	2023	Sez II	8.388.385.221	1.261.425.367	330.711.735	<<	9.980.522.323	
		Sez I	-6.202.136	-30.281.583	<<	<<	-36.483.719	
	Tot	8.382.183.085	1.231.143.784	330.711.735	<<	9.944.038.604		
	2024	Sez II	8.447.625.352	1.268.149.015	301.484.539	<<	10.017.258.906	
		Sez I	-11.812.777	-30.501.583	-250.000	<<	-42.564.360	
	Tot	8.435.812.575	1.237.647.432	301.234.539	<<	9.974.694.546		
2025	Sez II	8.380.294.236	1.272.395.343	303.820.675	<<	9.956.510.254		
	Sez I	-7.381.058	-30.601.583	-250.000	<<	-38.232.641		
Tot	8.372.913.178	1.241.793.760	303.570.675	<<	9.918.277.613			

999/641/2

		segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025 (in euro)					SPESA CORRENTE		
MINISTERI		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE			
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2023	Sez II	1.021.994.718	2.152.014.652	20.690.212	<<	3.194.699.582		
		Tot	20.500.000	<<	<<	<<	20.500.000		
	2024	Sez II	1.042.494.718	2.152.014.652	20.690.212	<<	3.215.199.582		
		Tot	1.022.460.115	2.101.914.382	19.350.212	<<	3.143.724.709		
	2025	Sez II	1.040.960.115	<<	<<	<<	18.500.000		
		Tot	1.021.914.382	2.101.914.382	19.350.212	<<	3.162.224.709		
	2025	Sez II	1.021.964.431	2.006.060.609	16.350.212	<<	3.044.375.252		
		Tot	18.500.000	<<	<<	<<	18.500.000		
	2025	Sez I	1.040.464.431	2.006.060.609	16.350.212	<<	3.062.875.252		
Tot		48.101.308.717	862.033.518	1.469.363.919	<<	50.432.706.154			
ISTRUZIONE E MERITO	2023	Sez I	138.350.000	<<	<<	<<	138.350.000		
		Tot	48.239.658.717	862.033.518	1.469.363.919	<<	50.571.056.154		
	2024	Sez II	47.200.873.336	873.633.518	1.460.955.919	<<	49.535.462.773		
		Tot	-11.650.000	<<	<<	<<	-11.650.000		
	2025	Sez II	47.189.223.336	873.633.518	1.460.955.919	<<	49.523.812.773		
		Tot	44.455.838.175	874.233.518	1.566.855.224	<<	46.896.926.917		
	2025	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<		
		Tot	44.455.838.175	874.233.518	1.566.855.224	<<	46.896.926.917		
	INTERNO	2023	Sez II	11.649.646.654	13.164.714.292	210.065.944	<<	25.024.426.890	
Tot			37.759.688	653.390.544	<<	<<	691.150.232		
2024		Sez II	11.687.406.342	13.818.104.836	210.065.944	<<	25.715.577.122		
		Tot	11.608.633.563	13.385.992.532	157.811.298	<<	25.152.437.393		
2025		Sez I	<<	221.330.352	<<	<<	221.330.352		
		Tot	11.608.633.563	13.607.322.884	157.811.298	<<	25.373.767.745		
2025		Sez II	11.546.271.039	13.343.742.995	163.657.885	<<	25.053.671.919		
		Tot	<<	184.272.643	<<	<<	184.272.643		
2025		Sez I	11.546.271.039	13.528.015.638	163.657.885	<<	25.237.944.562		
	Tot	271.085.411	1.125.955.852	7.780.624	600.204	1.405.422.091			
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2023	Sez I	<<	14.265.130.000	<<	<<	14.265.130.000		
		Tot	271.085.411	15.391.085.852	7.780.624	600.204	15.670.552.091		
	2024	Sez II	259.428.791	443.140.332	6.197.703	563.802	709.330.628		
		Tot	<<	400.000.000	<<	<<	400.000.000		
	2025	Sez I	259.428.791	843.140.332	6.197.703	563.802	1.109.330.628		
		Tot	249.622.488	458.732.496	6.417.703	525.847	715.298.534		
	2025	Sez I	<<	400.000.000	<<	<<	400.000.000		
		Tot	249.622.488	858.732.496	6.417.703	525.847	1.115.298.534		

999/641/3

		segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025 (in euro)					SPESA CORRENTE		
MINISTERI		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2023	Sez II 1.458.207.401	6.037.556.341	39.708.387	<<	7.535.472.129			
		Sez I -1.000.000	302.000.000	<<	<<	301.000.000			
		Tot 1.457.207.401	6.339.556.341	39.708.387	<<	7.836.472.129			
	2024	Sez II 1.453.724.915	6.253.391.772	34.008.387	<<	7.741.125.074			
		Sez I -1.000.000	252.600.000	<<	<<	251.600.000			
		Tot 1.452.724.915	6.505.991.772	34.008.387	<<	7.992.725.074			
UNIVERSITA' E RICERCA	2025	Sez II 1.452.959.473	6.155.391.772	34.391.623	<<	7.642.742.868			
		Sez I -1.000.000	2.600.000	<<	<<	1.600.000			
		Tot 1.451.959.473	6.157.991.772	34.391.623	<<	7.644.342.868			
	2023	Sez II 888.548.129	9.610.948.098	4.401.124	2.799.972	10.506.697.323			
		Sez I 7.000.000	<<	<<	<<	7.000.000			
		Tot 895.548.129	9.610.948.098	4.401.124	2.799.972	10.513.697.323			
2024	Sez II 875.883.233	9.702.706.541	3.050.063	2.628.532	10.584.268.369				
	Sez I 7.000.000	250.000.000	<<	<<	257.000.000				
	Tot 882.883.233	9.952.706.541	3.050.063	2.628.532	10.841.268.369				
2025	Sez II 873.526.823	9.743.129.547	3.225.124	2.450.040	10.622.331.534				
	Sez I 7.000.000	250.000.000	<<	<<	257.000.000				
	Tot 880.526.823	9.993.129.547	3.225.124	2.450.040	10.879.331.534				
DIFESA	2023	Sez II 20.267.243.687	312.163.068	602.708.175	<<	21.182.114.930			
		Sez I 12.326.703	<<	<<	<<	12.326.703			
		Tot 20.279.570.390	312.163.068	602.708.175	<<	21.194.441.633			
	2024	Sez II 19.951.587.951	310.672.818	596.992.015	<<	20.859.252.784			
		Sez I 6.600.000	<<	<<	<<	6.600.000			
		Tot 19.958.187.951	310.672.818	596.992.015	<<	20.865.852.784			
2025	Sez II 19.883.603.585	310.685.460	601.656.256	<<	20.795.945.301				
	Sez I 6.600.000	<<	<<	<<	6.600.000				
	Tot 19.890.203.585	310.685.460	601.656.256	<<	20.802.545.301				
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2023	Sez II 122.148.724	529.889.095	6.686.589	<<	658.724.408			
		Sez I <<	525.000.000	<<	<<	525.000.000			
		Tot 122.148.724	1.054.889.095	6.686.589	<<	1.183.724.408			
	2024	Sez II 111.412.104	492.289.095	6.686.589	<<	610.387.788			
		Sez I <<	25.000.000	<<	<<	25.000.000			
		Tot 111.412.104	517.289.095	6.686.589	<<	635.387.788			
2025	Sez II 110.726.773	489.939.095	6.686.589	<<	607.352.457				
	Sez I <<	25.000.000	<<	<<	25.000.000				
	Tot 110.726.773	514.939.095	6.686.589	<<	632.352.457				

999/641/4

MINISTERI		SPESA CORRENTE						TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE		
CULTURA	2023	Sez II	927.619.528	961.514.214	71.752.937	<<	1.960.886.679	
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	
	2024	Sez II	927.619.528	961.514.214	71.752.937	<<	1.960.886.679	
		Tot	893.401.592	872.809.417	65.626.788	<<	1.831.837.797	
	2025	Sez II	893.401.592	872.809.417	65.626.788	<<	1.831.837.797	
		Tot	862.847.835	873.389.081	72.626.788	<<	1.808.863.704	
SALUTE	2023	Sez II	397.140.982	1.464.420.025	29.678.952	<<	1.891.239.959	
		Tot	650.000.000	<<	<<	<<	650.000.000	
	2024	Sez II	1.047.140.982	1.464.420.025	29.678.952	<<	2.541.239.959	
		Tot	390.720.511	1.444.605.657	19.242.720	<<	1.854.568.888	
	2025	Sez II	390.720.511	1.444.605.657	19.242.720	<<	1.854.568.888	
		Tot	389.490.197	1.413.025.403	15.967.158	<<	1.818.482.758	
TURISMO	2023	Sez II	28.940.871	225.516.596	443.041	<<	254.900.508	
		Tot	<<	20.000.000	<<	<<	20.000.000	
	2024	Sez II	28.940.871	245.516.596	443.041	<<	274.900.508	
		Tot	28.723.530	94.916.596	864.293	<<	124.504.419	
	2025	Sez II	28.723.530	94.916.596	864.293	<<	124.504.419	
		Tot	28.723.530	48.816.596	864.293	<<	78.404.419	
TOTALE	2023	Sez II	119.021.817.953	452.902.251.995	41.089.493.122	82.043.697.950	695.057.261.020	
		Tot	888.134.255	21.062.420.663	-1.962.628.125	2.800.000	19.990.726.793	
	2024	Sez II	119.009.952.208	473.964.672.658	39.126.864.997	82.046.497.950	715.047.987.813	
		Tot	117.712.378.168	465.774.987.373	35.625.413.257	92.243.567.387	711.356.346.185	
	2025	Sez II	117.749.415.391	466.199.556.362	-730.618.423	2.800.000	-266.212.211	
		Tot	114.669.821.536	466.812.844.685	34.894.794.834	92.246.367.387	711.090.133.974	
	Tot	53.118.942	-1.722.088.720	34.350.849.169	98.927.958.028	714.761.473.418		
	Tot	114.722.940.478	465.090.755.965	33.821.488.746	<<	-2.198.330.201		
	Tot				98.927.958.028	712.563.143.217		

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025
(in euro)

999/641/5

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025
(in euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE					RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE		
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESA IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE SPESE FINALI				
ECONOMIA E FINANZE	2023	Sez II	90.170.692.888	1.423.457.938	4.511.159.554	96.105.310.380	479.917.513.471	790.668.141.110	
		Sez I	1.078.140.000	139.190.000	423.905.000	1.641.235.000	2.096.188.577	2.096.188.577	
		Tot	91.248.832.888	1.562.647.938	4.935.064.554	97.746.545.380	482.013.702.048	792.764.329.687	
	2024	Sez II	38.725.116.432	1.313.347.938	4.523.409.612	44.561.873.982	435.533.941.215	748.943.299.424	
		Sez I	905.070.000	220.000.000	270.000.000	1.395.070.000	3.226.641.797	3.226.641.797	
		Tot	39.630.186.432	1.533.347.938	4.793.409.612	45.956.943.982	438.760.583.012	752.169.941.221	
	2025	Sez II	40.704.283.706	1.189.157.938	4.265.418.920	46.158.860.564	439.648.724.105	758.345.656.030	
		Sez I	1.881.770.000	260.000.000	200.000.000	2.341.770.000	4.693.199.797	4.693.199.797	
		Tot	42.586.053.706	1.449.157.938	4.465.418.920	48.500.630.564	444.341.923.902	763.038.855.827	
	IMPRESSE E MADE IN ITALY	2023	Sez II	17.624.294.695	1.084	12.574.892	17.636.870.671	18.349.880.173	18.381.244.821
			Sez I	1.005.000.000	<<	<<	1.005.000.000	818.600.000	818.600.000
			Tot	18.629.294.695	1.084	12.574.892	18.641.870.671	19.168.480.173	19.199.844.821
2024		Sez II	16.882.234.600	1.084	12.397.892	16.894.633.576	17.593.740.978	17.615.282.702	
		Sez I	295.000.000	<<	<<	295.000.000	115.300.000	115.300.000	
		Tot	17.177.234.600	1.084	12.397.892	17.189.633.576	17.709.040.978	17.730.582.702	
2025		Sez II	14.521.285.519	1.084	<<	14.521.286.603	15.037.437.671	15.049.821.441	
		Sez I	200.000.000	<<	<<	200.000.000	200.900.000	200.900.000	
		Tot	14.721.285.519	1.084	<<	14.721.286.603	15.238.337.671	15.250.721.441	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		2023	Sez II	60.195.139	<<	<<	60.195.139	176.564.430.590	176.564.430.590
			Sez I	<<	<<	<<	<<	3.128.200.000	3.128.200.000
			Tot	60.195.139	<<	<<	60.195.139	179.692.630.590	179.692.630.590
	2024	Sez II	58.495.139	<<	<<	58.495.139	187.579.507.161	187.579.507.161	
		Sez I	<<	<<	<<	<<	-3.073.900.000	-3.073.900.000	
		Tot	58.495.139	<<	<<	58.495.139	184.505.607.161	184.505.607.161	
	2025	Sez II	58.495.139	<<	<<	58.495.139	191.773.048.031	191.773.048.031	
		Sez I	<<	<<	<<	<<	-5.435.400.000	-5.435.400.000	
		Tot	58.495.139	<<	<<	58.495.139	186.337.648.031	186.337.648.031	
	GIUSTIZIA	2023	Sez II	1.006.984.139	<<	<<	1.006.984.139	10.987.506.462	10.987.506.462
			Sez I	100.000.000	<<	<<	100.000.000	63.516.281	63.516.281
			Tot	1.106.984.139	<<	<<	1.106.984.139	11.051.022.743	11.051.022.743
2024		Sez II	911.274.799	<<	<<	911.274.799	10.928.533.705	10.928.533.705	
		Sez I	150.000.000	<<	<<	150.000.000	107.435.640	107.435.640	
		Tot	1.061.274.799	<<	<<	1.061.274.799	11.035.969.345	11.035.969.345	
2025		Sez II	745.639.752	<<	<<	745.639.752	10.702.150.006	10.702.150.006	
		Sez I	150.000.000	<<	<<	150.000.000	111.767.359	111.767.359	
		Tot	895.639.752	<<	<<	895.639.752	10.813.917.365	10.813.917.365	

999/641/6

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025
(in euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE						RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESA IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE		TOTALE SPESE FINALI		
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				Sez II	63.423.507		<<	4.000.000
	Sez I	<<	<<	<<	<<	20.500.000	<<	20.500.000
	Tot	63.423.507	<<	4.000.000	67.423.507	3.282.623.089	<<	3.282.623.089
	Sez II	85.825.686	<<	3.000.000	88.825.686	3.232.550.395	<<	3.232.550.395
	Tot	85.825.686	<<	3.000.000	88.825.686	3.251.050.395	<<	3.251.050.395
Sez II	27.743.507	<<	<<	27.743.507	3.072.118.759	<<	3.072.118.759	
Sez I	<<	<<	<<	<<	18.500.000	<<	18.500.000	
Tot	27.743.507	<<	<<	27.743.507	3.090.618.759	<<	3.090.618.759	
ISTRUZIONE E MERITO	Sez II	1.434.279.042	<<	<<	1.434.279.042	51.866.985.196	<<	51.866.985.196
	Sez I	<<	<<	<<	<<	138.350.000	<<	138.350.000
	Tot	1.434.279.042	<<	<<	1.434.279.042	52.005.335.196	<<	52.005.335.196
	Sez II	1.487.490.639	<<	<<	1.487.490.639	51.022.953.412	<<	51.022.953.412
	Tot	1.487.490.639	<<	<<	1.487.490.639	-11.650.000	<<	-11.650.000
Sez II	1.219.355.946	<<	<<	1.219.355.946	51.011.303.412	<<	51.011.303.412	
Sez I	<<	<<	<<	<<	48.116.282.863	<<	48.116.282.863	
Tot	1.219.355.946	<<	<<	1.219.355.946	48.116.282.863	<<	48.116.282.863	
INTERNO	Sez II	5.016.602.894	<<	<<	5.016.602.894	30.041.029.784	20.412.001	30.061.441.785
	Sez I	164.721.881	<<	<<	164.721.881	855.872.113	<<	855.872.113
	Tot	5.181.324.775	<<	<<	5.181.324.775	30.896.901.897	20.412.001	30.917.313.898
	Sez II	4.229.077.683	<<	<<	4.229.077.683	29.381.515.076	21.544.742	29.403.059.818
	Tot	4.476.126.600	<<	<<	4.476.126.600	468.379.269	<<	468.379.269
Sez II	3.600.817.438	<<	<<	3.600.817.438	29.849.894.345	21.544.742	29.871.439.087	
Sez I	244.610.005	<<	<<	244.610.005	28.654.489.357	22.740.935	28.677.230.292	
Tot	3.845.427.443	<<	<<	3.845.427.443	428.882.648	<<	428.882.648	
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	2.877.830.514	<<	22.000.000	2.899.830.514	4.305.252.605	862.252	4.306.114.857
	Sez I	4.463.420.000	<<	<<	4.463.420.000	18.728.550.000	<<	18.728.550.000
	Tot	7.341.250.514	<<	22.000.000	7.363.250.514	23.033.802.605	862.252	23.034.664.857
	Sez II	2.217.307.898	<<	19.000.000	2.236.307.898	2.945.638.526	898.655	2.946.537.181
	Tot	59.000.000	<<	<<	59.000.000	459.000.000	<<	459.000.000
Sez II	2.276.307.898	<<	19.000.000	2.295.307.898	3.404.638.526	898.655	3.405.537.181	
Sez I	1.771.286.538	<<	10.000.000	1.781.286.538	2.496.585.072	936.609	2.497.521.681	
Tot	1.836.286.538	<<	10.000.000	1.846.286.538	2.961.585.072	936.609	2.962.521.681	

999/641/7

MINISTERI		SPESA IN CONTO CAPITALE (in euro)						RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
		SESTANTE IN CONTO CAPITALE							
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	TOTALE GENERALE		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2023	Sez II	10.588.469.455	15.000.000	330.101.903	10.933.571.358	18.469.043.487	<<	18.469.043.487
		Sez I	1.472.000.000	<<	<<	1.472.000.000	1.773.000.000	<<	1.773.000.000
	2024	Tot	12.060.469.455	15.000.000	330.101.903	12.405.571.358	20.242.043.487	<<	20.242.043.487
		Sez II	9.906.989.359	42.000.000	163.312.442	10.112.301.801	17.853.426.875	<<	17.853.426.875
	2025	Sez I	980.000.000	<<	<<	980.000.000	1.231.600.000	<<	1.231.600.000
		Tot	10.886.989.359	42.000.000	163.312.442	11.092.301.801	19.085.026.875	<<	19.085.026.875
UNIVERSITA' E RICERCA	2023	Sez II	8.608.531.256	55.000.000	54.486.656	8.718.017.912	16.360.760.780	<<	16.360.760.780
		Sez I	590.000.000	<<	<<	590.000.000	591.600.000	<<	591.600.000
	2024	Tot	9.198.531.256	55.000.000	54.486.656	9.308.017.912	16.952.360.780	<<	16.952.360.780
		Sez II	3.123.873.765	<<	<<	3.123.873.765	13.630.571.088	4.178.940	13.634.750.028
	2025	Sez I	<<	<<	<<	<<	7.000.000	<<	7.000.000
		Tot	3.123.873.765	<<	<<	3.123.873.765	13.637.571.088	4.178.940	13.641.750.028
DIFESA	2023	Sez II	3.039.353.698	<<	<<	3.039.353.698	13.623.622.067	4.350.381	13.627.972.448
		Sez I	<<	<<	<<	<<	257.000.000	<<	257.000.000
	2024	Tot	3.039.353.698	<<	<<	3.039.353.698	13.880.622.067	4.350.381	13.884.972.448
		Sez II	3.041.663.698	<<	<<	3.041.663.698	13.663.995.232	4.528.872	13.668.524.104
	2025	Sez I	<<	<<	<<	<<	257.000.000	<<	257.000.000
		Tot	3.041.663.698	<<	<<	3.041.663.698	13.920.995.232	4.528.872	13.925.524.104
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2023	Sez II	6.527.786.548	<<	900.000	6.528.686.548	27.710.801.478	<<	27.710.801.478
		Sez I	<<	<<	<<	<<	12.326.703	<<	12.326.703
	2024	Tot	6.527.786.548	<<	900.000	6.528.686.548	27.723.128.181	<<	27.723.128.181
		Sez II	6.395.100.111	<<	<<	6.395.100.111	27.254.352.895	<<	27.254.352.895
	2025	Sez I	<<	<<	<<	<<	6.600.000	<<	6.600.000
		Tot	6.665.243.581	<<	<<	6.665.243.581	27.260.952.895	<<	27.260.952.895
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2023	Sez II	6.665.243.581	<<	<<	6.665.243.581	27.461.188.882	<<	27.461.188.882
		Sez I	<<	<<	<<	<<	6.600.000	<<	6.600.000
	2024	Tot	6.665.243.581	<<	<<	6.665.243.581	27.467.788.882	<<	27.467.788.882
		Sez II	1.150.150.659	<<	<<	1.150.150.659	1.808.875.067	<<	1.808.875.067
	2025	Sez I	75.000.000	<<	<<	75.000.000	600.000.000	<<	600.000.000
		Tot	1.225.150.659	<<	<<	1.225.150.659	2.408.875.067	<<	2.408.875.067
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2023	Sez II	862.454.982	<<	<<	862.454.982	1.472.842.770	<<	1.472.842.770
		Sez I	75.000.000	<<	<<	75.000.000	100.000.000	<<	100.000.000
	2024	Tot	937.454.982	<<	<<	937.454.982	1.572.842.770	<<	1.572.842.770
		Sez II	630.453.108	<<	<<	630.453.108	1.237.805.565	<<	1.237.805.565
	2025	Sez I	75.000.000	<<	<<	75.000.000	100.000.000	<<	100.000.000
		Tot	705.453.108	<<	<<	705.453.108	1.337.805.565	<<	1.337.805.565

999/641/8

MINISTERI		segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025 (in euro)						RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
		SPESA IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESE FINALI				
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO		
CULTURA	2023	Sez II	1.909.772.025	<<	<<	1.909.772.025	3.870.658.704	12.555.759	3.883.214.463
		Sez I	20.000.000	<<	<<	20.000.000	20.000.000	<<	20.000.000
	Tot	1.929.772.025	<<	<<	1.929.772.025	3.890.658.704	12.555.759	3.903.214.463	
	2024	Sez II	1.599.258.959	<<	<<	1.599.258.959	3.431.096.756	9.866.721	3.440.963.477
		Sez I	20.000.000	<<	<<	20.000.000	20.000.000	<<	20.000.000
Tot	1.619.258.959	<<	<<	1.619.258.959	3.451.096.756	9.866.721	3.460.963.477		
2025	Sez II	1.606.634.002	<<	<<	1.606.634.002	3.415.497.706	2.930.772	3.418.428.478	
	Sez I	20.000.000	<<	<<	20.000.000	20.000.000	<<	20.000.000	
	Tot	1.626.634.002	<<	<<	1.626.634.002	3.435.497.706	2.930.772	3.438.428.478	
SALUTE	2023	Sez II	788.600.820	400.000	6.060.000	795.060.820	2.686.300.779	<<	2.686.300.779
		Sez I	<<	<<	<<	<<	650.000.000	<<	650.000.000
	Tot	788.600.820	400.000	6.060.000	795.060.820	3.336.300.779	<<	3.336.300.779	
	2024	Sez II	591.017.457	400.000	6.060.000	597.477.457	2.452.046.345	<<	2.452.046.345
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Tot	591.017.457	400.000	6.060.000	597.477.457	2.452.046.345	<<	2.452.046.345		
2025	Sez II	470.493.307	400.000	6.060.000	476.953.307	2.295.436.065	<<	2.295.436.065	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
Tot	470.493.307	400.000	6.060.000	476.953.307	2.295.436.065	<<	2.295.436.065		
TURISMO	2023	Sez II	115.063.470	<<	<<	115.063.470	369.963.978	<<	369.963.978
		Sez I	30.000.000	<<	<<	30.000.000	50.000.000	<<	50.000.000
	Tot	145.063.470	<<	<<	145.063.470	419.963.978	<<	419.963.978	
	2024	Sez II	68.913.470	<<	<<	68.913.470	193.417.889	<<	193.417.889
		Sez I	50.000.000	<<	<<	50.000.000	80.000.000	<<	80.000.000
Tot	118.913.470	<<	<<	118.913.470	273.417.889	<<	273.417.889		
2025	Sez II	47.913.470	<<	<<	47.913.470	126.317.889	<<	126.317.889	
	Sez I	70.000.000	<<	<<	70.000.000	100.000.000	<<	100.000.000	
Tot	117.913.470	<<	<<	117.913.470	226.317.889	<<	226.317.889		
TOTALE	2023	Sez II	142.458.019.560	1.438.859.022	4.886.796.349	148.783.674.931	843.840.935.951	310.820.001.239	1.154.660.937.190
		Sez I	8.408.281.881	139.190.000	423.905.000	8.971.376.881	28.962.103.674	<<	28.962.103.674
	Tot	150.866.301.441	1.578.049.022	5.310.701.349	157.755.051.812	872.803.039.625	310.820.001.239	1.183.623.040.864	
	2024	Sez II	87.059.910.912	1.355.749.022	4.727.179.946	93.142.839.880	804.499.186.065	313.467.560.432	1.117.966.746.497
		Sez I	2.781.118.917	220.000.000	270.000.000	3.271.118.917	3.004.906.706	<<	3.004.906.706
Tot	89.841.029.829	1.575.749.022	4.997.179.946	96.413.958.797	807.504.092.771	313.467.560.432	1.120.971.653.203		
2025	Sez II	83.719.839.967	1.244.559.022	4.335.965.576	89.300.364.565	804.061.837.983	318.740.452.883	1.122.802.290.866	
	Sez I	3.296.380.005	260.000.000	200.000.000	3.756.380.005	1.558.049.804	<<	1.558.049.804	
Tot	87.016.219.972	1.504.559.022	4.535.965.576	93.056.744.570	805.619.887.787	318.740.452.883	1.124.360.340.670		

999/642/1

		ALLEGATO A										
		RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025										
		(in euro)										
MINISTERI		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	667.840.350.844	1.666.004.681	2.887.791.409	80.602.265.615	217.568.075	1.497.708.664	12.560.834.682	4.772.296.154	200.000.000	18.423.330.985	790.668.141.110
	Sez I	23.905.000	23.905.000	<<	601.179.279	10.000.000	432.330.000	322.500.000	237.883.298	<<	445.000.000	2.096.188.577
	Tot	667.863.741.844	1.689.909.681	2.887.791.409	81.203.444.894	227.568.075	1.930.038.664	12.883.334.682	5.010.179.452	200.000.000	18.868.330.985	792.764.329.687
	Sez II	681.249.646.364	409.728.894	2.884.920.711	26.690.533.600	214.104.681	1.780.477.148	12.676.534.682	4.458.454.841	200.000.000	18.378.898.502	748.943.299.424
	Sez I	1.626.609.220	<<	<<	837.962.577	<<	255.070.000	345.000.000	157.000.000	<<	5.000.000	3.226.641.797
	Tot	682.876.255.584	409.728.894	2.884.920.711	27.528.496.177	214.104.681	2.035.547.148	13.021.534.682	4.615.454.841	200.000.000	18.383.898.502	752.169.941.221
2025	Sez II	691.305.383.011	79.528.894	2.810.006.132	26.205.101.244	214.979.085	1.590.036.763	13.009.034.682	4.564.586.841	200.000.000	18.366.989.377	758.345.656.030
	Sez I	2.161.467.220	<<	<<	1.807.962.577	<<	171.770.000	390.000.000	157.000.000	<<	5.000.000	4.693.199.797
	Tot	693.466.850.231	79.528.894	2.810.006.132	28.013.063.821	214.979.085	1.761.806.763	13.399.034.682	4.721.586.841	200.000.000	18.371.989.377	763.038.855.827
	Sez II	<<	<<	<<	17.905.386.838	189.914.049	<<	<<	35.000.000	<<	187.300.000	18.361.244.821
	Sez I	<<	<<	<<	1.005.900.000	<<	<<	<<	<<	<<	-187.300.000	818.600.000
	Tot	<<	<<	<<	18.911.286.838	189.914.049	<<	<<	35.000.000	<<	19.199.844.821	19.199.844.821
IMPRESE E MADE IN ITALY	Sez II	<<	<<	<<	17.132.838.903	189.342.608	<<	49.000.000	63.501.190	<<	180.600.000	17.615.282.702
	Sez I	<<	<<	<<	295.900.000	<<	<<	<<	<<	<<	-180.600.000	115.300.000
	Tot	<<	<<	<<	17.428.738.903	189.342.608	<<	49.000.000	63.501.190	<<	<<	17.730.582.702
	Sez II	<<	<<	<<	14.242.087.249	688.204.208	<<	<<	56.000.000	<<	<<	15.049.821.441
	Sez I	<<	<<	<<	200.900.000	<<	<<	<<	<<	<<	200.900.000	200.900.000
	Tot	<<	<<	<<	14.442.987.249	688.204.208	<<	<<	56.000.000	<<	<<	15.250.721.441
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II	<<	<<	<<	27.939.260.506	<<	<<	<<	<<	<<	148.625.170.083	176.564.430.590
	Sez I	<<	<<	<<	376.100.000	<<	<<	<<	<<	<<	2.752.100.000	3.128.200.000
	Tot	<<	<<	<<	28.315.360.506	<<	<<	<<	<<	<<	151.377.270.083	179.692.630.590
	Sez II	<<	<<	<<	27.846.600.717	<<	<<	<<	<<	<<	159.732.906.443	187.579.507.161
	Sez I	<<	<<	<<	108.510.000	<<	<<	<<	<<	<<	-3.182.410.000	-3.073.900.000
	Tot	<<	<<	<<	27.955.110.717	<<	<<	<<	<<	<<	156.550.496.443	184.505.607.161
2025	Sez II	<<	<<	<<	28.695.423.819	<<	<<	<<	<<	<<	163.077.624.211	191.773.048.031
	Sez I	<<	<<	<<	-17.990.000	<<	<<	<<	<<	<<	-5.417.410.000	-5.435.400.000
	Tot	<<	<<	<<	28.677.433.819	<<	<<	<<	<<	<<	157.660.214.211	186.337.648.031
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	10.987.506.462
	Sez I	<<	<<	<<	63.516.281	<<	<<	<<	<<	<<	<<	63.516.281
	Tot	<<	<<	<<	11.048.792.743	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	11.051.022.743
GIUSTIZIA	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	10.928.533.705
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	107.435.640
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	11.035.969.345
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	10.702.150.006
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	111.767.359
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	10.813.917.365

999/642/3

MINISTERI		RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025 (in euro)										ALLEGATO A	
		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Sez II	281.112.441	<<	941.853.675	14.762.254.734	218.602.105	2.233.340.805	3.817.101	28.048.583	484	13.559	18.469.043.487	
	Sez I	<<	<<	<<	573.500.000	<<	1.199.500.000	<<	<<	<<	<<	1.773.000.000	
	Tot	281.112.441	<<	941.853.675	15.335.754.734	218.602.105	3.432.840.805	3.817.101	28.048.583	484	13.559	20.242.043.487	
2024	Sez II	672.771.741	<<	955.410.041	14.551.913.181	133.193.228	1.499.581.407	3.817.101	<<	484	13.559	17.853.426.875	
	Sez I	<<	<<	<<	562.100.000	<<	669.500.000	<<	<<	<<	<<	1.231.600.000	
	Tot	672.771.741	<<	955.410.041	15.114.013.181	133.193.228	2.169.081.407	3.817.101	36.726.132	484	13.559	19.085.026.875	
2025	Sez II	303.160.940	<<	943.291.793	13.641.413.703	79.229.913	1.353.948.994	3.817.101	35.884.293	484	13.559	16.360.760.780	
	Sez I	<<	<<	<<	352.100.000	<<	239.500.000	<<	<<	<<	<<	591.600.000	
	Tot	303.160.940	<<	943.291.793	13.993.513.703	79.229.913	1.593.448.994	3.817.101	35.884.293	484	13.559	16.952.360.780	
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II	2.805.108.916	<<	<<	5.000.000	<<	<<	101.500.000	<<	10.723.141.112	<<	13.634.750.028	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	7.000.000	<<	7.000.000	
	Tot	2.805.108.916	<<	<<	5.000.000	<<	<<	101.500.000	<<	10.730.141.112	<<	13.641.750.028	
2024	Sez II	2.707.579.402	<<	<<	5.000.000	<<	<<	101.500.000	<<	10.813.893.046	<<	13.627.972.448	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	257.000.000	<<	257.000.000	
	Tot	2.707.579.402	<<	<<	5.000.000	<<	<<	101.500.000	<<	11.070.893.046	<<	13.884.972.448	
2025	Sez II	2.782.762.553	<<	<<	<<	<<	<<	101.500.000	<<	10.784.261.551	<<	13.668.524.104	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	257.000.000	<<	257.000.000	
	Tot	2.782.762.553	<<	<<	<<	<<	<<	101.500.000	<<	11.041.261.551	<<	13.925.524.104	
DIFESA	Sez II	126.751.191	23.409.542.519	3.989.802.832	2.920.316	87.474.105	24.460.513	<<	<<	<<	68.850.000	27.710.801.478	
	Sez I	<<	9.326.703	<<	<<	3.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	12.326.703	
	Tot	126.751.191	23.418.869.222	3.989.802.832	2.920.316	90.474.105	24.460.513	<<	<<	<<	68.850.000	27.723.128.181	
2024	Sez II	109.932.826	22.922.203.657	4.038.968.212	2.920.351	87.517.335	24.460.513	<<	<<	<<	68.350.000	27.254.352.895	
	Sez I	<<	3.600.000	<<	<<	3.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	6.600.000	
	Tot	109.932.826	22.925.803.657	4.038.968.212	2.920.351	90.517.335	24.460.513	<<	<<	<<	68.350.000	27.260.952.895	
2025	Sez II	109.932.826	23.096.680.411	4.070.386.175	2.920.351	88.458.605	24.460.513	<<	<<	<<	68.350.000	27.461.188.882	
	Sez I	<<	3.600.000	<<	<<	3.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	6.600.000	
	Tot	109.932.826	23.100.280.411	4.070.386.175	2.920.351	91.458.605	24.460.513	<<	<<	<<	68.350.000	27.467.788.882	
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	<<	<<	<<	1.804.914.942	3.020.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.808.875.067	
	Sez I	<<	<<	<<	100.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	600.000.000	
	Tot	<<	<<	<<	1.904.914.942	3.020.000	<<	<<	<<	<<	940.125	2.408.875.067	
2024	Sez II	<<	<<	<<	1.471.882.645	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.472.842.770	
	Sez I	<<	<<	<<	100.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	100.000.000	
	Tot	<<	<<	<<	1.571.882.645	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.572.842.770	
2025	Sez II	<<	<<	<<	1.226.845.440	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.227.805.565	
	Sez I	<<	<<	<<	100.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	100.000.000	
	Tot	<<	<<	<<	1.326.845.440	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.327.805.565	

999/642/4

		RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025 (in euro)											ALLEGATO A
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE		
CULTURA	Sez II	<<	<<	<<	2.376.662	<<	<<	3.865.781.463	<<	<<	3.863.214.463		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	20.000.000	<<	<<	20.000.000		
	Tot	<<	<<	<<	2.376.662	<<	<<	3.885.781.463	<<	<<	3.903.214.463		
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	3.426.219.515	<<	<<	3.440.963.477		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	20.000.000	<<	<<	20.000.000		
	Tot	<<	<<	<<	<<	2.376.662	<<	3.446.219.515	<<	<<	3.460.963.477		
SALUTE	Sez II	<<	<<	<<	1.376.662	<<	<<	3.411.620.465	<<	<<	3.418.428.478		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	20.000.000	<<	<<	20.000.000		
	Tot	<<	<<	<<	1.376.662	<<	<<	3.431.620.465	<<	<<	3.438.428.478		
	Sez II	<<	<<	12.938.695	<<	<<	2.025.548.917	<<	<<	628.039.296	2.666.300.779		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	650.000.000	<<	<<	<<	650.000.000		
	Tot	<<	<<	12.938.695	<<	<<	2.675.548.917	<<	<<	628.039.296	3.336.300.779		
TURISMO	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	1.872.958.155	<<	<<	546.439.296	2.452.046.345		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	1.872.958.155	<<	<<	<<	<<		
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	1.872.958.155	<<	<<	546.439.296	2.452.046.345		
	Sez II	<<	<<	12.871.643	<<	<<	1.719.151.255	<<	<<	543.639.296	2.295.436.065		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	Tot	<<	<<	12.871.643	<<	<<	1.719.151.255	<<	<<	543.639.296	2.295.436.065		
TOTALE	Sez II	25.081.424.605	31.277.106.000	145.323.639.081	3.439.019.766	6.663.944.682	14.726.700.700	8.733.666.090	62.912.194.818	169.842.725.694	1.154.660.937.190		
	Sez I	33.231.703	196.625.508	20.440.229.279	1.008.000.000	1.681.830.000	972.500.000	257.883.298	145.350.000	3.529.432.886	28.962.103.674		
	Tot	25.114.656.308	31.473.731.508	165.763.868.360	4.447.019.766	8.345.774.682	15.699.200.700	8.991.549.388	63.057.544.818	173.372.168.580	1.183.623.040.864		
	Sez II	23.337.201.280	30.745.364.979	88.470.580.721	3.298.772.505	5.942.303.768	14.703.809.938	7.988.834.592	62.158.911.149	180.798.112.916	1.117.966.746.497		
	Sez I	3.600.000	240.091.597	2.389.472.577	57.000.000	1.024.570.000	345.000.000	177.000.000	245.350.000	-3.341.886.688	3.004.906.706		
	Tot	23.340.801.280	30.985.456.576	90.860.053.298	3.355.772.505	6.966.873.768	15.048.809.938	8.165.834.592	62.404.261.149	177.456.226.228	1.120.971.653.203		
2025	Sez II	23.181.374.783	29.953.908.347	84.667.452.868	3.335.569.047	5.424.230.970	14.889.503.038	8.079.635.538	59.223.009.105	183.863.039.184	1.122.802.290.866		
	Sez I	3.600.000	240.185.284	2.947.972.577	63.000.000	511.270.000	390.000.000	177.000.000	257.000.000	-5.392.145.277	1.558.049.804		
	Tot	23.184.974.783	30.194.093.631	87.615.425.445	3.398.569.047	5.935.500.970	15.279.503.038	8.256.635.538	59.480.009.105	178.470.893.907	1.124.360.340.670		

999/644/1		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025		(in euro)								
MINISTERI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO		
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	19.790.087.148	6.767.613.555	284.773.475	133.184.973.675	6.751.879.019	7.998.389.318	64.677.955		
	Sez I	1.020.000.000	28.500.000	<<	2.315.527.577	<<	194.100.000	<<		
	Tot	20.810.087.148	6.796.113.555	284.773.475	135.500.501.252	6.751.879.019	8.192.489.318	64.677.955		
	Sez II	19.965.712.308	6.760.865.755	288.377.470	134.795.478.186	6.720.210.706	7.677.669.318	64.677.955		
	Sez I	25.000.000	28.500.000	<<	2.588.102.797	<<	15.000.000	<<		
	Tot	19.990.712.308	6.789.365.755	288.377.470	137.383.580.983	6.720.210.706	7.692.669.318	64.677.955		
IMPRESE E MADE IN ITALY	Sez II	20.580.976.352	6.722.282.534	284.761.276	134.026.706.202	6.706.620.706	6.933.269.318	64.677.955		
	Sez I	30.000.000	28.500.000	<<	2.919.502.797	<<	5.000.000	<<		
	Tot	20.610.976.352	6.750.782.534	284.761.276	136.946.208.999	6.706.620.706	6.938.269.318	64.677.955		
	Sez II	176.596.858	52.792.521	7.720.639	293.220.736	8.190.800	72.617.970	49.340.275		
	Sez I	<<	900.000	<<	-187.300.000	<<	<<	<<		
	Tot	176.596.858	53.692.521	7.720.639	105.920.736	8.190.800	72.617.970	49.340.275		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II	175.537.786	54.721.082	7.525.487	285.702.014	8.190.800	66.617.970	49.340.275		
	Sez I	<<	900.000	<<	-180.600.000	<<	<<	<<		
	Tot	175.537.786	55.621.082	7.525.487	105.102.014	8.190.800	66.617.970	49.340.275		
	Sez II	175.519.088	53.190.366	7.385.090	105.102.014	8.190.800	66.617.970	49.340.275		
	Sez I	<<	900.000	<<	<<	<<	<<	<<		
	Tot	175.519.088	54.090.366	7.385.090	105.102.014	8.190.800	66.617.970	49.340.275		
GIUSTIZIA	Sez II	63.859.747	42.359.967	3.485.075	175.191.609.426	648.254.330	1.687.722	<<		
	Sez I	<<	<<	<<	3.128.200.000	<<	<<	<<		
	Tot	63.859.747	42.359.967	3.485.075	178.319.809.426	648.254.330	1.687.722	<<		
	Sez II	63.346.033	41.915.742	3.417.876	186.366.593.841	526.254.330	1.687.722	<<		
	Sez I	<<	<<	<<	-3.073.900.000	<<	<<	<<		
	Tot	63.346.033	41.915.742	3.417.876	183.292.693.841	526.254.330	1.687.722	<<		
GIUSTIZIA	Sez II	63.177.959	40.442.825	3.352.560	190.565.641.018	526.254.330	1.687.722	<<		
	Sez I	<<	<<	<<	-5.435.400.000	<<	<<	<<		
	Tot	63.177.959	40.442.825	3.352.560	185.130.241.018	526.254.330	1.687.722	<<		
	Sez II	6.845.361.765	2.178.775.079	404.734.087	114.426.563	284.151.260	<<	<<		
	Sez I	-9.013.552	-3.185.679	-613.448	5.000.000	<<	<<	<<		
	Tot	6.836.348.213	2.146.918.360	404.120.639	119.426.563	284.151.260	<<	<<		
GIUSTIZIA	Sez II	6.948.948.232	2.111.549.156	407.165.410	111.926.563	283.051.260	<<	<<		
	Sez I	-14.629.299	-32.076.719	-858.342	5.000.000	<<	<<	<<		
	Tot	6.934.318.933	2.079.472.437	406.307.068	116.926.563	283.051.260	<<	<<		
	Sez II	6.918.413.671	2.088.163.464	400.334.834	111.926.563	283.018.157	<<	<<		
	Sez I	-10.630.922	-32.176.719	-425.000	5.000.000	<<	<<	<<		
	Tot	6.907.782.749	2.055.986.745	399.909.834	116.926.563	283.018.157	<<	<<		

999/644/2

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025 (in euro)							TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO		
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2023	Sez II 18.892.600	148.970.903	13.351.158	952.096.218	44.233.681	210.000.000	951.511.925		
		Sez I 887.910.156	1.607.400	<<	<<	<<	<<	<<		
		Tot 873.892.746	162.064.083	13.351.158	952.096.218	44.233.681	210.000.000	951.511.925		
	2024	Sez I 16.930.020	1.569.980	12.854.042	971.750.361	44.233.681	150.000.000	924.411.655		
		Tot 890.822.766	163.634.063	12.854.042	971.750.361	44.233.681	150.000.000	924.411.655		
	2025	Sez II 873.771.021	172.064.083	12.280.083	983.372.690	44.533.681	150.000.000	806.835.553		
	Sez I 16.930.020	1.569.980	<<	<<	<<	<<	<<			
	Tot 890.701.041	173.634.063	12.280.083	983.372.690	44.533.681	150.000.000	806.835.553			
ISTRUZIONE E MERITO	2023	Sez II 45.048.959.429	1.037.241.440	3.079.778.681	581.411.659	26.535.122	657.716.449	425.926		
		Sez I -11.650.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
		Tot 45.037.309.429	1.037.241.440	3.079.778.681	581.411.659	26.535.122	657.716.449	425.926		
	2024	Sez II 44.522.456.223	943.905.598	2.801.288.922	574.619.445	26.535.122	666.230.089	425.926		
		Sez I -11.650.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
		Tot 44.510.806.223	943.905.598	2.801.288.922	574.619.445	26.535.122	666.230.089	425.926		
2025	Sez II 41.984.196.018	902.141.930	2.635.908.906	668.865.478	26.135.122	666.230.089	425.926			
	Sez I 41.984.196.018	<<	<<	<<	<<	<<	<<			
	Tot 9.445.023.252	1.674.143.417	574.789.228	12.003.245.149	1.156.701.149	35.427.385	12.845.748			
INTERNO	2023	Sez II 37.759.688	37.759.688	<<	653.130.000	260.544	<<	<<		
		Sez I 9.445.023.252	1.711.903.105	574.789.228	12.656.375.149	1.156.961.693	35.427.385	12.845.748		
		Tot 9.428.667.926	1.602.465.387	573.019.664	12.135.815.060	1.238.892.219	35.427.385	12.845.748		
	2024	Sez I 9.428.667.926	<<	<<	219.600.000	1.730.352	<<	<<		
		Tot 9.428.667.926	1.602.465.387	573.019.664	12.355.415.060	1.240.622.571	35.427.385	12.845.748		
	2025	Sez II 9.382.565.098	1.596.742.109	568.829.833	12.078.261.716	1.255.392.219	35.427.385	12.845.748		
	Sez I 9.382.565.098	<<	<<	180.200.000	4.072.643	<<	<<			
	Tot 137.617.034	1.596.742.109	568.829.833	12.258.461.716	1.259.464.862	35.427.385	12.845.748			
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2023	Sez II 137.617.034	166.478.780	6.682.510	305.194.661	1.500.000	770.547.308	13.181.594		
		Sez I 136.994.492	166.478.780	6.682.510	8.700.000.000	<<	5.565.130.000	<<		
		Tot 136.994.492	156.395.466	6.581.739	9.005.194.661	1.500.000	6.335.677.308	13.181.594		
	2024	Sez I 136.994.492	<<	<<	351.360.227	<<	45.033.308	12.401.594		
		Tot 136.994.492	156.395.466	6.581.739	751.360.227	<<	45.033.308	12.401.594		
	2025	Sez II 136.903.816	150.520.171	6.531.225	394.782.573	<<	13.633.308	12.401.594		
	Sez I 136.903.816	<<	<<	400.000.000	<<	<<	<<			
	Tot 136.903.816	150.520.171	6.531.225	794.782.573	<<	13.633.308	12.401.594			

999/644/3

		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A1		
MINISTERI		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025									
		(in euro)									
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2023	Sez II Sez I Tot	329.448.771 -1.000.000 328.448.771	58.546.206 << 58.546.206	5.319.813.221 102.000.000 5.421.813.221	18.400.000 << 18.400.000	664.355.848 200.000.000 864.355.848	1.101.597 << 1.101.597			
	2024	Sez II Sez I Tot	322.596.372 -1.000.000 321.596.372	57.267.569 << 57.267.569	5.403.713.221 252.600.000 5.656.313.221	10.400.000 << 10.400.000	659.191.279 << 659.191.279	1.101.597 << 1.101.597			
		2025	Sez II Sez I Tot	322.031.536 -1.000.000 321.031.536	56.744.125 << 56.744.125	5.447.713.221 2.600.000 5.450.313.221	10.400.000 << 10.400.000	767.191.279 << 767.191.279	1.101.597 << 1.101.597		
	2023	Sez II Sez I Tot	581.109.678 << 581.109.678	80.507.934 7.000.000 87.507.934	35.981.349 << 35.981.349	9.683.313.161 << 9.683.313.161	41.328.170 << 41.328.170	77.105.000 << 77.105.000	1.436.767 << 1.436.767		
		2024	Sez II Sez I Tot	580.699.567 << 580.699.567	82.577.961 7.000.000 89.577.961	35.905.476 << 35.905.476	9.767.271.604 250.000.000 10.017.271.604	39.328.170 << 39.328.170	73.305.000 << 73.305.000	1.436.767 << 1.436.767	
	2025	Sez II Sez I Tot	580.417.355 << 580.417.355	83.078.736 7.000.000 90.078.736	35.828.564 << 35.828.564	9.805.371.610 250.000.000 10.055.371.610	39.328.170 << 39.328.170	73.305.000 << 73.305.000	1.436.767 << 1.436.767		
DIFESA	2023	Sez II Sez I Tot	1.810.564.657 << 1.810.564.657	1.056.647.099 366.820 1.057.013.919	53.566.527 << 53.566.527	73.347.129 << 73.347.129	24.460.513 << 24.460.513	216.087.636 << 216.087.636			
	2024	Sez II Sez I Tot	1.471.647.280 << 1.471.647.280	1.056.422.536 << 1.053.953.360	46.757.093 << 46.501.093	71.695.448 << 71.695.448	24.460.513 << 24.460.513	216.087.636 << 216.087.636			
		2025	Sez II Sez I Tot	1.380.947.278 << 1.380.947.278	1.053.953.360 << 1.053.953.360	46.501.093 << 46.501.093	71.695.448 << 71.695.448	24.460.513 << 24.460.513	216.087.636 << 216.087.636		
	2023	Sez II Sez I Tot	91.228.543 << 91.228.543	57.128.892 << 57.128.892	4.829.056 << 4.829.056	2.451.765 << 2.451.765	170.994.663 << 170.994.663	649.101 << 649.101			
		2024	Sez II Sez I Tot	85.535.831 << 85.535.831	53.512.275 << 53.512.275	4.401.765 << 4.401.765	1.551.765 << 1.551.765	136.294.663 << 136.294.663	649.101 << 649.101		
	2025	Sez II Sez I Tot	85.141.687 << 85.141.687	52.661.929 << 52.661.929	4.310.578 << 4.310.578	1.551.765 << 1.551.765	135.345.009 << 135.345.009	649.101 << 649.101			
			52.661.929	4.310.578	326.934.388	1.551.765	160.345.009	649.101			

999/644/4

		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A/1		
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025									
		(in euro)									
MINISTERI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO			
CULTURA	2023	Sez II	154.260.939	31.045.777	388.509.154	505.592.020	78.253.798	500.000			
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<			
		Tot	154.260.939	31.045.777	388.509.154	505.592.020	78.253.798	500.000			
	2024	Sez II	775.956.520	131.937.455	28.449.035	335.567.665	489.870.980	58.553.798	500.000		
		Tot	768.068.288	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	2025	Sez II	768.068.288	131.937.455	28.449.035	335.567.665	489.870.980	58.553.798	500.000		
		Tot	761.299.051	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	SALUTE	2023	Sez II	125.026.577	26.189.766	337.067.665	489.302.980	58.542.838	500.000		
			Tot	125.026.577	26.189.766	337.067.665	489.302.980	58.542.838	500.000		
		2024	Sez II	80.524.964	9.773.518	707.519.756	646.854.208	217.606.288	19.605.237		
			Tot	80.524.964	<<	650.000.000	646.854.208	217.606.288	19.605.237		
		2025	Sez II	180.496.392	77.898.697	9.558.791	677.819.756	561.254.208	313.042.520	19.605.237	
Tot			180.496.392	<<	<<	677.819.756	561.254.208	313.042.520	19.605.237		
TURISMO	2023	Sez II	77.808.000	9.320.828	677.819.756	560.795.254	282.042.520	19.605.237			
		Tot	77.808.000	9.320.828	677.819.756	560.795.254	282.042.520	19.605.237			
	2024	Sez II	10.224.980	759.244	47.675.658	10.000.000	178.018.138	10.000.000	<<		
		Tot	10.224.980	<<	57.675.658	10.000.000	178.018.138	10.000.000	<<		
	2025	Sez II	9.809.980	832.809	51.933.991	63.933.991	43.159.805	61.159.805	<<		
		Tot	9.809.980	<<	12.000.000	63.933.991	43.159.805	61.159.805	<<		
TOTALE	2023	Sez II	14.591.036.799	5.572.897.102	339.156.259.952	10.209.418.653	11.157.180.400	1.331.363.761			
		Sez I	42.910.369	-246.628	15.876.557.577	260.544	5.994.230.000	<<			
		Tot	14.633.947.168	5.572.650.474	355.032.817.529	10.209.679.197	17.151.410.400	1.331.363.761			
	2024	Sez II	13.983.862.289	5.293.068.591	352.203.993.415	10.021.468.689	9.950.673.370	1.303.483.491			
		Tot	13.983.862.289	-858.342	472.802.797	1.730.352	58.000.000	<<			
	2025	Sez II	13.988.755.550	5.292.210.249	352.676.796.212	10.023.199.041	10.008.673.370	1.303.483.491			
Tot		13.776.911.518	5.106.563.837	355.622.999.978	10.023.218.632	9.209.812.756	1.185.907.389				
	Sez I	4.793.261	-425.000	-1.666.097.203	4.072.643	48.000.000	<<				
	Tot	100.339.456.607	5.106.138.837	353.956.902.775	10.027.291.275	9.257.812.756	1.185.907.389				

		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025								
		(in euro)								
MINISTERI		RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE		
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	22.585.002.950	81.074.182.925	88.065.907.437	<<	4.706.052.513	12.558.663.121	383.812.203.091		
	Sez I	<<	2.800.000	30.000.000	<<	<<	-3.135.974.000	454.953.577		
	Tot	22.585.002.950	81.076.982.925	88.095.907.437	<<	4.706.052.513	9.422.689.121	384.267.156.668		
	Sez II	22.650.000.000	91.184.317.919	89.015.007.437	<<	4.645.052.513	7.204.697.666	390.972.067.233		
	Sez I	<<	2.800.000	30.000.000	<<	<<	-857.831.000	1.831.571.797		
	Tot	22.650.000.000	91.187.117.919	89.045.007.437	<<	4.645.052.513	6.346.866.666	392.803.639.030		
IMPRESE E MADE IN ITALY	Sez II	22.750.000.000	97.869.291.530	87.797.207.437	<<	3.145.052.513	6.609.017.718	393.489.863.541		
	Sez I	<<	<<	30.000.000	<<	<<	-661.573.000	2.351.429.797		
	Tot	22.750.000.000	97.869.291.530	87.827.207.437	<<	3.145.052.513	5.947.444.718	395.841.293.338		
	Sez II	<<	2.389.849	47.000.000	<<	3.139.854	<<	713.009.502		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-186.400.000		
	Tot	<<	2.389.849	47.000.000	<<	3.139.854	<<	526.609.502		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II	<<	1.432.134	47.000.000	<<	3.039.854	<<	699.107.402		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-179.700.000		
	Tot	<<	1.432.134	47.000.000	<<	3.039.854	<<	519.407.402		
	Sez II	<<	765.611	47.000.000	<<	3.039.854	<<	516.151.068		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	900.000		
	Tot	<<	765.611	47.000.000	<<	3.039.854	<<	517.051.068		
GIUSTIZIA	Sez II	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	510.447.216	176.504.235.451		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	3.128.200.000		
	Tot	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	510.447.216	179.632.435.451		
	Sez II	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	475.264.510	187.521.012.022		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-3.073.900.000		
	Tot	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	475.264.510	184.447.112.022		
GIUSTIZIA	Sez II	<<	592.084	50.000	<<	7.521.443	144.910.042	9.980.522.323		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-36.483.719		
	Tot	<<	592.084	50.000	<<	7.521.443	144.910.042	9.944.038.604		
	Sez II	<<	992.084	50.000	<<	7.521.443	146.054.758	10.017.258.906		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-42.564.360		
	Tot	<<	992.084	50.000	<<	7.521.443	146.054.758	9.974.694.546		
GIUSTIZIA	Sez II	<<	962.084	50.000	<<	6.521.443	147.120.038	9.956.510.254		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-38.232.641		
	Tot	<<	962.084	50.000	<<	6.521.443	147.120.038	9.918.277.613		

999/644/5

999/644/6

		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A1		
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025									
		(in euro)									
MINISTERI		RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE			
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2023	Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	4.398.387 << 4.398.387	1.119.754 << 1.119.754	3.194.699.582 20.500.000 3.215.199.582		
	2024	Sez I Tot	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	3.398.387 <<	1.119.754 <<	3.143.724.709 18.500.000 3.162.224.709		
		Sez II Tot	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	1.119.754 <<	3.398.387 <<	3.044.375.252 18.500.000 3.062.875.252		
	ISTRUZIONE E MERITO	2023	Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	637.448 150.000.000 150.637.448	<< << <<	50.432.706.154 138.350.000 50.571.056.154	
		2024	Sez I Tot	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	1.448 <<	<< <<	49.535.462.773 -1.650.000 49.523.812.773	
			Sez II Tot	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	1.448 <<	13.023.448 <<	46.896.926.917 << <<	
INTERNO	2023	Sez II Sez I Tot	<< << <<	19.490.786 << <<	75.093.457 << <<	<< << <<	5.311.772 << 5.311.772	22.135.547 << 22.135.547	25.024.426.890 691.150.232 25.715.577.122		
	2024	Sez I Tot	<< <<	18.358.045 <<	75.093.457 <<	<< <<	9.716.965 <<	22.135.547 <<	25.152.437.393 221.330.352 25.373.767.745		
		Sez II Tot	<< <<	18.358.045 17.161.852	75.093.457 <<	<< <<	9.716.965 <<	9.216.965 <<	25.053.671.919 184.272.643 25.237.944.562		
	2025	Sez I Tot	<< <<	600.204 600.204	<< <<	<< <<	1.260.000 <<	2.360.000 <<	14.265.130.000 15.670.552.091 15.670.552.091		
		Sez II Tot	<< <<	563.802 <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	709.330.628 400.000.000 1.109.330.628		
		Sez I Tot	<< <<	563.802 525.847	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	715.298.534 400.000.000 1.115.298.534		
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2023	Sez II Sez I Tot	<< << <<	600.204 600.204	<< <<	<< <<	2.360.000 <<	1.405.422.091 14.265.130.000 15.670.552.091			
	2024	Sez I Tot	<< <<	563.802 <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	709.330.628 400.000.000 1.109.330.628		
		Sez II Tot	<< <<	563.802 525.847	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	715.298.534 400.000.000 1.115.298.534		

999/644/7

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO A/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025 (in euro)										TOTALE	
		RISORSE PROPRIE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE					TOTALE	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2023	Sez II <<	208.900 <<	5.605.697 <<	<<	100.733.796 <<	14.700.000 <<					7.535.472.129	
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<					301.000.000	
		Tot <<	<<	<<	<<	<<	<<	<<					14.700.000
	2024	Sez II <<	208.900 <<	5.605.697 <<	<<	250.733.796 <<	9.000.000 <<					7.741.125.074	
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	<<					251.600.000
		Tot <<	<<	<<	<<	<<	<<	<<					7.992.725.074
UNIVERSITA' E RICERCA	2025	Sez II <<	208.900 <<	5.605.697 <<	<<	733.796 <<	9.000.000 <<					7.642.742.868	
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<					1.600.000	
		Tot <<	<<	<<	<<	<<	<<	<<					7.644.342.868
	2023	Sez II <<	2.799.972 <<	12.000 <<	<<	3.103.292 <<	<<					10.506.697.323	
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	<<					7.000.000
		Tot <<	<<	<<	<<	<<	<<	<<					10.513.697.323
DIFESA	2024	Sez II <<	2.628.532 <<	12.000 <<	<<	1.103.292 <<	<<					10.584.288.369	
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<					257.000.000	
		Tot <<	<<	<<	<<	<<	<<					10.841.288.369	
	2025	Sez II <<	2.450.040 <<	12.000 <<	<<	1.103.292 <<	<<					10.622.331.534	
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	<<					257.000.000
		Tot <<	<<	<<	<<	<<	<<	<<					10.879.331.534
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2023	Sez II <<	133.000 <<	403.900.000 <<	<<	48.427.595 <<	2.650.000 <<					21.182.114.930	
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<					12.326.703	
		Tot <<	<<	<<	<<	<<	<<	<<					21.194.441.633
	2024	Sez II <<	133.000 <<	403.900.000 <<	<<	53.692.569 <<	2.650.000 <<					20.859.252.784	
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	<<					6.600.000
		Tot <<	<<	<<	<<	<<	<<	<<					20.865.852.784
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2025	Sez II <<	133.000 <<	403.900.000 <<	<<	53.692.569 <<	8.000.000 <<					20.795.945.301	
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	2.650.000 <<					6.600.000	
		Tot <<	<<	<<	<<	<<	<<	<<					20.802.545.301
	2023	Sez II <<	<<	50.000 <<	<<	708.000 <<	1.000.000 <<					658.724.408	
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	<<					525.000.000
		Tot <<	<<	<<	<<	<<	<<	<<					1.183.724.408
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2024	Sez II <<	<<	50.000 <<	<<	708.000 <<	<<					610.387.788	
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<					25.000.000	
		Tot <<	<<	<<	<<	<<	<<	<<					635.387.788
	2025	Sez II <<	<<	50.000 <<	<<	708.000 <<	<<					607.352.457	
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<	<<					25.000.000
		Tot <<	<<	<<	<<	<<	<<	<<					632.352.457

		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025								
		(in euro)								
MINISTERI		RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE		
CULTURA	2023	<<	2.586.961	1.548	<<	274.174	23.905.788	1.960.886.679		
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
		<<	2.586.961	1.548	<<	274.174	23.905.788	1.960.886.679		
	2024	<<	2.094.693	1.548	<<	274.174	16.520.161	1.831.837.797		
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
		<<	2.094.693	1.548	<<	274.174	16.520.161	1.831.837.797		
SALUTE	2025	<<	1.753.317	1.548	<<	274.174	8.905.788	1.808.863.704		
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
		<<	1.753.317	1.548	<<	274.174	8.905.788	1.808.863.704		
	2023	<<	<<	<<	<<	46.003	25.283.516	1.891.239.959		
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	650.000.000		
		<<	<<	<<	<<	46.003	25.283.516	2.541.239.959		
TURISMO	2024	<<	<<	<<	<<	46.003	14.847.284	1.854.568.888		
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
		<<	<<	<<	<<	46.003	14.847.284	1.854.568.888		
	2025	<<	<<	<<	<<	46.003	11.571.722	1.818.482.758		
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
		<<	<<	<<	<<	46.003	11.571.722	1.818.482.758		
TOTALE	2023	<<	<<	<<	<<	2.000	1.000.000	254.900.508		
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	20.000.000		
		<<	<<	<<	<<	<<	1.000.000	274.900.508		
	2024	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	124.504.419		
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	30.000.000		
		<<	<<	<<	<<	2.000	<<	154.504.419		
TOTALE	2025	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	78.404.419		
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	30.000.000		
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	108.404.419		
	2023	22.565.002.950	81.102.984.681	88.639.620.139	<<	4.895.055.939	13.292.837.290	695.057.261.020		
		<<	2.800.000	30.000.000	<<	<<	-2.983.324.000	19.990.726.793		
		22.565.002.950	81.105.784.681	88.669.620.139	<<	4.895.055.939	10.309.513.290	715.047.987.813		
2024	22.650.000.000	91.210.729.109	89.588.720.139	<<	4.985.960.913	7.879.501.169	711.356.346.185			
	<<	2.800.000	30.000.000	<<	<<	-855.181.000	-266.212.211			
	22.650.000.000	91.213.529.109	89.618.720.139	<<	4.985.960.913	7.024.320.169	711.090.133.974			
2025	22.750.000.000	97.893.252.181	88.370.920.139	<<	3.234.960.913	7.287.718.566	714.761.473.418			
	<<	<<	30.000.000	<<	<<	-658.923.000	-2.198.330.201			
	22.750.000.000	97.893.252.181	88.400.920.139	<<	3.234.960.913	6.628.795.566	712.563.143.217			

999/644/8

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025

(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	821.894.591	78.494.894.014	9.056.482.458	23.000.000	121.389.053				
	Sez I	<<	527.270.000	35.000.000	430.000.000	<<				
	Tot	821.894.591	79.022.164.014	9.091.482.458	453.000.000	121.389.053				
	Sez II	796.054.186	27.655.030.313	9.795.186.513	3.000.000	120.902.648				
	Sez I	<<	905.070.000	<<	<<	<<				
	Tot	796.054.186	28.560.100.313	9.795.186.513	3.000.000	120.902.648				
IMPRESE E MADE IN ITALY	Sez II	743.731.173	27.202.519.698	12.487.956.249	3.000.000	120.243.814				
	Sez I	<<	1.881.770.000	<<	<<	<<				
	Tot	743.731.173	29.084.289.698	12.487.956.249	3.000.000	120.243.814				
	Sez II	55.624.898	20.190.292	16.385.680.589	<<	<<				
	Sez I	<<	<<	1.000.000.000	<<	<<				
	Tot	55.624.898	20.190.292	17.385.680.589	<<	<<				
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II	50.524.898	20.190.292	15.738.670.494	<<	<<				
	Sez I	<<	<<	200.000.000	<<	<<				
	Tot	50.524.898	20.190.292	15.938.670.494	<<	<<				
	Sez II	47.324.898	20.190.292	12.969.021.413	<<	<<				
	Sez I	<<	<<	200.000.000	<<	<<				
	Tot	47.324.898	20.190.292	13.169.021.413	<<	<<				
GIUSTIZIA	Sez II	16.677.761	43.517.378	<<	<<	<<				
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<				
	Tot	16.677.761	43.517.378	<<	<<	<<				
	Sez II	14.977.761	43.517.378	<<	<<	<<				
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<				
	Tot	14.977.761	43.517.378	<<	<<	<<				
	Sez II	1.006.984.139	<<	<<	<<	<<				
	Sez I	100.000.000	<<	<<	<<	<<				
	Tot	1.106.984.139	<<	<<	<<	<<				
	Sez II	911.274.799	<<	<<	<<	<<				
	Sez I	150.000.000	<<	<<	<<	<<				
	Tot	1.061.274.799	<<	<<	<<	<<				
	Sez II	745.639.752	<<	<<	<<	<<				
	Sez I	150.000.000	<<	<<	<<	<<				
	Tot	895.639.752	<<	<<	<<	<<				

999/644/9

999/644/11

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025

(in euro)

MINISTERI		INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2023	Sez II 576.594.127 Sez I <<< Tot 576.594.127	7.502.905.751 150.000.000 7.652.905.751	2.709.435.387 1.222.000.000 3.931.435.387	2.949.371 <<< 2.949.371	68.117.388 <<< 68.117.388
	2024	Sez II 723.001.127 Sez I <<< Tot 723.001.127	7.150.994.797 320.000.000 7.470.994.797	1.749.766.142 600.000.000 2.349.766.142	2.949.371 <<< 2.949.371	462.711.048 <<< 462.711.048
	2025	Sez II 447.360.369 Sez I <<< Tot 447.360.369	6.831.343.459 440.000.000 7.271.343.459	1.299.699.842 150.000.000 1.449.699.842	2.949.371 <<< 2.949.371	99.881.957 <<< 99.881.957
	2023	Sez II 14.812.199 Sez I <<< Tot 14.812.199	2.896.742.824 <<< 2.896.742.824	22.352.844 <<< 22.352.844	12.000.000 <<< 12.000.000	177.965.898 <<< 177.965.898
	2024	Sez II 14.282.199 Sez I <<< Tot 14.282.199	2.810.002.757 <<< 2.810.002.757	24.352.844 <<< 24.352.844	12.000.000 <<< 12.000.000	178.715.898 <<< 178.715.898
	2025	Sez II 17.282.199 Sez I <<< Tot 17.282.199	2.810.002.757 2.804.312.757 2.804.312.757	24.352.844 29.352.844 29.352.844	12.000.000 <<< 12.000.000	178.715.898 <<< 178.715.898
DIFESA	2023	Sez II 5.681.170.931 Sez I <<< Tot 5.681.170.931	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	14.617 <<< 14.617	46.601.000 <<< 46.601.000
	2024	Sez II 5.498.484.494 Sez I <<< Tot 5.498.484.494	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	14.617 <<< 14.617	46.601.000 <<< 46.601.000
	2025	Sez II 5.618.627.964 Sez I <<< Tot 5.618.627.964	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	14.617 <<< 14.617	46.601.000 <<< 46.601.000
	2023	Sez II 81.010.410 Sez I <<< Tot 81.010.410	316.277.809 <<< 316.277.809	736.999.182 75.000.000 811.999.182	5.000.000 <<< 5.000.000	<<< <<< <<<
	2024	Sez II 88.843.885 Sez I <<< Tot 88.843.885	289.735.134 <<< 289.735.134	477.307.729 75.000.000 552.307.729	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<
	2025	Sez II 97.919.057 Sez I <<< Tot 97.919.057	265.637.293 <<< 265.637.293	263.912.441 75.000.000 338.912.441	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE						

999/644/12

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025

(in euro)

MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
CULTURA	Sez II	951.519.735	293.070.683	595.920.145	54.261.462	<<	<<	<<	<<	<<
	Sez I	20.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	971.519.735	293.070.683	595.920.145	54.261.462	<<	<<	<<	<<	<<
	Sez II	678.790.618	273.285.683	594.920.145	37.262.513	<<	<<	<<	<<	<<
	Sez I	20.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	698.790.618	273.285.683	594.920.145	37.262.513	<<	<<	<<	<<	<<
SALUTE	Sez II	699.845.661	264.605.683	594.920.145	37.262.513	<<	<<	<<	<<	<<
	Sez I	20.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	719.845.661	264.605.683	594.920.145	37.262.513	<<	<<	<<	<<	<<
	Sez II	1.430.652	787.583.363	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	1.430.652	787.583.363	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
TURISMO	Sez II	1.180.652	590.250.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	1.180.652	590.250.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Sez II	1.180.652	469.725.850	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	1.180.652	469.725.850	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
TOTALE	Sez II	11.411.074.465	95.794.020.616	30.187.492.605	107.225.450	445.739.025	107.225.450	445.739.025	445.739.025	445.739.025
	Sez I	179.721.881	764.270.000	6.793.420.000	430.000.000	<<	<<	430.000.000	<<	<<
	Tot	11.590.796.346	96.558.290.616	36.980.912.605	537.225.450	445.739.025	445.739.025	537.225.450	445.739.025	445.739.025
	Sez II	10.332.916.276	44.006.096.171	28.466.753.867	65.226.501	870.596.280	870.596.280	65.226.501	<<	<<
	Sez I	272.048.917	1.374.070.000	930.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	10.604.965.193	45.380.166.171	29.396.753.867	65.226.501	870.596.280	870.596.280	65.226.501	<<	<<
TOTALE	Sez II	9.406.951.778	42.509.175.355	27.704.862.934	65.226.501	507.108.355	65.226.501	65.226.501	507.108.355	507.108.355
	Sez I	299.610.005	2.466.770.000	500.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	9.706.561.783	44.975.945.355	28.204.862.934	65.226.501	507.108.355	507.108.355	65.226.501	507.108.355	507.108.355

999/644/9		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA					ALLEGATO A/1
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025							
(in euro)							
MINISTERI		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE	TOTALE		
ECONOMIA E FINANZE	2023	Sez II Sez I Tot	2.835.383.103 478.965.000 3.314.348.103	2.690.099.295 170.000.000 2.860.099.295	2.062.167.866 << 2.062.167.866	96.105.310.380 1.641.235.000 97.746.545.380	
	2024	Sez II Sez I Tot	2.970.335.692 280.000.000 3.250.335.692	2.701.196.764 210.000.000 2.911.196.764	520.167.866 << 520.167.866	44.561.873.982 1.395.070.000 45.956.943.982	
	2025	Sez II Sez I Tot	2.563.598.417 200.000.000 2.763.598.417	2.575.643.347 260.000.000 2.835.643.347	462.167.866 << 462.167.866	46.158.860.564 2.341.770.000 48.500.630.564	
IMPRESE E MADE IN ITALY	2023	Sez II Sez I Tot	<< << <<	12.574.892 5.000.000 17.574.892	1.162.800.000 << 1.162.800.000	17.636.870.671 1.005.000.000 18.641.870.671	
	2024	Sez II Sez I Tot	<< << <<	12.397.892 95.000.000 107.397.892	1.072.850.000 << 1.072.850.000	16.894.633.576 295.000.000 17.189.633.576	
	2025	Sez II Sez I Tot	<< << <<	1.000.000.000 << 1.000.000.000	484.750.000 << 484.750.000	14.521.286.603 200.000.000 14.721.286.603	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2023	Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	60.195.139 << 60.195.139	
	2024	Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	58.495.139 << 58.495.139	
	2025	Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	58.495.139 << 58.495.139	
GIUSTIZIA	2023	Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	1.006.984.139 100.000.000 1.106.984.139	
	2024	Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	911.274.799 150.000.000 1.061.274.799	
	2025	Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	745.639.752 150.000.000 895.639.752	

999/644/10

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA					TOTALE
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025 (in euro)					
		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE			
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2023	Sez II <<<	4.000.000	<<<	<<<	67.423.507	
		Sez I <<<	<<<	<<<	<<<	<<<	
		Tot <<<	4.000.000	4.000.000	<<<	67.423.507	
	2024	Sez II <<<	3.000.000	<<<	<<<	88.825.686	
		Sez I <<<	<<<	<<<	<<<	<<<	
		Tot <<<	3.000.000	3.000.000	<<<	88.825.686	
ISTRUZIONE E MERITO	2025	Sez II <<<	<<<	<<<	<<<	27.743.507	
		Sez I <<<	<<<	<<<	<<<	<<<	
		Tot <<<	<<<	<<<	<<<	27.743.507	
	2023	Sez II <<<	1.411.080	1.411.080	<<<	1.434.279.042	
		Sez I <<<	<<<	<<<	<<<	<<<	
		Tot <<<	1.411.080	1.411.080	<<<	1.434.279.042	
INTERNO	2024	Sez II <<<	1.411.080	1.411.080	<<<	1.487.490.639	
		Sez I <<<	<<<	<<<	<<<	<<<	
		Tot <<<	1.411.080	1.411.080	<<<	1.487.490.639	
	2025	Sez II <<<	1.411.080	1.411.080	<<<	1.219.355.946	
		Sez I <<<	<<<	<<<	<<<	<<<	
		Tot <<<	1.411.080	1.411.080	<<<	1.219.355.946	
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2023	Sez II <<<	50.000.000	<<<	<<<	5.016.602.894	
		Sez I <<<	50.000.000	<<<	<<<	164.721.881	
		Tot <<<	50.000.000	50.000.000	<<<	5.181.324.775	
	2024	Sez II <<<	50.000.000	<<<	<<<	4.229.077.683	
		Sez I <<<	50.000.000	50.000.000	<<<	247.048.917	
		Tot <<<	50.000.000	50.000.000	<<<	4.476.126.600	
	2025	Sez II <<<	30.000.000	<<<	<<<	3.600.817.438	
		Sez I <<<	30.000.000	<<<	<<<	244.610.005	
		Tot <<<	30.000.000	30.000.000	<<<	3.845.427.443	
	2023	Sez II <<<	12.000.000	<<<	840.000.000	2.899.830.514	
		Sez I <<<	<<<	<<<	<<<	4.463.420.000	
		Tot <<<	12.000.000	12.000.000	840.000.000	7.363.250.514	
	2024	Sez II <<<	9.000.000	<<<	840.000.000	2.236.307.898	
		Sez I <<<	<<<	<<<	<<<	59.000.000	
		Tot <<<	9.000.000	9.000.000	840.000.000	2.295.307.898	
	2025	Sez II <<<	123.654.896	<<<	840.000.000	1.781.286.538	
		Sez I <<<	<<<	<<<	<<<	65.000.000	
		Tot <<<	123.654.896	<<<	840.000.000	1.846.286.538	

999/644/11		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA					ALLEGATO A/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025		(in euro)						
MINISTERI		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE	TOTALE			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2023	Sez II <<	73.569.334	<<	10.933.571.358	<<		
		Sez I <<	100.000.000	<<	1.472.000.000	<<		
	Tot	<<	173.569.334	<<	12.405.571.358	<<		
2024	Sez II <<	22.879.316	60.000.000	<<	10.112.301.801	<<		
	Sez I <<	82.879.316	82.879.316	<<	980.000.000	<<		
	Tot	<<	36.782.914	<<	11.092.301.801	<<		
2025	Sez I <<	<<	<<	<<	8.718.017.912	<<		
	Sez I <<	<<	36.782.914	<<	590.000.000	<<		
	Tot	<<	36.782.914	<<	9.308.017.912	<<		
UNIVERSITA' E RICERCA	2023	Sez II <<	<<	<<	3.123.873.765	<<		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<		
	Tot	<<	<<	<<	3.123.873.765	<<		
2024	Sez II <<	<<	<<	<<	3.039.353.698	<<		
	Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<		
	Tot	<<	<<	<<	3.039.353.698	<<		
2025	Sez II <<	<<	<<	<<	3.041.663.698	<<		
	Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<		
	Tot	<<	<<	<<	3.041.663.698	<<		
DIFESA	2023	Sez II <<	800.900.000	<<	6.528.686.548	<<		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<		
	Tot	<<	800.900.000	<<	6.528.686.548	<<		
2024	Sez II <<	<<	850.000.000	<<	6.395.100.111	<<		
	Sez I <<	<<	<<	<<	<<	<<		
	Tot	<<	850.000.000	<<	6.395.100.111	<<		
2025	Sez II <<	<<	850.000.000	<<	6.395.100.111	<<		
	Sez I <<	<<	1.000.000.000	<<	6.665.243.581	<<		
	Tot	<<	1.000.000.000	<<	6.665.243.581	<<		
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2023	Sez II <<	10.863.258	<<	1.150.150.659	<<		
		Sez I <<	<<	<<	75.000.000	<<		
	Tot	<<	10.863.258	<<	1.225.150.659	<<		
2024	Sez II <<	6.568.234	<<	862.454.982	75.000.000	<<		
	Sez I <<	6.568.234	6.568.234	937.454.982	75.000.000	<<		
	Tot	<<	2.984.317	630.453.108	75.000.000	<<		
2025	Sez I <<	<<	<<	705.453.108	705.453.108	<<		
	Sez I <<	<<	2.984.317	<<	<<	<<		
	Tot	<<	2.984.317	<<	705.453.108	<<		

999/644/12

		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				ALLEGATO A/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025					
		(in euro)					
MINISTERI		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE		ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE	TOTALE
		Sez I	Sez II	Sez I	Sez II		
CULTURA	2023	Sez I	<<	<<	15.000.000	<<	1.909.772.025
		Tot	<<	<<	<<	<<	20.000.000
	2024	Sez I	<<	<<	15.000.000	<<	1.929.772.025
		Tot	<<	<<	<<	<<	1.599.258.959
	2025	Sez I	<<	<<	15.000.000	<<	20.000.000
		Tot	<<	<<	10.000.000	<<	1.619.258.959
SALUTE	2023	Sez I	<<	46.805	6.000.000	<<	1.606.634.002
		Tot	<<	<<	6.000.000	<<	20.000.000
	2024	Sez I	<<	46.805	6.000.000	<<	1.626.634.002
		Tot	<<	<<	6.000.000	<<	795.060.820
	2025	Sez I	<<	46.805	6.000.000	<<	<<
		Tot	<<	<<	6.000.000	<<	795.060.820
TURISMO	2023	Sez I	<<	46.805	6.000.000	<<	597.477.457
		Tot	<<	<<	6.000.000	<<	<<
	2024	Sez I	<<	46.805	6.000.000	<<	597.477.457
		Tot	<<	<<	6.000.000	<<	<<
	2025	Sez I	<<	46.805	6.000.000	<<	476.953.307
		Tot	<<	<<	6.000.000	<<	<<
TOTALE	2023	Sez I	3.146.737.045	3.146.737.045	3.626.417.859	4.064.967.866	148.783.674.931
		Tot	478.965.000	478.965.000	325.000.000	<<	8.971.376.881
	2024	Sez I	3.625.702.045	3.625.702.045	3.951.417.859	4.064.967.866	157.755.051.812
		Tot	3.340.779.633	3.340.779.633	3.627.453.286	2.433.017.866	93.142.839.880
	2025	Sez I	280.000.000	280.000.000	415.000.000	<<	3.271.118.917
		Tot	3.620.779.633	3.620.779.633	4.042.453.286	2.433.017.866	96.413.958.797
2025	Sez I	2.687.300.118	2.687.300.118	4.632.821.658	1.786.917.866	89.300.364.565	
	Tot	200.000.000	200.000.000	290.000.000	<<	3.756.380.005	
			2.887.300.118	4.922.821.658	1.786.917.866	93.056.744.570	

999/056/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI				
(in euro)				
ALLEGATO A/2				
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE				
Imposte sul patrimonio e sul reddito	2023	305.077.369.933	4.412.700.000	309.490.069.933
	2024	311.812.697.862	-2.218.900.000	309.593.797.862
	2025	323.391.047.584	-2.280.160.000	321.110.887.584
Tasse ed imposte sugli affari	2023	226.802.395.394	-1.027.920.000	225.774.475.394
	2024	232.572.771.452	-60.460.000	232.512.311.452
	2025	240.100.784.164	-237.860.000	239.862.924.164
Imposte sulla produzione e sui consumi	2023	35.644.000.000	-599.000.000	35.045.000.000
	2024	36.146.000.000	-102.000.000	36.044.000.000
	2025	36.610.000.000	<<	36.610.000.000
Entrate tributarie da gestione monopoli	2023	10.942.000.000	134.310.000	11.076.310.000
	2024	10.944.000.000	196.840.000	11.140.840.000
	2025	10.946.000.000	280.630.000	11.226.630.000
Tasse e imposte su attivita' di gioco	2023	6.946.000.000	<<	6.946.000.000
	2024	7.062.000.000	<<	7.062.000.000
	2025	7.165.000.000	<<	7.165.000.000
TOTALE	2023	585.411.765.327	2.920.090.000	588.331.855.327
	2024	598.537.469.314	-2.184.520.000	596.352.949.314
	2025	618.212.831.748	-2.237.390.000	615.975.441.748

999/056/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI				
(in euro)				
				ALLEGATO A/2
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE				
Risorse proprie dell'Unione Europea	2023	3.700.000.000	<<	3.700.000.000
	2024	3.700.000.000	<<	3.700.000.000
	2025	3.700.000.000	<<	3.700.000.000
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	2023	1.543.146.107	<<	1.543.146.107
	2024	1.548.139.607	<<	1.548.139.607
	2025	1.558.140.607	<<	1.558.140.607
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	2023	1.143.911.008	3.602.238	1.147.513.246
	2024	1.076.762.508	<<	1.076.762.508
	2025	1.034.001.508	<<	1.034.001.508
Entrate di tipo finanziario	2023	11.868.238.679	4.350.000	11.872.588.679
	2024	12.060.897.589	4.350.000	12.065.247.589
	2025	11.992.792.758	<<	11.992.792.758
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	2023	17.447.963.882	-353.350.000	17.094.613.882
	2024	17.425.464.905	-359.850.000	17.065.614.905
	2025	17.472.713.093	-289.400.000	17.183.313.093
Entrate da contributi versati allo Stato	2023	9.213.232.366	1.265.000.000	10.478.232.366
	2024	9.139.036.023	-135.000.000	9.004.036.023
	2025	8.722.252.590	-135.000.000	8.587.252.590
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	2023	8.959.326.524	228.289.847	9.187.616.371
	2024	8.805.601.203	223.240.569	9.028.841.772
	2025	8.805.596.345	212.563.691	9.018.160.036
Partite che si compensano nella spesa	2023	590.214.989	<<	590.214.989
	2024	590.198.063	<<	590.198.063
	2025	590.198.063	<<	590.198.063
Altre entrate extratributarie	2023	27.781.333.723	-136.400.000	27.644.933.723
	2024	22.687.441.595	-63.600.000	22.623.841.595
	2025	22.627.841.595	-32.100.000	22.595.741.595
TOTALE	2023	82.247.367.278	1.011.492.085	83.258.859.363
	2024	77.033.541.493	-330.859.431	76.702.682.062
	2025	76.503.536.559	-243.936.309	76.259.600.250

999/056/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI				
(in euro)				
ALLEGATO A/2				
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI				
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	2023	15.000.000	<<	15.000.000
	2024	15.000.000	<<	15.000.000
	2025	15.000.000	<<	15.000.000
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	2023	383.853.000	<<	383.853.000
	2024	236.596.000	<<	236.596.000
	2025	141.819.000	<<	141.819.000
Ammortamento beni patrimoniali	2023	<<	<<	<<
	2024	<<	<<	<<
	2025	<<	<<	<<
TOTALE	2023	398.853.000	<<	398.853.000
	2024	251.596.000	<<	251.596.000
	2025	156.819.000	<<	156.819.000
TOTALE ENTRATE FINALI	2023	668.057.985.605	3.931.582.085	671.989.567.690
	2024	675.822.606.807	-2.515.379.431	673.307.227.376
	2025	694.873.187.307	-2.481.326.309	692.391.860.998

999/058/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI				
(in euro)				
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2023	102.543.603.354	1.027.538.931	103.571.142.285
	2024	102.284.885.010	19.600.721	102.304.485.731
	2025	100.299.207.509	40.249.098	100.339.456.607
CONSUMI INTERMEDI	2023	14.591.036.799	42.910.369	14.633.947.168
	2024	13.983.862.289	4.893.261	13.988.755.550
	2025	13.776.911.518	4.793.261	13.781.704.779
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2023	5.572.897.102	-246.628	5.572.650.474
	2024	5.293.068.591	-858.342	5.292.210.249
	2025	5.106.563.837	-425.000	5.106.138.837
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2023	339.156.259.952	15.876.557.577	355.032.817.529
	2024	352.203.993.415	472.802.797	352.676.796.212
	2025	355.622.999.978	-1.666.097.203	353.956.902.775
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2023	10.209.418.653	260.544	10.209.679.197
	2024	10.021.468.689	1.730.352	10.023.199.041
	2025	10.023.218.632	4.072.643	10.027.291.275
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2023	11.157.180.400	5.994.230.000	17.151.410.400
	2024	9.950.673.370	58.000.000	10.008.673.370
	2025	9.209.812.756	48.000.000	9.257.812.756
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2023	1.331.363.761	<<	1.331.363.761
	2024	1.303.483.491	<<	1.303.483.491
	2025	1.185.907.389	<<	1.185.907.389
RISORSE PROPRIE UE	2023	22.565.002.950	<<	22.565.002.950
	2024	22.650.000.000	<<	22.650.000.000
	2025	22.750.000.000	<<	22.750.000.000
INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	2023	81.102.984.681	2.800.000	81.105.784.681
	2024	91.210.729.109	2.800.000	91.213.529.109
	2025	97.893.252.181	<<	97.893.252.181
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	2023	88.639.620.139	30.000.000	88.669.620.139
	2024	89.588.720.139	30.000.000	89.618.720.139
	2025	88.370.920.139	30.000.000	88.400.920.139
AMMORTAMENTI	2023	<<	<<	<<
	2024	<<	<<	<<
	2025	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	2023	4.895.055.939	<<	4.895.055.939
	2024	4.985.960.913	<<	4.985.960.913
	2025	3.234.960.913	<<	3.234.960.913
FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	2023	13.292.837.290	-2.983.324.000	10.309.513.290
	2024	7.879.501.169	-855.181.000	7.024.320.169
	2025	7.287.718.566	-658.923.000	6.628.795.566
TOTALE	2023	695.057.261.020	19.990.726.793	715.047.987.813
	2024	711.356.346.185	-266.212.211	711.090.133.974
	2025	714.761.473.418	-2.198.330.201	712.563.143.217

999/058/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI				
(in euro)				
ALLEGATO A/3				
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2023	11.411.074.465	179.721.881	11.590.796.346
	2024	10.332.916.276	272.048.917	10.604.965.193
	2025	9.406.951.778	299.610.005	9.706.561.783
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2023	95.794.020.616	764.270.000	96.558.290.616
	2024	44.006.096.171	1.374.070.000	45.380.166.171
	2025	42.509.175.355	2.466.770.000	44.975.945.355
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	2023	30.187.492.605	6.793.420.000	36.980.912.605
	2024	28.466.753.867	930.000.000	29.396.753.867
	2025	27.704.862.934	500.000.000	28.204.862.934
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2023	107.225.450	430.000.000	537.225.450
	2024	65.226.501	<<	65.226.501
	2025	65.226.501	<<	65.226.501
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	2023	445.739.025	<<	445.739.025
	2024	870.596.280	<<	870.596.280
	2025	507.108.355	<<	507.108.355
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2023	3.146.737.045	478.965.000	3.625.702.045
	2024	3.340.779.633	280.000.000	3.620.779.633
	2025	2.687.300.118	200.000.000	2.887.300.118
FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	2023	3.626.417.859	325.000.000	3.951.417.859
	2024	3.627.453.286	415.000.000	4.042.453.286
	2025	4.632.821.658	290.000.000	4.922.821.658
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE	2023	4.064.967.866	<<	4.064.967.866
	2024	2.433.017.866	<<	2.433.017.866
	2025	1.786.917.866	<<	1.786.917.866
TOTALE	2023	148.783.674.931	8.971.376.881	157.755.051.812
	2024	93.142.839.880	3.271.118.917	96.413.958.797
	2025	89.300.364.565	3.756.380.005	93.056.744.570
TOTALE SPESE FINALI	2023	843.840.935.951	28.962.103.674	872.803.039.625
	2024	804.499.186.065	3.004.906.706	807.504.092.771
	2025	804.061.837.983	1.558.049.804	805.619.887.787

**B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI CASSA
PER IL TRIENNIO 2023 - 2025**

PAGINA BIANCA

999/646/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2023 - 2025 (in Euro)					
			Sezione II <i>(di cui disponibile)</i>	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I) <i>(di cui disponibile)</i>
ENTRATE					
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE	2023	566.011.394.454	2.676.690.000	568.688.084.454
		2024	579.285.106.441	-2.155.720.000	577.129.386.441
		2025	598.964.397.875	-1.995.190.000	596.969.207.875
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2023	66.757.486.245	836.592.085	67.594.078.330
		2024	61.615.111.315	-310.059.431	61.305.051.884
		2025	61.075.905.253	-69.836.309	61.006.068.944
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	2023	383.618.000	<<	383.618.000
		2024	236.373.000	<<	236.373.000
		2025	141.386.000	<<	141.386.000
	di cui RISCOSSIONE CREDITI	2023	368.618.000	<<	368.618.000
		2024	221.373.000	<<	221.373.000
		2025	126.386.000	<<	126.386.000
	TOTALE ENTRATE FINALI	2023	633.152.498.699	3.513.282.085	636.665.780.784
		2024	641.136.590.756	-2.465.779.431	638.670.811.325
		2025	660.181.689.128	-2.065.026.309	658.116.662.819
TITOLO IV -	ACCENSIONE DI PRESTITI	2023	566.748.356.538	<<	566.748.356.538
		2024	489.778.160.285	<<	489.778.160.285
		2025	467.878.005.241	<<	467.878.005.241
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2023	1.199.900.855.237	3.513.282.085	1.203.414.137.322
		2024	1.130.914.751.041	-2.465.779.431	1.128.448.971.610
		2025	1.128.059.694.369	-2.065.026.309	1.125.994.668.060
SPESE					
TITOLO I -	SPESE CORRENTI	2023	713.380.220.391 <i>(709.751.711.223)</i>	19.990.726.793	733.370.947.184 <i>(729.742.438.016)</i>
		2024	720.254.738.832 <i>(718.213.780.205)</i>	-266.212.211	719.988.526.621 <i>(717.947.567.994)</i>
		2025	723.423.156.128 <i>(722.662.460.669)</i>	-2.198.330.201	721.224.825.927 <i>(720.464.130.468)</i>
TITOLO II -	SPESE IN CONTO CAPITALE	2023	150.240.527.488 <i>(149.907.407.858)</i>	8.971.376.881	159.211.904.369 <i>(158.878.784.739)</i>
		2024	91.721.765.640 <i>(91.477.097.019)</i>	3.271.118.917	94.992.884.557 <i>(94.748.215.936)</i>
		2025	82.273.009.245 <i>(82.174.009.245)</i>	3.756.380.005	86.029.389.250 <i>(85.930.389.250)</i>
	di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2023	8.914.967.866 <i>(8.914.967.866)</i>	<<	8.914.967.866 <i>(8.914.967.866)</i>
		2024	7.138.017.866 <i>(7.138.017.866)</i>	<<	7.138.017.866 <i>(7.138.017.866)</i>
		2025	3.786.917.866 <i>(3.786.917.866)</i>	<<	3.786.917.866 <i>(3.786.917.866)</i>
	TOTALE SPESE FINALI	2023	863.620.747.879 <i>(859.659.119.081)</i>	28.962.103.674	892.582.851.553 <i>(888.621.222.755)</i>
		2024	811.976.504.472 <i>(809.690.877.224)</i>	3.004.906.706	814.981.411.178 <i>(812.695.783.930)</i>
		2025	805.696.165.373 <i>(804.836.469.914)</i>	1.558.049.804	807.254.215.177 <i>(806.394.519.718)</i>
TITOLO III -	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	2023	310.831.285.769 <i>(310.831.285.769)</i>	<<	310.831.285.769 <i>(310.831.285.769)</i>
		2024	313.467.560.432 <i>(313.467.560.432)</i>	<<	313.467.560.432 <i>(313.467.560.432)</i>
		2025	318.740.452.883 <i>(318.740.452.883)</i>	<<	318.740.452.883 <i>(318.740.452.883)</i>

999/646/2

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2023 - 2025 (in Euro)				
		Sezione II <i>(di cui disponibile)</i>	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I) <i>(di cui disponibile)</i>
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2023	1.174.452.033.648 <i>(1.170.490.404.850)</i>	28.962.103.674	1.203.414.137.322 <i>(1.199.452.508.524)</i>
	2024	1.125.444.064.904 <i>(1.123.158.437.656)</i>	3.004.906.706	1.128.448.971.610 <i>(1.126.163.344.362)</i>
	2025	1.124.436.618.256 <i>(1.123.576.922.797)</i>	1.558.049.804	1.125.994.668.060 <i>(1.125.134.972.601)</i>

999/646/3

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2023 - 2025 (in Euro)				
RISULTATI DIFFERENZIALI		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I)
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	2023	632.768.880.699	3.513.282.085	636.282.162.784
	2024	640.900.217.756	-2.465.779.431	638.434.438.325
	2025	660.040.303.128	-2.065.026.309	657.975.276.819
SPESE CORRENTI (-)	2023	713.380.220.391	19.990.726.793	733.370.947.184
	2024	720.254.738.832	-266.212.211	719.988.526.621
	2025	723.423.156.128	-2.198.330.201	721.224.825.927
RISPARMIO PUBBLICO	2023	-80.611.339.692	-16.477.444.708	-97.088.784.400
	2024	-79.354.521.076	-2.199.567.220	-81.554.088.296
	2025	-63.382.853.000	133.303.892	-63.249.549.108
TOTALE ENTRATE FINALI	2023	633.152.498.699	3.513.282.085	636.665.780.784
	2024	641.136.590.756	-2.465.779.431	638.670.811.325
	2025	660.181.689.128	-2.065.026.309	658.116.662.819
TOTALE SPESE FINALI (-)	2023	863.620.747.879	28.962.103.674	892.582.851.553
	2024	811.976.504.472	3.004.906.706	814.981.411.178
	2025	805.696.165.373	1.558.049.804	807.254.215.177
SALDO NETTO DA FINANZIARE	2023	-230.468.249.180	-25.448.821.589	-255.917.070.769
	2024	-170.839.913.716	-5.470.686.137	-176.310.599.853
	2025	-145.514.476.245	-3.623.076.113	-149.137.552.358
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	2023	632.783.880.699	3.513.282.085	636.297.162.784
	2024	640.915.217.756	-2.465.779.431	638.449.438.325
	2025	660.055.303.128	-2.065.026.309	657.990.276.819
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	2023	854.705.780.013	28.962.103.674	883.667.883.687
	2024	804.838.486.606	3.004.906.706	807.843.393.312
	2025	801.909.247.507	1.558.049.804	803.467.297.311
INDEBITAMENTO NETTO	2023	-221.921.899.314	-25.448.821.589	-247.370.720.903
	2024	-163.923.268.850	-5.470.686.137	-169.393.954.987
	2025	-141.853.944.379	-3.623.076.113	-145.477.020.492
TOTALE ENTRATE FINALI	2023	633.152.498.699	3.513.282.085	636.665.780.784
	2024	641.136.590.756	-2.465.779.431	638.670.811.325
	2025	660.181.689.128	-2.065.026.309	658.116.662.819
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	2023	1.174.452.033.648	28.962.103.674	1.203.414.137.322
	2024	1.125.444.064.904	3.004.906.706	1.128.448.971.610
	2025	1.124.436.618.256	1.558.049.804	1.125.994.668.060
RICORSO AL MERCATO	2023	-541.299.534.949	-25.448.821.589	-566.748.356.538
	2024	-484.307.474.148	-5.470.686.137	-489.778.160.285
	2025	-464.254.929.128	-3.623.076.113	-467.878.005.241

999/649/1

MINISTERI		SPESA CORRENTE						TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO			
ECONOMIA E FINANZE		2023	25.036.388.080	243.349.417.415	50.655.652.678	82.037.907.925	401.079.366.098	
		Sez I	28.500.000	2.386.281.702	-1.962.628.125	2.800.000	454.953.577	
		Tot	25.064.888.080	245.735.699.117	48.693.024.553	82.040.707.925	401.534.319.675	
		2024	24.997.283.561	242.679.574.170	40.309.958.009	92.238.942.919	400.225.758.659	
		Sez I	28.500.000	2.530.640.220	-730.368.423	2.800.000	1.831.571.797	
		Tot	25.025.783.561	245.210.214.390	39.579.589.586	92.241.742.919	402.057.330.456	
		2025	24.939.667.983	239.632.693.735	38.920.259.272	98.924.216.530	402.416.837.520	
		Sez I	28.500.000	2.852.040.220	-529.110.423	<<	2.351.429.797	
		Tot	24.968.167.983	242.484.733.955	38.391.148.849	98.924.216.530	404.768.267.317	
IMPRESE E MADE IN ITALY		2023	267.725.009	360.352.693	82.902.248	2.389.849	713.369.799	
		Sez I	900.000	-187.300.000	<<	<<	-186.400.000	
		Tot	268.625.009	173.052.693	82.902.248	2.389.849	526.969.799	
		2024	267.914.779	346.773.971	82.986.518	1.432.134	699.107.402	
		Sez I	900.000	-180.600.000	<<	<<	-179.700.000	
		Tot	268.814.779	166.173.971	82.986.518	1.432.134	519.407.402	
		2025	266.824.036	166.173.971	82.387.450	765.611	516.151.068	
		Sez I	900.000	<<	<<	<<	900.000	
		Tot	267.724.036	166.173.971	82.387.450	765.611	517.051.068	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		2023	193.169.192	176.228.901.306	663.900.915	<<	177.085.971.413	
		Sez I	<<	3.128.200.000	<<	<<	3.128.200.000	
		Tot	193.169.192	179.357.101.306	663.900.915	<<	180.214.171.413	
		2024	192.627.238	186.769.566.575	558.818.209	<<	187.521.012.022	
		Sez I	<<	-3.073.900.000	<<	<<	-3.073.900.000	
		Tot	192.627.238	183.695.666.575	558.818.209	<<	184.447.112.022	
		2025	193.365.747	190.961.628.482	555.018.209	<<	191.710.012.438	
		Sez I	<<	-5.435.400.000	<<	<<	-5.435.400.000	
		Tot	193.365.747	185.526.228.482	555.018.209	<<	186.274.612.438	
GIUSTIZIA		2023	8.392.085.221	1.261.425.367	330.711.735	<<	9.984.222.323	
		Sez I	-6.202.136	-30.281.583	<<	<<	-36.483.719	
		Tot	8.385.883.085	1.231.143.784	330.711.735	<<	9.947.738.604	
		2024	8.447.625.352	1.268.149.015	301.484.539	<<	10.017.258.906	
		Sez I	-11.812.777	-30.501.583	-250.000	<<	-42.564.360	
		Tot	8.435.812.575	1.237.647.432	301.234.539	<<	9.974.694.546	
		2025	8.380.294.236	1.272.395.343	303.820.675	<<	9.956.510.254	
		Sez I	-7.381.058	-30.601.583	-250.000	<<	-38.232.841	
		Tot	8.372.913.178	1.241.793.760	303.570.675	<<	9.918.277.613	

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025
(in euro)

999/649/2

		seguie: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025 (in euro)				
MINISTERI		SPESA CORRENTE				
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2023	Sez II 20.500.000 Tot 1.021.994.718	2.152.014.652 <<	20.690.212 <<	<<	3.194.699.582
	2024	Sez II 18.500.000 Tot 1.022.460.115	2.152.014.652 2.101.914.382	20.690.212 <<	<<	3.215.199.582
		Sez II 18.500.000 Tot 1.040.960.115	2.101.914.382 2.006.060.609	19.350.212 <<	<<	3.143.724.709
ISTRUZIONE E MERITO	2025	Sez II 18.500.000 Tot 1.021.964.431	2.006.060.609 <<	16.350.212 <<	<<	3.044.375.252
	2023	Sez II 138.350.000 Tot 48.335.432.238	862.035.362 <<	1.469.363.919 <<	<<	50.666.831.519
		Sez II 48.473.782.238 Tot 47.200.873.336	862.035.362 873.633.518	1.469.363.919 <<	<<	138.350.000
INTERNO	2024	Sez I -11.650.000 Tot 47.189.223.336	873.633.518 <<	1.460.955.919 <<	<<	50.805.181.519
	2025	Sez II 44.455.837.937 Tot 44.455.837.937	874.233.518 874.233.518	1.566.855.224 <<	<<	49.535.462.773
		Sez II 11.666.866.773 Tot 37.759.688	874.233.518 874.233.518	1.566.855.224 <<	<<	49.523.812.773
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2023	Sez II 37.759.688 Tot 11.704.626.461	13.466.759.163 653.390.544	210.065.944 <<	<<	25.343.691.880
	2024	Sez II 11.608.200.087 Tot 11.608.200.087	14.120.149.707 13.385.992.532	210.065.944 <<	<<	691.150.232
		Sez II 11.558.229.765 Tot 11.558.229.765	13.385.992.532 13.607.322.884	157.811.298 <<	<<	26.034.842.112
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2025	Sez I << Tot 274.954.317	184.272.643 13.526.234.638	163.657.885 <<	<<	25.152.003.917
	2023	Sez II 274.954.317 Tot 259.428.791	1.130.382.268 14.265.130.000	157.811.298 7.780.624	600.204 <<	221.330.352
		Sez II 259.428.791 Tot 249.622.488	15.395.512.268 443.140.332	7.780.624 <<	<<	25.373.334.269
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2024	Sez I << Tot 259.428.791	400.000.000 843.140.332	6.197.703 <<	563.802 <<	25.063.849.645
	2025	Sez II 249.622.488 Tot 249.622.488	458.732.496 858.732.496	6.417.703 <<	563.802 <<	184.272.643
		Sez II << Tot 249.622.488	458.732.496 858.732.496	6.417.703 <<	563.802 <<	184.272.643
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2023	Sez II << Tot 274.954.317	1.130.382.268 14.265.130.000	7.780.624 <<	600.204 <<	1.413.717.413
	2024	Sez II << Tot 259.428.791	15.395.512.268 443.140.332	7.780.624 <<	600.204 <<	14.265.130.000
		Sez II 259.428.791 Tot 249.622.488	443.140.332 843.140.332	6.197.703 <<	<<	15.678.847.413
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2025	Sez I << Tot 249.622.488	400.000.000 843.140.332	6.197.703 <<	563.802 <<	709.330.628
	2023	Sez II 249.622.488 Tot 249.622.488	458.732.496 858.732.496	6.417.703 <<	563.802 <<	400.000.000
		Sez II << Tot 249.622.488	458.732.496 858.732.496	6.417.703 <<	563.802 <<	1.109.330.628
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2024	Sez I << Tot 249.622.488	400.000.000 843.140.332	6.417.703 <<	563.802 <<	715.298.534
	2025	Sez II << Tot 249.622.488	400.000.000 843.140.332	6.417.703 <<	563.802 <<	400.000.000
		Sez II << Tot 249.622.488	400.000.000 843.140.332	6.417.703 <<	563.802 <<	1.115.298.534

999/649/3

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025
(in euro)

MINISTERI		SPESA CORRENTE					ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2023	Sez II	1.454.986.833	6.037.556.341	39.708.387	<<	7.532.251.561	
		Sez I	-1.000.000	302.000.000	<<	<<	301.000.000	
	Tot	1.453.986.833	6.339.556.341	39.708.387	<<	7.833.251.561		
	2024	Sez II	1.450.986.999	6.253.391.772	34.008.387	<<	7.738.387.158	
		Sez I	-1.000.000	252.600.000	<<	<<	251.600.000	
	Tot	1.449.986.999	6.505.991.772	34.008.387	<<	7.989.987.158		
2025	Sez II	1.433.176.116	6.155.391.772	34.391.623	<<	7.622.959.511		
	Sez I	-1.000.000	2.600.000	<<	<<	1.600.000		
Tot	1.432.176.116	6.157.991.772	34.391.623	<<	7.624.559.511			
UNIVERSITA E RICERCA	2023	Sez II	888.416.493	9.488.452.347	4.401.124	2.799.972	10.384.069.936	
		Sez I	7.000.000	<<	<<	<<	7.000.000	
	Tot	895.416.493	9.488.452.347	4.401.124	2.799.972	10.391.069.936		
	2024	Sez II	875.751.597	9.431.710.790	3.050.063	2.628.532	10.313.140.982	
		Sez I	7.000.000	250.000.000	<<	<<	257.000.000	
	Tot	882.751.597	9.681.710.790	3.050.063	2.628.532	10.570.140.982		
2025	Sez II	943.395.187	9.472.133.796	3.225.124	2.450.040	10.421.204.147		
	Sez I	7.000.000	250.000.000	<<	<<	257.000.000		
Tot	950.395.187	9.722.133.796	3.225.124	2.450.040	10.678.204.147			
DIFESA	2023	Sez II	20.300.312.912	312.163.068	602.708.175	<<	21.215.184.155	
		Sez I	12.326.703	<<	<<	<<	12.326.703	
	Tot	20.312.639.615	312.163.068	602.708.175	<<	21.227.510.858		
	2024	Sez II	19.951.587.951	310.672.818	596.992.015	<<	20.859.252.784	
		Sez I	6.600.000	<<	<<	<<	6.600.000	
	Tot	19.958.187.951	310.672.818	596.992.015	<<	20.865.852.784		
2025	Sez II	19.883.603.585	310.667.901	601.656.256	<<	20.795.927.742		
	Sez I	6.600.000	<<	<<	<<	6.600.000		
Tot	19.890.203.585	310.667.901	601.656.256	<<	20.802.527.742			
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2023	Sez II	122.148.724	529.889.095	6.686.589	<<	658.724.408	
		Sez I	<<	525.000.000	<<	<<	525.000.000	
	Tot	122.148.724	1.054.889.095	6.686.589	<<	1.183.724.408		
	2024	Sez II	111.412.104	492.289.095	6.686.589	<<	610.387.788	
		Sez I	<<	25.000.000	<<	<<	25.000.000	
	Tot	111.412.104	517.289.095	6.686.589	<<	635.387.788		
2025	Sez II	110.726.773	489.939.095	6.686.589	<<	607.352.457		
	Sez I	<<	25.000.000	<<	<<	25.000.000		
Tot	110.726.773	514.939.095	6.686.589	<<	632.352.457			

999/649/4

		segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025 (in euro)					
		SPESA CORRENTE					
MINISTERI		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE	
CULTURA	2023	Sez II	927.665.828	961.514.214	71.752.937	<<	1.960.932.979
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	927.665.828	961.514.214	71.752.937	<<	1.960.932.979
	2024	Sez II	893.401.592	872.809.417	65.626.788	<<	1.831.837.797
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	893.401.592	872.809.417	65.626.788	<<	1.831.837.797
SALUTE	2025	Sez II	862.847.835	873.389.081	72.626.788	<<	1.808.863.704
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	862.847.835	873.389.081	72.626.788	<<	1.808.863.704
	2023	Sez II	397.140.982	1.464.420.025	29.678.952	<<	1.891.239.959
		Sez I	650.000.000	<<	<<	<<	650.000.000
		Tot	1.047.140.982	1.464.420.025	29.678.952	<<	2.541.239.959
TURISMO	2024	Sez II	390.720.511	1.363.605.657	19.242.720	<<	1.773.568.888
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	390.720.511	1.363.605.657	19.242.720	<<	1.773.568.888
	2025	Sez II	389.490.197	1.363.025.403	15.967.158	<<	1.768.482.758
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	389.490.197	1.363.025.403	15.967.158	<<	1.768.482.758
TURISMO	2023	Sez II	29.036.571	225.676.401	1.234.394	<<	255.947.366
		Sez I	<<	20.000.000	<<	<<	20.000.000
		Tot	29.036.571	245.676.401	1.234.394	<<	275.947.366
	2024	Sez II	28.723.530	94.916.596	864.293	<<	124.504.419
		Sez I	<<	30.000.000	<<	<<	30.000.000
		Tot	28.723.530	124.916.596	864.293	<<	154.504.419
TOTALE	2025	Sez II	28.723.530	48.816.596	864.293	<<	78.404.419
		Sez I	<<	30.000.000	<<	<<	30.000.000
		Tot	28.723.530	78.816.596	864.293	<<	108.404.419
	2023	Sez II	119.308.323.891	457.830.959.717	54.197.238.833	82.043.697.950	713.380.220.391
		Sez I	888.134.255	21.062.420.663	-1.962.628.125	2.800.000	19.990.726.793
		Tot	120.196.458.146	478.893.380.380	52.234.610.708	82.046.497.950	733.370.947.184
2024	Sez II	117.698.997.543	466.688.140.640	43.624.033.262	92.243.567.387	720.254.738.832	
	Sez I	37.037.223	424.568.989	-730.618.423	2.800.000	-266.212.211	
	Tot	117.736.034.766	467.112.709.629	42.893.414.839	92.246.367.387	719.988.526.621	
2025	Sez II	114.717.769.846	467.427.243.793	42.350.184.461	98.927.958.028	723.423.156.128	
	Sez I	53.118.942	-1.722.088.720	-529.360.423	<<	-2.198.330.201	
	Tot	114.770.888.788	465.705.155.073	41.820.824.038	98.927.958.028	721.224.825.927	

999/649/5

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025
(in euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE					RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESA IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE SPESE FINALI		
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	84.455.883.719	6.273.457.938	4.986.773.528	95.716.115.185	496.795.481.283	807.546.108.922
	Sez I	1.078.140.000	139.190.000	423.905.000	1.641.235.000	2.096.188.577	2.096.188.577
	Tot	85.534.023.719	6.412.647.938	5.410.678.528	97.357.350.185	498.891.669.860	809.642.297.499
	Sez II	32.323.230.212	6.018.347.938	4.955.919.413	43.297.497.563	443.523.256.222	756.932.614.431
	Sez I	905.070.000	220.000.000	270.000.000	1.395.070.000	3.226.641.797	3.226.641.797
	Tot	33.228.300.212	6.238.347.938	5.225.919.413	44.692.567.563	446.749.898.019	760.159.256.228
IMPRESA E MADE IN ITALY	Sez II	31.927.424.706	3.189.157.938	4.726.459.665	39.843.042.309	442.259.879.829	760.956.811.754
	Sez I	1.881.770.000	260.000.000	200.000.000	2.341.770.000	4.693.199.797	4.693.199.797
	Tot	33.809.194.706	3.449.157.938	4.926.459.665	42.184.812.309	446.953.079.626	765.650.011.551
	Sez II	17.987.489.937	1.084	12.574.892	18.000.065.913	18.713.435.712	18.744.800.360
	Sez I	1.005.000.000	<<	<<	1.005.000.000	818.600.000	818.600.000
	Tot	18.992.489.937	1.084	12.574.892	19.005.065.913	19.532.035.712	19.563.400.360
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II	16.898.535.534	1.084	12.397.892	16.910.934.510	17.610.041.912	17.631.583.636
	Sez I	295.000.000	<<	<<	295.000.000	115.300.000	115.300.000
	Tot	17.193.535.534	1.084	12.397.892	17.205.934.510	17.725.341.912	17.746.883.636
	Sez II	14.521.285.519	1.084	<<	14.521.286.603	15.037.437.671	15.049.821.441
	Sez I	200.000.000	<<	<<	200.000.000	200.900.000	200.900.000
	Tot	14.721.285.519	1.084	<<	14.721.286.603	15.238.337.671	15.250.721.441
GIUSTIZIA	Sez II	60.195.139	<<	<<	60.195.139	177.146.166.552	177.146.166.552
	Sez I	<<	<<	<<	<<	3.128.200.000	3.128.200.000
	Tot	60.195.139	<<	<<	60.195.139	180.274.366.552	180.274.366.552
	Sez II	58.495.139	<<	<<	58.495.139	187.579.507.161	187.579.507.161
	Sez I	<<	<<	<<	<<	-3.073.900.000	-3.073.900.000
	Tot	58.495.139	<<	<<	58.495.139	184.505.607.161	184.505.607.161
GIUSTIZIA	Sez II	58.495.139	<<	<<	58.495.139	191.768.507.577	191.768.507.577
	Sez I	<<	<<	<<	<<	-5.435.400.000	-5.435.400.000
	Tot	58.495.139	<<	<<	58.495.139	186.333.107.577	186.333.107.577
	Sez II	1.017.484.139	<<	<<	1.017.484.139	11.001.706.462	11.001.706.462
	Sez I	100.000.000	<<	<<	100.000.000	63.516.281	63.516.281
	Tot	1.117.484.139	<<	<<	1.117.484.139	11.065.222.743	11.065.222.743
GIUSTIZIA	Sez II	911.274.799	<<	<<	911.274.799	10.928.533.705	10.928.533.705
	Sez I	150.000.000	<<	<<	150.000.000	107.435.640	107.435.640
	Tot	1.061.274.799	<<	<<	1.061.274.799	11.035.969.345	11.035.969.345
	Sez II	745.639.752	<<	<<	745.639.752	10.702.150.006	10.702.150.006
	Sez I	150.000.000	<<	<<	150.000.000	111.767.359	111.767.359
	Tot	895.639.752	<<	<<	895.639.752	10.813.917.365	10.813.917.365

999/649/6

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025 (in euro)									
MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE					RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE		
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESA IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE SPESA FINALI				
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2023	Sez II	63.423.507	<<	4.000.000	67.423.507	<<	3.262.123.089	
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	20.500.000	
		Tot	63.423.507	<<	4.000.000	67.423.507	<<	3.282.623.089	
	2024	Sez II	85.825.686	<<	3.000.000	88.825.686	<<	3.232.550.395	
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	18.500.000	
		Tot	85.825.686	<<	3.000.000	88.825.686	<<	3.251.050.395	
2025	Sez II	27.743.507	<<	<<	27.743.507	<<	3.072.118.759		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	18.500.000		
	Tot	27.743.507	<<	<<	27.743.507	<<	3.090.618.759		
ISTRUZIONE E MERITO	2023	Sez II	1.434.279.042	<<	<<	1.434.279.042	<<	52.101.110.561	
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	138.350.000	
		Tot	1.434.279.042	<<	<<	1.434.279.042	<<	52.239.460.561	
	2024	Sez II	1.487.490.639	<<	<<	1.487.490.639	<<	51.022.953.412	
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-11.650.000	
		Tot	1.487.490.639	<<	<<	1.487.490.639	<<	51.011.303.412	
2025	Sez II	1.219.355.946	<<	<<	1.219.355.946	<<	48.116.282.625		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	Tot	1.219.355.946	<<	<<	1.219.355.946	<<	48.116.282.625		
INTERNO	2023	Sez II	5.276.632.478	<<	<<	5.276.632.478	<<	30.620.324.358	
		Sez I	164.721.881	<<	<<	164.721.881	<<	855.872.113	
		Tot	5.441.354.359	<<	<<	5.441.354.359	<<	31.496.608.472	
	2024	Sez II	4.224.345.760	<<	<<	4.224.345.760	<<	29.376.349.677	
		Sez I	247.048.917	<<	<<	247.048.917	<<	468.379.269	
		Tot	4.471.394.677	<<	<<	4.471.394.677	<<	29.866.273.688	
2025	Sez II	3.595.817.438	<<	<<	3.595.817.438	<<	21.544.742		
	Sez I	244.610.005	<<	<<	244.610.005	<<	21.544.742		
	Tot	3.840.427.443	<<	<<	3.840.427.443	<<	22.740.935		
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2023	Sez II	3.598.504.749	<<	22.000.000	3.620.504.749	862.252	5.035.084.414	
		Sez I	4.463.420.000	<<	<<	4.463.420.000	<<	18.728.550.000	
		Tot	8.061.924.749	<<	22.000.000	8.083.924.749	862.252	23.763.634.414	
	2024	Sez II	2.357.794.814	<<	19.000.000	2.376.794.814	898.655	3.087.024.097	
		Sez I	59.000.000	<<	<<	59.000.000	<<	459.000.000	
		Tot	2.416.794.814	<<	19.000.000	2.435.794.814	898.655	3.546.024.097	
2025	Sez II	1.771.386.538	<<	10.000.000	1.781.386.538	936.609	2.497.621.681		
	Sez I	65.000.000	<<	<<	65.000.000	<<	465.000.000		
	Tot	1.836.386.538	<<	10.000.000	1.846.386.538	936.609	2.962.621.681		

999/649/7

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025 (in euro)									
MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE					RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE SPESE FINALI	TOTALE GENERALE	
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE				
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2023	Sez II	10.630.239.548	15.000.000	330.101.907	10.975.341.455	18.507.593.016	<<	18.507.593.016
		Sez I	1.472.000.000	<<	<<	1.472.000.000	1.773.000.000	<<	1.773.000.000
		Tot	12.102.239.548	15.000.000	330.101.907	12.447.341.455	20.280.593.016	<<	20.280.593.016
	2024	Sez II	9.586.943.243	42.000.000	163.312.442	9.792.255.685	17.530.642.843	<<	17.530.642.843
		Sez I	980.000.000	<<	<<	980.000.000	1.231.600.000	<<	1.231.600.000
		Tot	10.566.943.243	42.000.000	163.312.442	10.772.255.685	18.762.242.843	<<	18.762.242.843
2025	Sez II	7.830.231.256	55.000.000	54.486.656	7.939.717.912	15.562.677.423	<<	15.562.677.423	
	Sez I	590.000.000	<<	<<	590.000.000	591.600.000	<<	591.600.000	
	Tot	8.420.231.256	55.000.000	54.486.656	8.529.717.912	16.154.277.423	<<	16.154.277.423	
UNIVERSITA' E RICERCA	2023	Sez II	3.155.863.843	<<	<<	3.155.863.843	13.539.933.779	15.463.470	13.555.397.249
		Sez I	<<	<<	<<	<<	7.000.000	<<	7.000.000
		Tot	3.155.863.843	<<	<<	3.155.863.843	13.546.933.779	15.463.470	13.562.397.249
	2024	Sez II	3.047.353.698	<<	<<	3.047.353.698	13.360.494.680	4.350.381	13.364.845.061
		Sez I	<<	<<	<<	<<	257.000.000	<<	257.000.000
		Tot	3.047.353.698	<<	<<	3.047.353.698	13.617.494.680	4.350.381	13.621.845.061
2025	Sez II	3.049.663.698	<<	<<	3.049.663.698	13.470.867.845	4.528.872	13.475.396.717	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	257.000.000	<<	257.000.000	
	Tot	3.049.663.698	<<	<<	3.049.663.698	13.727.867.845	4.528.872	13.732.396.717	
DIFESA	2023	Sez II	6.542.068.154	<<	900.000	6.542.968.154	27.758.152.309	<<	27.758.152.309
		Sez I	<<	<<	<<	<<	12.326.703	<<	12.326.703
		Tot	6.542.068.154	<<	900.000	6.542.968.154	27.770.479.012	<<	27.770.479.012
	2024	Sez II	6.395.100.111	<<	<<	6.395.100.111	27.254.352.895	<<	27.254.352.895
		Sez I	<<	<<	<<	<<	6.600.000	<<	6.600.000
		Tot	6.395.100.111	<<	<<	6.395.100.111	27.260.952.895	<<	27.260.952.895
2025	Sez II	6.728.906.516	<<	<<	6.728.906.516	27.524.834.258	<<	27.524.834.258	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	6.600.000	<<	6.600.000	
	Tot	6.728.906.516	<<	<<	6.728.906.516	27.531.434.258	<<	27.531.434.258	
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2023	Sez II	1.235.050.659	25.567.200	<<	1.260.617.859	1.919.342.267	<<	1.919.342.267
		Sez I	75.000.000	<<	<<	75.000.000	600.000.000	<<	600.000.000
		Tot	1.310.050.659	25.567.200	<<	1.335.617.859	2.519.342.267	<<	2.519.342.267
	2024	Sez II	862.454.982	<<	<<	862.454.982	1.472.842.770	<<	1.472.842.770
		Sez I	75.000.000	<<	<<	75.000.000	100.000.000	<<	100.000.000
		Tot	937.454.982	<<	<<	937.454.982	1.572.842.770	<<	1.572.842.770
2025	Sez II	630.453.108	<<	<<	630.453.108	1.237.805.565	<<	1.237.805.565	
	Sez I	75.000.000	<<	<<	75.000.000	100.000.000	<<	100.000.000	
	Tot	705.453.108	<<	<<	705.453.108	1.337.805.565	<<	1.337.805.565	

999/649/8

MINISTERI		SPESA IN CONTO CAPITALE (in euro)					TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE		
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE						
					TOTALE	TOTALE					
CULTURA	2023	Sez II	2.181.023.864	<<	<<	<<	2.181.023.864	4.141.956.843	12.555.759	4.154.512.602	
		Sez I	20.000.000	<<	<<	<<	20.000.000	20.000.000	<<	20.000.000	
		Tot	2.201.023.864	<<	<<	<<	2.201.023.864	4.161.956.843	12.555.759	4.174.512.602	
	2024	Sez II	1.599.258.959	<<	<<	<<	1.599.258.959	3.431.096.756	9.866.721	3.440.963.477	
		Sez I	20.000.000	<<	<<	<<	20.000.000	20.000.000	<<	20.000.000	
		Tot	1.619.258.959	<<	<<	<<	1.619.258.959	3.451.096.756	9.866.721	3.460.963.477	
	2025	Sez II	1.606.634.002	<<	<<	<<	1.606.634.002	3.415.497.706	2.930.772	3.418.428.478	
		Sez I	20.000.000	<<	<<	<<	20.000.000	20.000.000	<<	20.000.000	
		Tot	1.626.634.002	<<	<<	<<	1.626.634.002	3.435.497.706	2.930.772	3.438.428.478	
	SALUTE	2023	Sez II	810.488.691	400.000	6.060.000	816.948.691	816.948.691	2.708.188.650	<<	2.708.188.650
			Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	650.000.000	<<	650.000.000
			Tot	810.488.691	400.000	6.060.000	816.948.691	816.948.691	3.358.188.650	<<	3.358.188.650
2024		Sez II	594.309.825	400.000	6.060.000	600.769.825	600.769.825	2.374.338.713	<<	2.374.338.713	
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		Tot	594.309.825	400.000	6.060.000	600.769.825	600.769.825	2.374.338.713	<<	2.374.338.713	
2025	Sez II	470.493.307	400.000	6.060.000	476.953.307	476.953.307	2.245.436.065	<<	2.245.436.065		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	Tot	470.493.307	400.000	6.060.000	476.953.307	476.953.307	2.245.436.065	<<	2.245.436.065		
TURISMO	2023	Sez II	115.063.470	<<	<<	115.063.470	115.063.470	371.010.836	<<	371.010.836	
		Sez I	30.000.000	<<	<<	30.000.000	30.000.000	50.000.000	<<	50.000.000	
		Tot	145.063.470	<<	<<	145.063.470	145.063.470	421.010.836	<<	421.010.836	
	2024	Sez II	68.913.470	<<	<<	68.913.470	68.913.470	193.417.889	<<	193.417.889	
		Sez I	50.000.000	<<	<<	50.000.000	50.000.000	80.000.000	<<	80.000.000	
		Tot	118.913.470	<<	<<	118.913.470	118.913.470	273.417.889	<<	273.417.889	
2025	Sez II	47.913.470	<<	<<	47.913.470	47.913.470	126.317.889	<<	126.317.889		
	Sez I	70.000.000	<<	<<	70.000.000	70.000.000	100.000.000	<<	100.000.000		
	Tot	117.913.470	<<	<<	117.913.470	117.913.470	226.317.889	<<	226.317.889		
TOTALE	2023	Sez II	138.563.690.939	6.314.426.222	5.362.410.327	150.240.527.488	150.240.527.488	863.620.747.879	310.831.285.769	1.174.452.033.648	
		Sez I	8.408.281.881	139.190.000	423.905.000	8.971.376.881	8.971.376.881	28.962.103.674	<<	28.962.103.674	
		Tot	146.971.972.820	6.453.616.222	5.786.315.327	159.211.904.369	159.211.904.369	892.582.851.553	310.831.285.769	1.203.414.137.322	
	2024	Sez II	80.501.326.871	6.060.749.022	5.159.689.747	91.721.765.640	91.721.765.640	811.976.504.472	313.467.560.432	1.125.444.064.904	
		Sez I	2.781.118.917	220.000.000	270.000.000	3.271.118.917	3.271.118.917	3.004.906.706	<<	3.004.906.706	
		Tot	83.282.445.788	6.280.749.022	5.429.689.747	94.992.884.557	94.992.884.557	814.981.411.178	313.467.560.432	1.128.448.971.610	
2025	Sez II	74.231.443.902	3.244.559.022	4.797.006.321	82.273.009.245	82.273.009.245	805.696.165.373	318.740.452.883	1.124.436.618.256		
	Sez I	3.296.380.005	260.000.000	200.000.000	3.756.380.005	3.756.380.005	1.558.049.804	<<	1.558.049.804		
	Tot	77.527.823.907	3.504.559.022	4.997.006.321	86.029.389.250	86.029.389.250	807.254.215.177	318.740.452.883	1.125.994.668.060		

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025
(in euro)

999/650/1

		RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025 (in euro)											ALLEGATO B	
MINISTERI		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE		
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	679.620.278.886	1.666.004.681	2.931.162.189	85.633.265.615	217.568.075	1.497.708.664	12.584.493.672	4.772.296.154	200.000.000	18.423.330.985	807.546.108.922		
	Sez I	23.391.000	23.905.000	<<	601.179.279	10.000.000	432.330.000	322.500.000	237.883.298	<<	445.000.000	2.096.188.577		
	Tot	679.643.669.886	1.689.909.681	2.931.162.189	86.234.444.894	227.568.075	1.930.038.664	12.906.993.672	5.010.179.452	200.000.000	18.868.330.985	809.642.297.499		
	Sez II	685.236.372.591	409.728.894	2.887.509.491	30.690.533.600	214.104.681	1.780.477.148	12.676.534.682	4.458.454.841	200.000.000	18.378.898.502	756.932.614.431		
	Sez I	1.626.609.220	<<	<<	837.962.577	<<	255.070.000	345.000.000	157.000.000	<<	5.000.000	3.226.641.797		
	Tot	686.862.981.811	409.728.894	2.887.509.491	31.528.496.177	214.104.681	2.035.547.148	13.021.534.682	4.615.454.841	200.000.000	18.383.898.502	760.159.256.228		
2025	Sez II	691.917.106.937	79.528.894	2.809.437.930	28.205.101.244	214.979.085	1.590.036.763	13.009.034.682	4.564.586.841	200.000.000	18.366.989.377	760.956.811.754		
	Sez I	2.161.467.220	<<	<<	1.807.962.577	<<	171.770.000	390.000.000	157.000.000	<<	5.000.000	4.693.199.797		
	Tot	694.078.574.157	79.528.894	2.809.437.930	30.013.063.821	214.979.085	1.761.806.763	13.399.034.682	4.721.586.841	200.000.000	18.371.989.377	765.650.011.551		
IMPRESSE E MADE IN ITALY	Sez II	<<	<<	<<	18.268.942.377	189.914.049	<<	35.000.000	63.643.934	<<	187.300.000	18.744.800.360		
	Sez I	<<	<<	<<	1.005.900.000	<<	<<	<<	<<	<<	-187.300.000	818.600.000		
	Tot	<<	<<	<<	19.274.842.377	189.914.049	<<	<<	63.643.934	<<	19.563.400.360	19.563.400.360		
	Sez II	<<	<<	<<	17.149.139.837	189.342.608	<<	<<	49.000.000	<<	180.600.000	17.631.583.636		
	Sez I	<<	<<	<<	295.900.000	<<	<<	<<	<<	<<	-180.600.000	115.300.000		
	Tot	<<	<<	<<	17.445.039.837	189.342.608	<<	<<	49.000.000	<<	<<	17.746.883.636		
2025	Sez II	<<	<<	<<	14.242.087.249	688.204.208	<<	56.000.000	63.529.983	<<	15.049.821.441	15.049.821.441		
	Sez I	<<	<<	<<	200.900.000	<<	<<	<<	<<	<<	200.900.000	200.900.000		
	Tot	<<	<<	<<	14.442.987.249	688.204.208	<<	56.000.000	63.529.983	<<	15.250.721.441	15.250.721.441		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II	<<	<<	<<	27.939.260.506	<<	<<	<<	<<	<<	149.206.906.045	177.146.166.552		
	Sez I	<<	<<	<<	376.100.000	<<	<<	<<	<<	<<	2.752.100.000	3.128.200.000		
	Tot	<<	<<	<<	28.315.360.506	<<	<<	<<	<<	<<	151.959.006.045	180.274.366.552		
	Sez II	<<	<<	<<	27.846.600.717	<<	<<	<<	<<	<<	159.732.906.443	187.579.507.161		
	Sez I	<<	<<	<<	108.510.000	<<	<<	<<	<<	<<	-3.182.410.000	-3.073.900.000		
	Tot	<<	<<	<<	27.955.110.717	<<	<<	<<	<<	<<	156.550.496.443	184.505.607.161		
2025	Sez II	<<	<<	<<	28.690.883.365	<<	<<	<<	<<	<<	163.077.624.211	191.768.507.577		
	Sez I	<<	<<	<<	-17.990.000	<<	<<	<<	<<	<<	-5.417.410.000	-5.435.400.000		
	Tot	<<	<<	<<	28.672.893.365	<<	<<	<<	<<	<<	157.660.214.211	186.333.107.577		
GIUSTIZIA	Sez II	<<	<<	10.999.476.462	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	11.001.706.462		
	Sez I	<<	<<	63.516.281	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	63.516.281		
	Tot	<<	<<	11.062.992.743	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	11.065.222.743		
2024	Sez II	<<	<<	10.926.303.705	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	10.928.533.705		
	Sez I	<<	<<	107.435.640	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	107.435.640		
	Tot	<<	<<	11.033.739.345	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	11.035.969.345		
2025	Sez II	<<	<<	10.699.920.006	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	10.702.150.006		
	Sez I	<<	<<	111.767.359	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	111.767.359		
	Tot	<<	<<	10.811.687.365	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	10.813.917.365		

999/650/2

		RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025 (in euro)										ALLEGATO B	
MINISTRI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE		
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	<<	<<	210.000.000	<<	<<	<<	1.651.431	<<	<<	3.262.123.089	<<	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	20.500.000	<<	
	Tot	<<	<<	210.000.000	<<	<<	<<	1.651.431	<<	<<	3.282.623.089	<<	
	Sez II	<<	<<	165.532.179	<<	<<	<<	1.702.431	<<	<<	3.232.550.395	<<	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	18.500.000	<<	
	Tot	<<	<<	165.532.179	<<	<<	<<	1.702.431	<<	<<	3.251.050.395	<<	
ISTRUZIONE E MERITO	Sez II	<<	<<	150.000.000	<<	<<	<<	1.769.431	<<	<<	3.072.118.759	<<	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	18.500.000	<<	
	Tot	<<	<<	150.000.000	<<	<<	<<	1.769.431	<<	<<	3.090.618.759	<<	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	52.098.178.587	2.400.000	52.101.110.561	<<	
INTERNO	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	138.350.000	<<	138.350.000	<<	
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	52.236.528.587	2.400.000	52.239.460.561	<<	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	51.020.017.619	2.400.000	51.022.953.412	<<	
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-11.650.000	<<	-11.650.000	<<	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	51.008.367.619	2.400.000	51.011.303.412	<<	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	48.113.746.832	2.000.000	48.116.282.625	<<	
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	48.113.746.832	2.000.000	48.116.282.625	<<	
	Sez II	12.319.780	<<	136.648.020	12.685.152.533	2.548.543	2.904.650.000	<<	2.247.214	2.245.160.627	30.640.736.359	<<	
	Sez I	<<	<<	<<	133.109.227	<<	50.000.000	<<	<<	19.632.886	855.872.113	<<	
	Tot	12.319.780	<<	136.648.020	12.818.261.760	2.548.543	2.954.650.000	<<	2.247.214	2.264.793.513	31.496.608.472	<<	
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	5.268.729	<<	136.648.020	2.548.543	2.634.000.000	<<	2.230.483	125.000.000	1.885.334.412	29.397.894.419	<<	
	Sez I	<<	<<	<<	132.655.957	100.000.000	<<	<<	<<	16.123.312	468.379.269	<<	
	Tot	5.268.729	<<	136.648.020	12.054.386.320	2.548.543	2.734.000.000	<<	125.000.000	1.901.457.724	29.866.273.688	<<	
	Sez II	5.165.478	<<	136.648.020	11.424.399.799	48.543	2.452.000.000	<<	125.000.000	1.801.242.037	28.682.408.018	<<	
	Sez I	<<	<<	<<	128.417.925	<<	100.000.000	<<	<<	20.264.723	428.882.648	<<	
	Tot	5.165.478	<<	136.648.020	11.552.817.724	48.543	2.552.000.000	<<	125.000.000	1.821.506.760	29.111.290.666	<<	
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	<<	<<	1.586.175.264	3.445.124.450	3.784.700	<<	<<	<<	<<	5.035.084.414	<<	
	Sez I	<<	<<	17.733.550.000	995.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	18.728.550.000	<<	
	Tot	<<	<<	19.319.725.264	4.440.124.450	3.784.700	<<	<<	<<	<<	23.763.634.414	<<	
	Sez II	<<	<<	273.083.033	2.810.156.364	3.784.700	<<	<<	<<	<<	3.087.024.097	<<	
	Tot	<<	<<	405.000.000	54.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	459.000.000	<<	
	Sez II	<<	<<	676.083.033	2.864.156.364	3.784.700	<<	<<	<<	<<	3.546.024.097	<<	
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	<<	<<	220.484.950	2.263.352.031	3.784.700	<<	<<	<<	<<	2.497.621.681	<<	
	Sez I	<<	<<	405.000.000	60.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	465.000.000	<<	
	Tot	<<	<<	625.484.950	2.323.352.031	3.784.700	<<	<<	<<	<<	2.962.621.681	<<	

MINISTERI		RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025 (in euro)											ALLEGATO B	
		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Sez II	281.112.441	<<	941.853.675	14.752.641.594	218.602.105	2.283.340.809	3.817.101	26.211.248	484	13.559	18.507.593.016		
	Sez I	<<	<<	<<	573.500.000	<<	1.199.500.000	<<	<<	<<	<<	1.773.000.000		
	Tot	281.112.441	<<	941.853.675	15.326.141.594	218.602.105	3.482.840.809	3.817.101	26.211.248	484	13.559	20.280.593.016		
	Sez II	672.801.741	<<	955.410.041	14.277.099.149	133.193.228	1.451.581.407	3.817.101	36.726.132	484	13.559	17.530.642.843		
	Sez I	<<	<<	<<	562.100.000	<<	669.500.000	<<	<<	<<	<<	1.231.600.000		
	Tot	672.801.741	<<	955.410.041	14.839.199.149	133.193.228	2.121.081.407	3.817.101	36.726.132	484	13.559	18.762.242.843		
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II	303.160.940	<<	928.279.618	12.888.787.142	79.229.913	1.323.504.373	3.817.101	35.884.293	484	13.559	15.562.677.423		
	Sez I	<<	<<	<<	352.100.000	<<	239.500.000	<<	<<	<<	<<	591.600.000		
	Tot	303.160.940	<<	928.279.618	13.240.887.142	79.229.913	1.563.004.373	3.817.101	35.884.293	484	13.559	16.154.277.423		
	Sez II	2.805.108.916	<<	<<	5.000.000	<<	<<	101.500.000	<<	10.643.788.333	<<	13.555.397.249		
DIFESA	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	7.000.000	<<	7.000.000		
	Tot	2.805.108.916	<<	<<	5.000.000	<<	<<	101.500.000	<<	10.650.788.333	<<	13.562.397.249		
	Sez II	2.707.579.402	<<	<<	5.000.000	<<	<<	101.500.000	<<	10.550.765.659	<<	13.364.845.061		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	257.000.000	<<	257.000.000		
	Tot	2.707.579.402	<<	<<	5.000.000	<<	<<	101.500.000	<<	10.807.765.659	<<	13.621.845.061		
	Sez II	2.852.762.553	<<	<<	<<	<<	<<	101.500.000	<<	10.521.134.164	<<	13.475.396.717		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	257.000.000	<<	257.000.000		
	Tot	2.852.762.553	<<	<<	<<	<<	<<	101.500.000	<<	10.778.134.164	<<	13.732.396.717		
	Sez II	126.751.191	23.450.422.866	3.994.835.316	2.920.316	88.912.105	24.460.513	<<	<<	<<	68.850.000	27.758.152.309		
	Sez I	<<	9.326.703	<<	<<	3.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	12.326.703		
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Tot	126.751.191	23.459.749.569	3.994.835.316	2.920.316	91.912.105	24.460.513	<<	<<	<<	68.850.000	27.770.479.012		
	Sez II	109.932.826	22.922.203.657	4.038.968.212	2.920.351	87.517.335	24.460.513	<<	<<	<<	68.350.000	27.254.352.895		
	Sez I	<<	3.600.000	<<	<<	3.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	6.600.000		
	Tot	109.932.826	22.925.803.657	4.038.968.212	2.920.351	90.517.335	24.460.513	<<	<<	<<	68.350.000	27.260.952.895		
	Sez II	109.932.826	23.160.325.787	4.070.386.175	2.920.351	88.458.605	24.460.513	<<	<<	<<	68.350.000	27.524.834.258		
	Sez I	<<	3.600.000	<<	<<	3.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	6.600.000		
	Tot	109.932.826	23.163.925.787	4.070.386.175	2.920.351	91.458.605	24.460.513	<<	<<	<<	68.350.000	27.531.434.258		
	Sez II	<<	<<	<<	1.915.382.142	3.020.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.919.342.267		
	Sez I	<<	<<	<<	100.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	600.000.000		
	Tot	<<	<<	<<	2.015.382.142	3.020.000	<<	<<	<<	<<	940.125	2.519.342.267		
	Sez II	<<	<<	<<	1.471.882.645	20.000	<<	<<	<<	<<	<<	1.472.842.770		
	Tot	<<	<<	<<	100.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	100.000.000		
2025	Sez II	<<	<<	<<	1.571.882.645	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.572.842.770		
	Tot	<<	<<	<<	1.226.845.440	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.237.805.565		
	Sez I	<<	<<	<<	100.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	100.000.000		
	Tot	<<	<<	<<	1.336.845.440	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.337.805.565		

999/650/4

		RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025 (in euro)										ALLEGATO B		
MINISTRI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE			
CULTURA	Sez II	<<	<<	<<	2.376.662	<<	<<	4.137.079.602	<<	<<	4.154.512.602			
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	20.000.000	<<	<<	20.000.000			
	Tot	<<	<<	<<	2.376.662	<<	<<	4.157.079.602	<<	<<	4.174.512.602			
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	3.426.219.515	<<	<<	3.440.963.477			
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	20.000.000	<<	<<	20.000.000			
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	3.446.219.515	<<	<<	3.460.963.477			
SALUTE	Sez II	<<	<<	<<	1.376.662	<<	<<	3.411.620.465	<<	<<	3.418.428.478			
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	20.000.000	<<	<<	20.000.000			
	Tot	<<	<<	<<	1.376.662	<<	<<	3.431.620.465	<<	<<	3.438.428.478			
	Sez II	<<	12.938.695	<<	<<	210.202	2.047.436.788	<<	<<	628.039.296	2.708.188.650			
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	650.000.000	<<	<<	<<	650.000.000			
	Tot	<<	12.938.695	<<	<<	210.202	2.697.436.788	<<	<<	628.039.296	3.358.188.650			
TURISMO	Sez II	<<	12.875.023	<<	<<	210.202	1.795.250.523	<<	<<	546.439.296	2.374.338.713			
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<			
	Tot	<<	12.875.023	<<	<<	210.202	1.795.250.523	<<	<<	546.439.296	2.374.338.713			
	Sez II	<<	12.871.643	<<	<<	210.202	1.669.151.255	<<	<<	543.639.296	2.245.436.065			
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<			
	Tot	<<	12.871.643	<<	<<	210.202	1.669.151.255	<<	<<	543.639.296	2.245.436.065			
TOTALE	Sez II	<<	<<	<<	<<	371.010.836	<<	<<	<<	<<	371.010.836			
	Sez I	<<	<<	<<	<<	50.000.000	<<	<<	<<	<<	50.000.000			
	Tot	<<	<<	<<	<<	421.010.836	<<	<<	<<	<<	421.010.836			
	Sez II	<<	<<	<<	<<	193.417.889	<<	<<	<<	<<	193.417.889			
	Sez I	<<	<<	<<	<<	80.000.000	<<	<<	<<	<<	80.000.000			
	Tot	<<	<<	<<	<<	273.417.889	<<	<<	<<	<<	273.417.889			
	Sez II	<<	<<	<<	<<	126.317.889	<<	<<	<<	<<	126.317.889			
	Sez I	<<	<<	<<	<<	100.000.000	<<	<<	<<	<<	100.000.000			
	Tot	<<	<<	<<	<<	226.317.889	<<	<<	<<	<<	226.317.889			
	Sez II	698.445.884.136	25.128.747.327	31.565.418.871	150.821.456.872	4.168.065.989	6.713.944.686	14.772.247.561	9.003.129.563	63.066.967.404	170.766.171.216	1.174.452.033.648		
	Sez I	697.021.000	33.231.703	196.625.508	20.440.229.279	1.008.000.000	1.681.830.000	972.500.000	257.883.298	145.350.000	3.529.432.886	28.962.103.674		
	Tot	699.142.905.136	25.161.979.030	31.762.044.379	171.261.686.151	5.176.065.989	8.395.774.686	15.744.747.561	9.261.012.861	63.212.317.404	174.295.604.102	1.203.414.137.322		
Sez II	704.509.602.397	23.337.201.280	30.742.796.836	92.212.067.623	3.439.259.421	5.894.303.768	14.626.102.306	7.988.834.592	61.895.783.762	180.798.112.916	1.125.444.064.904			
Sez I	1.864.709.220	3.600.000	240.091.597	2.389.472.577	57.000.000	1.024.570.000	345.000.000	177.000.000	245.350.000	-3.341.886.688	3.004.906.706			
Tot	706.374.311.617	23.340.801.280	30.982.888.433	94.601.540.200	3.496.259.421	6.918.873.768	14.971.102.306	8.165.834.592	62.141.133.762	177.456.226.228	1.128.448.971.610			
Sez II	710.864.502.434	23.245.020.159	29.945.295.172	85.910.285.853	3.335.669.047	5.393.786.349	14.839.503.038	8.079.635.538	58.959.881.480	183.863.039.184	1.124.436.618.256			
Sez I	2.360.167.220	3.600.000	240.185.284	2.947.972.577	63.000.000	511.270.000	390.000.000	177.000.000	257.000.000	-5.392.145.277	1.558.049.804			
Tot	713.224.669.654	23.248.620.159	30.185.480.456	88.858.258.430	3.398.669.047	5.905.056.349	15.229.503.038	8.256.635.538	59.216.881.480	178.470.893.907	1.125.994.668.060			

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO B/1		
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025 (in euro)										TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO						
ECONOMIA E FINANZE	2023	Sez II Sez I Tot	6.764.987.629 28.500.000 6.793.487.629	284.773.475 << 284.773.475	137.347.808.250 2.315.527.577 139.663.335.827	6.751.879.019 << 6.751.879.019	7.998.389.318 194.100.000 8.192.489.318	64.677.955 << 64.677.955						
	2024	Sez I Tot	19.964.332.313 25.000.000	288.377.470 <<	136.060.627.204 2.588.102.797	6.720.210.706 <<	7.677.669.318 15.000.000	64.677.955 <<						
		Sez II Tot	19.989.332.313 20.580.311.644	6.779.288.158 6.708.187.349	288.377.470 284.761.276	138.648.730.001 134.968.440.074	6.720.210.706 6.706.620.706	7.692.669.318 6.933.269.318	64.677.955 64.677.955					
	2025	Sez I Tot	30.000.000 20.610.311.644	28.500.000 6.736.687.349	<< 284.761.276	2.919.502.797 137.887.942.871	<< 6.706.620.706	5.000.000 6.938.269.318	<< 64.677.955					
		Sez II Sez I Tot	176.939.379 << 176.939.379	52.792.521 900.000 53.692.521	7.738.415 << 7.738.415	293.220.736 -187.300.000 105.920.736	8.190.800 << 8.190.800	72.617.970 << 72.617.970	49.340.275 << 49.340.275					
	IMPRESE E MADE IN ITALY	2023	Sez II Sez I Tot	54.721.082 900.000 55.621.082	7.525.487 << 7.525.487	285.702.014 -180.600.000 105.102.014	8.190.800 << 8.190.800	66.617.970 << 66.617.970	49.340.275 << 49.340.275					
2024		Sez I Tot	175.537.786 175.519.088	53.190.366 900.000	7.385.090 <<	105.102.014 <<	8.190.800 <<	66.617.970 <<	49.340.275 <<					
		Sez II Tot	175.519.088 175.519.088	54.090.366 54.090.366	7.385.090 7.385.090	105.102.014 105.102.014	8.190.800 8.190.800	66.617.970 66.617.970	49.340.275 49.340.275					
2025		Sez I Tot	63.859.747 << 63.859.747	42.359.967 << 42.359.967	3.485.075 << 3.485.075	175.773.345.388 3.128.200.000 178.901.545.388	648.254.330 << 648.254.330	1.687.722 << 1.687.722	<< << <<					
		Sez II Tot	63.346.033 << 63.346.033	41.915.742 << 41.915.742	3.417.876 << 3.417.876	186.366.593.841 -3.073.900.000 183.292.693.841	526.254.330 << 526.254.330	1.687.722 << 1.687.722	<< << <<					
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		2023	Sez II Sez I Tot	6.845.361.765 -9.013.552 6.836.348.213	2.182.475.079 -31.856.719 2.150.618.360	404.734.087 -613.448 404.120.639	114.426.563 5.000.000 119.426.563	284.151.260 << 284.151.260	<< << <<	<< << <<				
	2024	Sez I Tot	6.948.948.232 -14.629.299	2.111.549.156 -32.076.719	407.165.410 -858.342	111.926.563 5.000.000	283.051.260 <<	<< <<	<< <<					
		Sez II Tot	6.934.318.933 6.918.413.671	2.079.472.437 2.088.163.464	406.307.068 400.334.834	116.926.563 111.926.563	283.051.260 283.018.157	<< <<	<< <<					
	2025	Sez I Tot	-10.630.922 6.907.782.749	-32.176.719 2.055.986.745	-425.000 399.909.834	5.000.000 116.926.563	<< 283.018.157	<< <<	<< <<					
		Sez II Tot	6.907.782.749 6.907.782.749	2.055.986.745 2.055.986.745	399.909.834 399.909.834	116.926.563 116.926.563	283.018.157 283.018.157	<< <<	<< <<					
	GIUSTIZIA	2023	Sez II Sez I Tot	6.845.361.765 -9.013.552 6.836.348.213	2.182.475.079 -31.856.719 2.150.618.360	404.734.087 -613.448 404.120.639	114.426.563 5.000.000 119.426.563	284.151.260 << 284.151.260	<< << <<	<< << <<				
2024		Sez I Tot	6.948.948.232 -14.629.299	2.111.549.156 -32.076.719	407.165.410 -858.342	111.926.563 5.000.000	283.051.260 <<	<< <<	<< <<					
		Sez II Tot	6.934.318.933 6.918.413.671	2.079.472.437 2.088.163.464	406.307.068 400.334.834	116.926.563 111.926.563	283.051.260 283.018.157	<< <<	<< <<					
2025	Sez I Tot	-10.630.922 6.907.782.749	-32.176.719 2.055.986.745	-425.000 399.909.834	5.000.000 116.926.563	<< 283.018.157	<< <<	<< <<						

999/652/1

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO B/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025 (in euro)										TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
2023	2024	2025	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO				
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	869.017.556	148.970.903	13.351.158	952.086.218	44.233.681	210.000.000	951.511.925					
	Sez I	18.892.600	1.607.400	<<	<<	<<	<<	<<					
	Tot	887.910.156	150.578.303	13.351.158	952.086.218	44.233.681	210.000.000	951.511.925					
	Sez II	873.892.746	162.064.083	12.854.042	971.750.361	44.233.681	150.000.000	924.411.655					
	Sez I	16.930.020	1.569.980	<<	<<	<<	<<	<<					
	Tot	890.822.766	163.634.063	12.854.042	971.750.361	44.233.681	150.000.000	924.411.655					
ISTRUZIONE E MERITO	Sez II	873.771.021	172.064.083	12.280.083	983.372.690	44.533.681	150.000.000	806.835.553					
	Sez I	16.930.020	1.569.980	<<	<<	<<	<<	<<					
	Tot	890.701.041	173.634.063	12.280.083	983.372.690	44.533.681	150.000.000	806.835.553					
	Sez II	45.048.959.429	1.271.366.805	3.079.778.681	581.411.659	26.535.122	657.716.449	425.926					
	Sez I	-11.650.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<					
	Tot	45.037.309.429	1.271.366.805	3.079.778.681	581.411.659	26.535.122	657.716.449	425.926					
INTERNO	Sez II	44.522.456.223	943.905.598	2.801.288.922	574.619.445	26.535.122	666.230.089	425.926					
	Sez I	-11.650.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<					
	Tot	44.510.806.223	943.905.598	2.801.288.922	574.619.445	26.535.122	666.230.089	425.926					
	Sez II	41.984.196.018	902.141.930	2.635.908.906	668.865.240	26.135.122	666.230.089	425.926					
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<					
	Tot	41.984.196.018	902.141.930	2.635.908.906	668.865.240	26.135.122	666.230.089	425.926					
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	9.445.966.395	1.686.685.427	574.845.610	12.021.208.668	1.439.699.625	35.427.385	17.607.208					
	Sez I	<<	37.759.688	<<	653.130.000	260.544	<<	<<					
	Tot	9.445.966.395	1.724.445.115	574.845.610	12.674.338.668	1.439.960.169	35.427.385	17.607.208					
	Sez II	9.428.659.450	1.602.040.387	573.019.664	12.135.815.060	1.238.892.219	35.427.385	12.845.748					
	Sez I	<<	<<	<<	219.600.000	1.730.352	<<	<<					
	Tot	9.428.659.450	1.602.040.387	573.019.664	12.355.415.060	1.240.622.571	35.427.385	12.845.748					
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	9.382.556.622	1.603.242.109	568.829.833	12.076.480.716	1.255.392.219	35.427.385	12.845.748					
	Sez I	<<	<<	<<	180.200.000	4.072.643	<<	<<					
	Tot	9.382.556.622	1.603.242.109	568.829.833	12.256.680.716	1.259.464.862	35.427.385	12.845.748					
	Sez II	137.617.034	173.376.768	6.682.510	306.591.995	1.500.000	770.547.308	13.181.594					
	Sez I	<<	<<	<<	8.700.000.000	<<	5.565.130.000	<<					
	Tot	137.617.034	173.376.768	6.682.510	9.006.591.995	1.500.000	6.335.677.308	13.181.594					
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	136.994.492	156.395.466	6.581.739	351.360.227	<<	45.033.308	12.401.594					
	Sez I	<<	<<	<<	400.000.000	<<	<<	<<					
	Tot	136.994.492	156.395.466	6.581.739	751.360.227	<<	45.033.308	12.401.594					
	Sez II	136.903.816	150.520.171	6.531.225	394.782.573	<<	13.633.308	12.401.594					
	Sez I	<<	<<	<<	400.000.000	<<	<<	<<					
	Tot	136.903.816	150.520.171	6.531.225	794.782.573	<<	13.633.308	12.401.594					

999/652/2

999/652/3

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO B/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025 (in euro)										TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
2023	2024	2025	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO				
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Sez II	1.019.337.555	329.448.741	58.546.206	5.319.813.221	18.400.000	664.355.848	1.101.597					
	Sez I	<<	-1.000.000	<<	102.000.000	<<	200.000.000	<<					
	Tot	1.019.337.555	328.448.741	58.546.206	5.421.813.221	18.400.000	864.355.848	1.101.597					
	Sez II	1.018.588.815	322.576.284	57.267.569	5.403.713.221	10.400.000	659.191.279	1.101.597					
	Sez I	<<	-1.000.000	<<	252.600.000	<<	<<	<<					
	Tot	1.018.588.815	321.576.284	57.267.569	5.656.313.221	10.400.000	659.191.279	1.101.597					
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II	1.002.488.699	322.056.903	56.459.419	5.447.713.221	10.400.000	767.191.279	1.101.597					
	Sez I	<<	-1.000.000	<<	2.600.000	<<	<<	<<					
	Tot	1.002.488.699	321.056.903	56.459.419	5.450.313.221	10.400.000	767.191.279	1.101.597					
	Sez II	581.084.415	80.497.312	35.981.349	9.560.721.659	41.328.170	77.105.000	1.436.767					
	Sez I	<<	7.000.000	<<	<<	<<	<<	<<					
	Tot	581.084.415	87.497.312	35.981.349	9.560.721.659	41.328.170	77.105.000	1.436.767					
DIFESA	Sez II	580.674.304	82.567.339	35.905.476	9.496.180.102	39.328.170	73.305.000	1.436.767					
	Sez I	<<	7.000.000	<<	250.000.000	<<	<<	<<					
	Tot	580.674.304	89.567.339	35.905.476	9.746.180.102	39.328.170	73.305.000	1.436.767					
	Sez II	580.392.092	83.068.114	35.828.564	9.604.280.108	39.328.170	73.305.000	1.436.767					
	Sez I	<<	7.000.000	<<	250.000.000	<<	<<	<<					
	Tot	580.392.092	90.068.114	35.828.564	9.854.280.108	39.328.170	73.305.000	1.436.767					
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	17.503.980.774	1.834.428.080	1.056.852.901	53.566.527	73.347.129	24.460.513	216.087.636					
	Sez I	9.309.883	<<	366.820	<<	<<	<<	<<					
	Tot	17.513.290.657	1.834.428.080	1.057.219.721	53.566.527	73.347.129	24.460.513	216.087.636					
	Sez II	17.514.456.709	1.471.647.280	1.056.422.536	46.757.093	71.695.448	24.460.513	216.087.636					
	Sez I	3.950.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<					
	Tot	17.540.524.404	1.380.929.719	1.053.953.360	46.501.093	71.695.448	24.460.513	216.087.636					
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	91.228.543	57.128.892	4.829.056	329.684.388	2.451.765	170.994.663	649.101					
	Sez I	<<	<<	<<	500.000.000	<<	25.000.000	<<					
	Tot	91.228.543	57.128.892	4.829.056	829.684.388	2.451.765	195.994.663	649.101					
	Sez II	85.535.831	53.512.275	4.401.765	327.684.388	1.551.765	136.294.663	649.101					
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	25.000.000	<<					
	Tot	85.535.831	53.512.275	4.401.765	327.684.388	1.551.765	161.294.663	649.101					
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	85.141.687	52.661.929	4.310.578	326.934.388	1.551.765	135.345.009	649.101					
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	25.000.000	<<					
	Tot	85.141.687	52.661.929	4.310.578	326.934.388	1.551.765	160.345.009	649.101					

999/652/4

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO B/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025 (in euro)										TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO					
CULTURA	Sez II	775.956.520	154.307.239	31.045.777	388.509.154	505.592.020	78.253.798	500.000					
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<					
	Tot	775.956.520	154.307.239	31.045.777	388.509.154	505.592.020	78.253.798	500.000					
	Sez II	768.068.288	131.937.455	28.449.035	335.567.665	489.870.980	<<	<<					
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<					
	Tot	768.068.288	131.937.455	28.449.035	335.567.665	489.870.980	58.553.798	500.000					
SALUTE	Sez II	761.299.051	125.026.577	26.189.766	337.067.665	489.302.980	58.542.838	500.000					
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<					
	Tot	761.299.051	125.026.577	26.189.766	337.067.665	489.302.980	58.542.838	500.000					
	Sez II	184.026.469	80.524.964	9.773.518	707.519.756	646.854.208	217.606.288	19.605.237					
	Sez I	<<	<<	<<	650.000.000	<<	<<	<<					
	Tot	184.026.469	80.524.964	9.773.518	1.357.519.756	646.854.208	217.606.288	19.605.237					
TURISMO	Sez II	180.496.392	77.898.697	9.558.791	677.819.756	561.254.208	232.042.520	19.605.237					
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<					
	Tot	180.496.392	77.898.697	9.558.791	677.819.756	561.254.208	232.042.520	19.605.237					
	Sez II	179.473.438	77.808.000	9.320.828	677.819.756	560.795.254	232.042.520	19.605.237					
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<					
	Tot	179.473.438	77.808.000	9.320.828	677.819.756	560.795.254	232.042.520	19.605.237					
TOTALE	Sez II	107.658.484.628	14.869.575.307	5.573.177.062	343.797.599.840	10.492.417.129	11.157.340.205	1.336.125.221					
	Sez I	1.027.538.931	42.910.369	-246.628	15.876.557.577	260.544	5.994.230.000	<<					
	Tot	108.686.023.559	14.912.485.676	5.572.930.434	359.674.157.417	10.492.677.673	17.151.570.205	1.336.125.221					
	Sez II	102.280.753.448	13.973.328.982	5.293.068.591	353.198.050.931	10.021.468.689	9.869.673.370	1.303.483.491					
	Sez I	19.600.721	4.893.261	-858.342	472.802.797	1.730.352	58.000.000	<<					
	Tot	102.300.354.169	13.978.222.243	5.292.210.249	353.670.853.728	10.023.199.041	9.927.673.370	1.303.483.491					
2025	Sez II	100.278.965.044	13.769.313.519	5.106.279.131	356.357.320.656	10.023.218.632	9.159.812.756	1.185.907.389					
	Sez I	40.249.098	4.793.261	-425.000	-1.666.097.203	4.072.643	48.000.000	<<					
Tot	100.319.214.142	13.774.106.780	5.105.854.131	354.691.223.453	10.027.291.275	9.207.812.756	1.185.907.389						

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025
(in euro)

999/652/5

MINISTERI	RISORSE PROPRIE UE		INTERESSI/PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE
	2023	2024						
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	22.585.002.950	81.074.182.925	88.065.907.437	<<	4.706.052.513	20.558.663.121	401.079.366.098
	Sez I	<<	2.800.000	30.000.000	<<	<<	-3.135.974.000	454.953.577
	Tot	22.585.002.950	81.076.982.925	88.095.907.437	<<	4.706.052.513	17.422.689.121	401.534.319.675
	Sez II	22.650.000.000	91.184.317.919	89.015.007.437	<<	4.645.052.513	15.204.697.666	400.225.758.659
	Sez I	<<	2.800.000	30.000.000	<<	<<	-857.831.000	1.831.571.797
	Tot	22.650.000.000	91.187.117.919	89.045.007.437	<<	4.645.052.513	14.346.866.666	402.057.330.456
IMPRESE E MADE IN ITALY	Sez II	22.750.000.000	97.869.291.530	87.797.207.437	<<	3.145.052.513	14.609.017.718	402.416.837.520
	Sez I	<<	<<	30.000.000	<<	<<	-661.573.000	2.351.429.797
	Tot	22.750.000.000	97.869.291.530	87.827.207.437	<<	3.145.052.513	13.947.444.718	404.768.267.317
	Sez II	<<	2.389.849	47.000.000	<<	3.139.854	<<	713.369.799
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-186.400.000
	Tot	<<	2.389.849	47.000.000	<<	3.139.854	<<	526.969.799
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II	<<	1.432.134	47.000.000	<<	3.039.854	<<	699.107.402
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-179.700.000
	Tot	<<	1.432.134	47.000.000	<<	3.039.854	<<	519.407.402
	Sez II	<<	765.611	47.000.000	<<	3.039.854	<<	516.151.068
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	900.000
	Tot	<<	765.611	47.000.000	<<	3.039.854	<<	517.051.068
GIUSTIZIA	Sez II	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	510.447.216	177.085.971.413
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	3.128.200.000
	Tot	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	510.447.216	180.214.171.413
	Sez II	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	475.264.510	187.521.012.022
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-3.073.900.000
	Tot	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	475.264.510	184.447.112.022
GIUSTIZIA	Sez II	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	471.464.510	191.710.012.438
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-5.435.400.000
	Tot	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	471.464.510	186.274.612.438
	Sez II	<<	592.084	50.000	<<	7.521.443	144.910.042	9.984.222.323
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-36.483.719
	Tot	<<	592.084	50.000	<<	7.521.443	144.910.042	9.947.738.604
GIUSTIZIA	Sez II	<<	992.084	50.000	<<	7.521.443	146.054.768	10.017.258.906
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-42.564.360
	Tot	<<	992.084	50.000	<<	7.521.443	146.054.768	9.974.694.546
	Sez II	<<	962.084	50.000	<<	6.521.443	147.120.038	9.956.510.254
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-38.232.641
	Tot	<<	962.084	50.000	<<	6.521.443	147.120.038	9.918.277.613

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025

(in euro)

999/652/7

MINISTERI	RISORSE PROPRIE UE		INTERESSI/PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE
	2023	2024						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Sez II	<<	208.900	5.605.697	<<	100.733.796	14.700.000	7.532.251.561
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	301.000.000
	Tot	<<	208.900	5.605.697	<<	100.733.796	14.700.000	7.833.251.561
	Sez II	<<	208.900	5.605.697	<<	250.733.796	9.000.000	7.738.387.158
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	251.600.000
	Tot	<<	208.900	5.605.697	<<	250.733.796	9.000.000	7.989.987.158
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II	<<	208.900	5.605.697	<<	733.796	9.000.000	7.622.959.511
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.600.000
	Tot	<<	208.900	5.605.697	<<	733.796	9.000.000	7.624.559.511
	Sez II	<<	2.799.972	2.799.972	12.000	3.103.292	<<	10.384.069.936
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	7.000.000
	Tot	<<	2.799.972	2.799.972	12.000	3.103.292	<<	10.391.069.936
DIFESA	Sez II	<<	2.628.532	2.628.532	12.000	1.103.292	<<	10.313.140.982
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	257.000.000
	Tot	<<	2.628.532	2.628.532	12.000	1.103.292	<<	10.570.140.982
	Sez II	<<	2.450.040	2.450.040	12.000	1.103.292	<<	10.421.204.147
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	257.000.000
	Tot	<<	2.450.040	2.450.040	12.000	1.103.292	<<	10.678.204.147
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	<<	133.000	403.900.000	<<	48.427.595	<<	21.215.184.155
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	12.326.703
	Tot	<<	133.000	403.900.000	<<	48.427.595	2.650.000	21.227.510.858
	Sez II	<<	133.000	403.900.000	<<	53.692.569	<<	20.859.252.784
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	6.600.000
	Tot	<<	133.000	403.900.000	<<	53.692.569	2.650.000	20.865.852.784
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	<<	133.000	403.900.000	<<	53.692.569	10.650.000	20.795.927.742
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	6.600.000
	Tot	<<	133.000	403.900.000	<<	53.692.569	10.650.000	20.802.527.742
	Sez II	<<	<<	50.000	50.000	708.000	1.000.000	658.724.408
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	525.000.000
	Tot	<<	<<	50.000	50.000	708.000	1.000.000	1.183.724.408
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	610.387.788
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	25.000.000
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	635.387.788
	Sez II	<<	<<	50.000	50.000	708.000	<<	607.352.457
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	25.000.000
	Tot	<<	<<	50.000	50.000	708.000	<<	632.352.457

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025

(in euro)

999/652/8

MINISTERI	RISORSE PROPRIE UE		INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE
	Sez I	Sez II						
CULTURA	2023	<<	2.586.961	1.548	<<	274.174	23.905.788	1.960.932.979
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	<<	2.586.961	1.548	<<	274.174	23.905.788	1.960.932.979
	2024	<<	2.094.693	1.548	<<	274.174	16.520.161	1.831.837.797
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	<<	2.094.693	1.548	<<	274.174	16.520.161	1.831.837.797
SALUTE	2025	<<	1.753.317	1.548	<<	274.174	8.905.788	1.808.863.704
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	<<	1.753.317	1.548	<<	274.174	8.905.788	1.808.863.704
	2023	<<	<<	<<	<<	46.003	25.283.516	1.891.239.959
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	650.000.000
	Tot	<<	<<	<<	<<	46.003	25.283.516	2.541.239.959
TURISMO	2024	<<	<<	<<	<<	46.003	14.847.284	1.773.568.888
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	<<	<<	<<	<<	46.003	14.847.284	1.773.568.888
	2025	<<	<<	<<	<<	46.003	11.571.722	1.768.482.758
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	<<	<<	<<	<<	46.003	11.571.722	1.768.482.758
TOTALE	2023	<<	<<	<<	<<	2.000	1.000.000	255.947.366
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	20.000.000
	Tot	<<	<<	<<	<<	2.000	1.000.000	275.947.366
	2024	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	124.504.419
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	30.000.000
	Tot	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	154.504.419
TOTALE	2025	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	78.404.419
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	30.000.000
	Tot	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	108.404.419
	2023	22.565.002.950	81.102.984.681	88.639.620.139	<<	4.895.055.939	21.292.837.290	713.380.220.391
		<<	2.800.000	30.000.000	<<	<<	-2.983.324.000	19.990.726.793
	Tot	22.565.002.950	81.105.784.681	88.669.620.139	<<	4.895.055.939	18.309.513.290	733.370.947.184
2024	22.650.000.000	91.210.729.109	89.588.720.139	<<	4.985.960.913	15.879.501.169	720.254.738.832	
	<<	2.800.000	30.000.000	<<	<<	-855.181.000	-266.212.211	
Tot	22.650.000.000	91.213.529.109	89.618.720.139	<<	4.985.960.913	15.024.320.169	719.988.526.621	
2025	22.750.000.000	97.893.252.181	88.370.920.139	<<	3.240.428.115	15.287.718.566	723.423.156.128	
	<<	<<	30.000.000	<<	<<	-658.923.000	-2.198.330.201	
Tot	22.750.000.000	97.893.252.181	88.400.920.139	<<	3.240.428.115	14.628.795.566	721.224.825.927	

		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA					ALLEGATO B/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025						
		(in euro)						
MINISTERI		INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO		
ECONOMIA E FINANZE	2023	Sez II 1.032.577.431	72.569.402.005	9.056.482.458	23.000.000	121.389.053		
		Sez I <<	527.270.000	35.000.000	430.000.000	<<		
		Tot 1.032.577.431	73.096.672.005	9.091.482.458	453.000.000	121.389.053		
	2024	Sez II 798.642.966	21.250.555.313	9.795.186.513	3.000.000	120.902.648		
		Sez I <<	905.070.000	<<	<<	<<		
		Tot 798.642.966	22.155.625.313	9.795.186.513	3.000.000	120.902.648		
IMPRESE E MADE IN ITALY	2025	Sez II 743.731.173	18.425.660.698	12.487.956.249	3.000.000	120.243.814		
		Sez I <<	1.881.770.000	<<	<<	<<		
		Tot 743.731.173	20.307.430.698	12.487.956.249	3.000.000	120.243.814		
	2023	Sez II 55.624.898	20.190.292	16.748.875.831	<<	<<		
		Sez I <<	<<	1.000.000.000	<<	<<		
		Tot 55.624.898	20.190.292	17.748.875.831	<<	<<		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2024	Sez II 50.524.898	20.190.292	15.754.971.428	<<	<<		
		Sez I <<	<<	200.000.000	<<	<<		
		Tot 50.524.898	20.190.292	15.954.971.428	<<	<<		
	2025	Sez II 47.324.898	20.190.292	12.969.021.413	<<	<<		
		Sez I <<	<<	200.000.000	<<	<<		
		Tot 47.324.898	20.190.292	13.169.021.413	<<	<<		
GIUSTIZIA	2023	Sez II 16.677.761	43.517.378	<<	<<	<<		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<		
		Tot 16.677.761	43.517.378	<<	<<	<<		
	2024	Sez II 14.977.761	43.517.378	<<	<<	<<		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<		
		Tot 14.977.761	43.517.378	<<	<<	<<		
	2025	Sez II 14.977.761	43.517.378	<<	<<	<<		
		Sez I <<	<<	<<	<<	<<		
		Tot 14.977.761	43.517.378	<<	<<	<<		
	2023	Sez II 1.017.484.139	<<	<<	<<	<<		
		Sez I 100.000.000	<<	<<	<<	<<		
		Tot 1.117.484.139	<<	<<	<<	<<		
2024	Sez II 911.274.799	<<	<<	<<	<<			
	Sez I 150.000.000	<<	<<	<<	<<			
	Tot 1.061.274.799	<<	<<	<<	<<			
2025	Sez II 745.639.752	<<	<<	<<	<<			
	Sez I 150.000.000	<<	<<	<<	<<			
	Tot 895.639.752	<<	<<	<<	<<			

999/652/9

999/652/10

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI		INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO								
							Sez II	Sez I	Tot	Sez II	Sez I	Tot	Sez II	Sez I
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2023	61.123.507	2.300.000	<<	<<	<<								
		<<	<<	<<	<<	<<								
	Tot	61.123.507	2.300.000	<<	<<	<<								
	2024	70.293.507	15.532.179	<<	<<	<<								
		<<	<<	<<	<<	<<								
	Tot	70.293.507	15.532.179	<<	<<	<<								
ISTRUZIONE E MERITO	2025	27.743.507	<<	<<	<<	<<								
		<<	<<	<<	<<	<<								
	Tot	27.743.507	<<	<<	<<	<<								
	2023	83.857.192	1.349.010.770	<<	<<	<<								
		<<	<<	<<	<<	<<								
	Tot	83.857.192	1.349.010.770	<<	<<	<<								
INTERNO	2024	67.074.866	1.419.004.693	<<	<<	<<								
		<<	<<	<<	<<	<<								
	Tot	67.074.866	1.419.004.693	<<	<<	<<								
	2025	52.674.866	1.165.270.000	<<	<<	<<								
		<<	<<	<<	<<	<<								
	Tot	52.674.866	1.165.270.000	<<	<<	<<								
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2023	2.013.896.310	3.262.736.168	<<	<<	<<								
		49.721.881	65.000.000	<<	<<	<<								
	Tot	2.063.618.191	3.327.736.168	<<	<<	<<								
	2024	1.242.609.592	2.981.736.168	<<	<<	<<								
		82.048.917	115.000.000	<<	<<	<<								
	Tot	1.324.658.509	3.096.736.168	<<	<<	<<								
	2025	813.581.270	2.782.236.168	<<	<<	<<								
		99.610.005	115.000.000	<<	<<	<<								
	Tot	913.191.275	2.897.236.168	<<	<<	<<								
	2023	635.223.431	1.189.501.454	587.522.000	10.000.000	31.665.686								
		10.000.000	22.000.000	4.431.420.000	<<	<<								
	Tot	645.223.431	1.211.501.454	5.018.942.000	10.000.000	31.665.686								
	2024	205.168.985	855.013.007	25.550.000	10.000.000	61.665.686								
		20.000.000	34.000.000	5.000.000	<<	<<								
	Tot	225.168.985	889.013.007	30.550.000	10.000.000	61.665.686								
	2025	71.149.179	659.916.777	15.000.000	10.000.000	61.665.686								
		30.000.000	30.000.000	5.000.000	<<	<<								
	Tot	101.149.179	689.916.777	20.000.000	10.000.000	61.665.686								

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	
	Sez I	Sez II	Sez I	Sez II	Sez I	Sez II	Sez I	Sez II	Sez I	Sez II
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2023	574.756.792	7.551.513.179	2.704.435.391	2.949.371	68.117.388				
		<<	150.000.000	1.222.000.000	<<	<<				
		574.756.792	7.701.513.179	3.926.435.391	2.949.371	68.117.388				
	2024	723.031.127	6.830.918.681	1.749.766.142	2.949.371	462.711.048				
		<<	320.000.000	600.000.000	<<	<<				
		723.031.127	7.150.918.681	2.349.766.142	2.949.371	462.711.048				
UNIVERSITA' E RICERCA	2025	432.360.369	6.068.043.459	1.299.699.842	2.949.371	99.881.957				
		<<	440.000.000	150.000.000	<<	<<				
		432.360.369	6.508.043.459	1.449.699.842	2.949.371	99.881.957				
	2023	14.812.199	2.928.732.902	22.352.844	12.000.000	177.965.898				
		<<	<<	<<	<<	<<				
		14.812.199	2.928.732.902	22.352.844	12.000.000	177.965.898				
DIFESA	2024	14.282.199	2.818.002.757	24.352.844	12.000.000	178.715.898				
		<<	<<	<<	<<	<<				
		14.282.199	2.818.002.757	24.352.844	12.000.000	178.715.898				
	2025	17.282.199	2.812.312.757	29.352.844	12.000.000	178.715.898				
		<<	<<	<<	<<	<<				
		17.282.199	2.812.312.757	29.352.844	12.000.000	178.715.898				
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2023	5.695.452.537	<<	<<	<<	46.601.000				
		<<	<<	<<	<<	<<				
		5.695.452.537	<<	<<	<<	46.601.000				
	2024	5.498.484.494	<<	<<	<<	46.601.000				
		<<	<<	<<	<<	<<				
		5.498.484.494	<<	<<	<<	46.601.000				
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2025	5.682.290.899	<<	<<	<<	46.601.000				
		<<	<<	<<	<<	<<				
		5.682.290.899	<<	<<	<<	46.601.000				
	2023	94.510.410	389.445.009	760.799.182	5.000.000	46.601.000				
		<<	<<	75.000.000	<<	<<				
		94.510.410	389.445.009	835.799.182	5.000.000	46.601.000				
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2024	88.843.885	289.735.134	477.307.729	<<	<<				
		<<	<<	75.000.000	<<	<<				
		88.843.885	289.735.134	552.307.729	<<	<<				
	2025	97.919.057	265.637.293	263.912.441	<<	<<				
		<<	<<	75.000.000	<<	<<				
		97.919.057	265.637.293	338.912.441	<<	<<				

999/652/11

999/652/12

		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA					ALLEGATO B/1		
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025							
		(in euro)							
MINISTERI		INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO			
CULTURA	2023	Sez II 20.000.000	296.070.683	597.428.068	60.201.462	<<	<<		
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<		
	2024	Sez II	1.232.323.651	296.070.683	597.428.068	60.201.462	<<	<<	
		Tot	678.790.618	273.285.683	594.920.145	37.262.513	<<	<<	
	2025	Sez II	20.000.000	273.285.683	594.920.145	37.262.513	<<	<<	
		Tot	698.790.618	264.605.683	594.920.145	37.262.513	<<	<<	
SALUTE	2023	Sez II 1.430.652	809.471.234	594.920.145	37.262.513	<<	<<		
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<		
	2024	Tot	1.430.652	809.471.234	<<	<<	<<	<<	
		Sez II	1.180.652	593.542.368	<<	<<	<<	<<	
	2025	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		Tot	1.180.652	593.542.368	<<	<<	<<	<<	
TURISMO	2023	Sez II 9.063.470	469.725.850	106.000.000	<<	<<	<<		
		Sez I	<<	30.000.000	<<	<<	<<		
	2024	Tot	9.063.470	<<	136.000.000	<<	<<	<<	
		Sez II	7.913.470	<<	61.000.000	<<	<<	<<	
	2025	Sez I	<<	<<	50.000.000	<<	<<	<<	
		Tot	7.913.470	<<	111.000.000	<<	<<	<<	
TOTALE	2023	Sez II 12.518.814.380	90.411.891.074	30.583.895.774	113.165.450	445.739.025	<<		
		Sez I	179.721.881	764.270.000	6.793.420.000	430.000.000	<<		
	2024	Tot	12.698.536.261	91.176.161.074	37.377.315.774	543.165.450	445.739.025	<<	
		Sez II	10.373.093.819	37.391.033.653	28.483.054.801	65.226.501	870.596.280	<<	
	2025	Tot	272.048.917	1.374.070.000	930.000.000	<<	<<	<<	
		Sez II	10.645.142.736	38.765.103.653	29.413.054.801	65.226.501	870.596.280	<<	
	Sez I	9.450.614.713	32.977.116.355	27.704.862.934	65.226.501	507.108.355	<<		
	Tot	299.610.005	2.466.770.000	500.000.000	<<	<<	<<		
	Tot	9.750.224.718	35.443.886.355	28.204.862.934	65.226.501	507.108.355	<<		

		999/652/9		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA					ALLEGATO B/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025								
		(in euro)								
MINISTERI		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE	TOTALE					
ECONOMIA E FINANZE	2023	Sez II Sez I Tot	2.835.383.103 478.965.000 3.314.348.103	3.165.713.269 170.000.000 3.335.713.269	6.912.167.866 << 6.912.167.866	95.716.115.185 1.641.235.000 97.357.350.185				
	2024	Sez II Sez I Tot	2.970.335.692 280.000.000 3.250.335.692	3.133.706.565 210.000.000 3.343.706.565	5.225.167.866 << 5.225.167.866	43.297.497.563 1.395.070.000 44.692.567.563				
	2025	Sez II Sez I Tot	2.563.598.417 200.000.000 2.763.598.417	3.036.684.092 260.000.000 3.296.684.092	2.462.167.866 << 2.462.167.866	39.843.042.309 2.341.770.000 42.184.812.309				
	2023	Sez II Sez I Tot	<< << <<	12.574.892 5.000.000 17.574.892	1.162.800.000 << 1.162.800.000	18.000.065.913 1.005.000.000 19.005.065.913				
	2024	Sez II Sez I Tot	<< << <<	12.397.892 95.000.000 107.397.892	1.072.850.000 << 1.072.850.000	16.910.934.510 295.000.000 17.205.934.510				
	2025	Sez II Sez I Tot	<< << <<	1.000.000.000 << 1.000.000.000	484.750.000 << 484.750.000	14.521.286.603 200.000.000 14.721.286.603				
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2023	Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	60.195.139 << <<				
	2024	Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	60.195.139 << <<				
	2025	Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	60.195.139 << <<				
	2023	Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	58.495.139 << <<				
	2024	Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	58.495.139 << <<				
	2025	Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	58.495.139 << <<				
GIUSTIZIA	2023	Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	1.017.484.139 100.000.000 1.117.484.139				
	2024	Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	911.274.799 150.000.000 1.061.274.799				
	2025	Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	745.639.752 150.000.000 895.639.752				

999/652/10

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025		ALLEGATO B/1
		(in euro)				ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2023	Sez II	<<	<<	<<	4.000.000	<<	67.423.507
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	<<	<<	<<	4.000.000	<<	67.423.507
	2024	Sez II	<<	<<	<<	3.000.000	<<	88.825.686
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	<<	<<	<<	3.000.000	<<	88.825.686
2025	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	27.743.507	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	27.743.507	
ISTRUZIONE E MERITO	2023	Sez II	<<	<<	1.411.080	<<	1.434.279.042	
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	
		Tot	<<	<<	1.411.080	<<	1.434.279.042	
	2024	Sez II	<<	<<	1.411.080	<<	1.487.490.639	
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	
		Tot	<<	<<	1.411.080	<<	1.487.490.639	
2025	Sez II	<<	<<	1.411.080	<<	1.219.355.946		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<		
	Tot	<<	<<	1.411.080	<<	1.219.355.946		
INTERNO	2023	Sez II	<<	<<	<<	50.000.000	5.276.632.478	
		Sez I	<<	<<	<<	50.000.000	164.721.881	
		Tot	<<	<<	<<	50.000.000	5.441.354.359	
	2024	Sez II	<<	<<	<<	<<	4.224.345.760	
		Sez I	<<	<<	<<	50.000.000	247.048.917	
		Tot	<<	<<	<<	50.000.000	4.471.394.677	
2025	Sez II	<<	<<	<<	<<	3.595.817.438		
	Sez I	<<	<<	<<	30.000.000	244.610.005		
	Tot	<<	<<	<<	30.000.000	3.840.427.443		
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2023	Sez II	314.592.178	<<	12.000.000	840.000.000	3.620.504.749	
		Sez I	<<	<<	<<	<<	4.463.420.000	
		Tot	314.592.178	<<	12.000.000	840.000.000	8.083.924.749	
	2024	Sez II	370.397.136	<<	9.000.000	840.000.000	2.376.794.814	
		Sez I	<<	<<	<<	<<	59.000.000	
		Tot	370.397.136	<<	9.000.000	840.000.000	2.435.794.814	
2025	Sez II	123.654.896	<<	<<	840.000.000	1.781.386.538		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	65.000.000		
	Tot	123.654.896	<<	<<	840.000.000	1.846.386.538		

MINISTERI		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025 (in euro)			CLASSIFICAZIONE ECONOMICA			ALLEGATO B/1
		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	TOTALE			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2023	Sez II	<<	73.569.334	<<	10.975.341.455		
		Sez I	<<	100.000.000	<<	1.472.000.000		
		Tot	<<	173.569.334	<<	12.447.341.455		
	2024	Sez II	<<	22.879.316	<<	9.792.255.685		
		Tot	<<	60.000.000	<<	980.000.000		
	2025	Sez I	<<	82.879.316	<<	10.772.255.685		
Tot		<<	36.782.914	<<	7.939.717.912			
UNIVERSITÀ E RICERCA	2023	Sez I	<<	36.782.914	<<	8.529.717.912		
		Sez II	<<	<<	3.155.863.843			
		Tot	<<	<<	<<			
	2024	Sez I	<<	<<	3.155.863.843			
		Tot	<<	<<	3.047.353.698			
	2025	Sez I	<<	<<	<<			
Tot		<<	<<	3.047.353.698				
DIFESA	2023	Sez I	<<	<<	<<	6.542.968.154		
		Sez II	<<	800.900.000	<<	6.542.968.154		
		Tot	<<	<<	<<			
	2024	Sez I	<<	800.900.000	<<	6.395.100.111		
		Tot	<<	<<	<<			
	2025	Sez I	<<	850.000.000	<<	6.728.906.516		
Tot		<<	1.000.000.000	<<	6.728.906.516			
AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE	2023	Sez I	<<	10.863.258	<<	1.260.617.859		
		Sez II	<<	<<	75.000.000			
		Tot	<<	10.863.258	<<	1.335.617.859		
	2024	Sez I	<<	6.568.234	<<	862.454.982		
		Tot	<<	<<	<<			
	2025	Sez I	<<	6.568.234	<<	75.000.000		
Tot		<<	2.984.317	<<	630.453.108			
			<<	2.984.317	<<	705.453.108		

999/652/11

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE			ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			TOTALE		
	2023	2024	2025	Sez I	Sez II	Tot	Sez I	Sez II	Tot	Sez I	Sez II	Tot
CULTURA				<<	<<	<<	15.000.000	<<	<<	<<	<<	<<
				<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
				<<	<<	<<	15.000.000	<<	<<	<<	<<	<<
				<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
				<<	<<	<<	15.000.000	<<	<<	<<	<<	<<
				<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
SALUTE				<<	<<	<<	10.000.000	<<	<<	<<	<<	<<
				<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
				<<	<<	<<	10.000.000	<<	<<	<<	<<	<<
				<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
				<<	<<	<<	10.000.000	<<	<<	<<	<<	<<
				<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
TURISMO				<<	<<	<<	6.000.000	<<	<<	<<	<<	<<
				<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
				<<	<<	<<	6.000.000	<<	<<	<<	<<	<<
				<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
				<<	<<	<<	6.000.000	<<	<<	<<	<<	<<
				<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
TOTALE				3.150.022.086	478.965.000	3.628.987.086	4.102.031.833	8.914.967.866	150.240.527.488	8.971.376.881	159.211.904.369	150.240.527.488
				3.340.779.633	280.000.000	3.620.779.633	4.427.031.833	8.914.967.866	91.721.765.640	3.271.118.917	94.992.884.557	91.721.765.640
				2.887.300.118	200.000.000	3.087.300.118	4.059.963.087	7.138.017.866	82.273.009.245	3.756.380.005	86.029.389.250	82.273.009.245
				2.887.300.118	200.000.000	3.087.300.118	4.474.963.087	7.138.017.866	94.992.884.557	3.756.380.005	86.029.389.250	94.992.884.557
				2.887.300.118	200.000.000	3.087.300.118	4.474.963.087	7.138.017.866	94.992.884.557	3.756.380.005	86.029.389.250	94.992.884.557
				2.887.300.118	200.000.000	3.087.300.118	4.474.963.087	7.138.017.866	94.992.884.557	3.756.380.005	86.029.389.250	94.992.884.557

999/652/12

999/656/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI				
(in euro)				
				ALLEGATO B/2
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE				
Imposte sul patrimonio e sul reddito	2023	297.628.814.078	4.304.400.000	301.933.214.078
	2024	304.444.901.007	-2.206.100.000	302.238.801.007
	2025	316.030.584.729	-2.172.360.000	313.858.224.729
Tasse ed imposte sugli affari	2023	214.785.258.376	-1.163.020.000	213.622.238.376
	2024	220.631.249.434	-44.460.000	220.586.789.434
	2025	228.155.445.146	-103.460.000	228.051.985.146
Imposte sulla produzione e sui consumi	2023	35.697.256.000	-599.000.000	35.098.256.000
	2024	36.192.974.000	-102.000.000	36.090.974.000
	2025	36.657.283.000	<<	36.657.283.000
Entrate tributarie da gestione monopoli	2023	10.945.038.000	134.310.000	11.079.348.000
	2024	10.946.113.000	196.840.000	11.142.953.000
	2025	10.948.095.000	280.630.000	11.228.725.000
Tasse e imposte su attivita' di gioco	2023	6.955.028.000	<<	6.955.028.000
	2024	7.069.869.000	<<	7.069.869.000
	2025	7.172.990.000	<<	7.172.990.000
TOTALE	2023	566.011.394.454	2.676.690.000	568.688.084.454
	2024	579.285.106.441	-2.155.720.000	577.129.386.441
	2025	598.964.397.875	-1.995.190.000	596.969.207.875

999/656/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025 ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (in euro)				ALLEGATO B/2
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE				
Risorse proprie dell'Unione Europea	2023	3.705.515.000	<<	3.705.515.000
	2024	3.705.165.000	<<	3.705.165.000
	2025	3.705.234.000	<<	3.705.234.000
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	2023	1.559.361.683	-1.400.000	1.557.961.683
	2024	1.563.265.354	200.000	1.563.465.354
	2025	1.573.179.530	1.400.000	1.574.579.530
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	2023	1.137.234.008	3.602.238	1.140.836.246
	2024	1.068.303.508	<<	1.068.303.508
	2025	1.025.680.508	<<	1.025.680.508
Entrate di tipo finanziario	2023	10.501.737.157	-11.650.000	10.490.087.157
	2024	10.699.935.067	6.250.000	10.706.185.067
	2025	10.633.378.237	15.900.000	10.649.278.237
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	2023	4.426.904.669	-510.850.000	3.916.054.669
	2024	4.511.121.904	-341.150.000	4.169.971.904
	2025	4.542.039.787	-132.600.000	4.409.439.787
Entrate da contributi versati allo Stato	2023	9.233.415.366	1.265.000.000	10.498.415.366
	2024	9.153.664.023	-135.000.000	9.018.664.023
	2025	8.737.543.590	-135.000.000	8.602.543.590
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	2023	7.857.626.373	228.289.847	8.085.916.220
	2024	7.673.281.396	223.240.569	7.896.521.965
	2025	7.677.602.538	212.563.691	7.890.166.229
Partite che si compensano nella spesa	2023	590.214.989	<<	590.214.989
	2024	590.198.063	<<	590.198.063
	2025	590.198.063	<<	590.198.063
Altre entrate extratributarie	2023	27.745.477.000	-136.400.000	27.609.077.000
	2024	22.650.177.000	-63.600.000	22.586.577.000
	2025	22.591.049.000	-32.100.000	22.558.949.000
TOTALE	2023	66.757.486.245	836.592.085	67.594.078.330
	2024	61.615.111.315	-310.059.431	61.305.051.884
	2025	61.075.905.253	-69.836.309	61.006.068.944

999/656/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI				
(in euro)				
ALLEGATO B/2				
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI				
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	2023	15.000.000	<<	15.000.000
	2024	15.000.000	<<	15.000.000
	2025	15.000.000	<<	15.000.000
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	2023	368.618.000	<<	368.618.000
	2024	221.373.000	<<	221.373.000
	2025	126.386.000	<<	126.386.000
Ammortamento beni patrimoniali	2023	<<	<<	<<
	2024	<<	<<	<<
	2025	<<	<<	<<
TOTALE	2023	383.618.000	<<	383.618.000
	2024	236.373.000	<<	236.373.000
	2025	141.386.000	<<	141.386.000
TOTALE ENTRATE FINALI	2023	633.152.498.699	3.513.282.085	636.665.780.784
	2024	641.136.590.756	-2.465.779.431	638.670.811.325
	2025	660.181.689.128	-2.065.026.309	658.116.662.819

999/658/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025 ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI (in euro)				ALLEGATO B/3
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2023	107.658.484.628	1.027.538.931	108.686.023.559
	2024	102.280.753.448	19.600.721	102.300.354.169
	2025	100.278.985.044	40.249.098	100.319.234.142
CONSUMI INTERMEDI	2023	14.869.575.307	42.910.369	14.912.485.676
	2024	13.973.328.982	4.893.261	13.978.222.243
	2025	13.769.313.519	4.793.261	13.774.106.780
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2023	5.573.177.062	-246.628	5.572.930.434
	2024	5.293.068.591	-858.342	5.292.210.249
	2025	5.106.279.131	-425.000	5.105.854.131
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2023	343.797.599.840	15.876.557.577	359.674.157.417
	2024	353.198.050.931	472.802.797	353.670.853.728
	2025	356.357.320.656	-1.666.097.203	354.691.223.453
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2023	10.492.417.129	260.544	10.492.677.673
	2024	10.021.468.689	1.730.352	10.023.199.041
	2025	10.023.218.632	4.072.643	10.027.291.275
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2023	11.157.340.205	5.994.230.000	17.151.570.205
	2024	9.869.673.370	58.000.000	9.927.673.370
	2025	9.159.812.756	48.000.000	9.207.812.756
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2023	1.336.125.221	<<	1.336.125.221
	2024	1.303.483.491	<<	1.303.483.491
	2025	1.185.907.389	<<	1.185.907.389
RISORSE PROPRIE UE	2023	22.565.002.950	<<	22.565.002.950
	2024	22.650.000.000	<<	22.650.000.000
	2025	22.750.000.000	<<	22.750.000.000
INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	2023	81.102.984.681	2.800.000	81.105.784.681
	2024	91.210.729.109	2.800.000	91.213.529.109
	2025	97.893.252.181	<<	97.893.252.181
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	2023	88.639.620.139	30.000.000	88.669.620.139
	2024	89.588.720.139	30.000.000	89.618.720.139
	2025	88.370.920.139	30.000.000	88.400.920.139
AMMORTAMENTI	2023	<<	<<	<<
	2024	<<	<<	<<
	2025	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	2023	4.895.055.939	<<	4.895.055.939
	2024	4.985.960.913	<<	4.985.960.913
	2025	3.240.428.115	<<	3.240.428.115
FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	2023	21.292.837.290	-2.983.324.000	18.309.513.290
	2024	15.879.501.169	-855.181.000	15.024.320.169
	2025	15.287.718.566	-658.923.000	14.628.795.566
TOTALE	2023	713.380.220.391	19.990.726.793	733.370.947.184
	2024	720.254.738.832	-266.212.211	719.988.526.621
	2025	723.423.156.128	-2.198.330.201	721.224.825.927

999/658/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025 ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI (in euro)				ALLEGATO B/3
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2023	12.518.814.380	179.721.881	12.698.536.261
	2024	10.373.093.819	272.048.917	10.645.142.736
	2025	9.450.614.713	299.610.005	9.750.224.718
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2023	90.411.891.074	764.270.000	91.176.161.074
	2024	37.391.033.653	1.374.070.000	38.765.103.653
	2025	32.977.116.355	2.466.770.000	35.443.886.355
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	2023	30.583.895.774	6.793.420.000	37.377.315.774
	2024	28.483.054.801	930.000.000	29.413.054.801
	2025	27.704.862.934	500.000.000	28.204.862.934
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2023	113.165.450	430.000.000	543.165.450
	2024	65.226.501	<<	65.226.501
	2025	65.226.501	<<	65.226.501
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	2023	445.739.025	<<	445.739.025
	2024	870.596.280	<<	870.596.280
	2025	507.108.355	<<	507.108.355
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2023	3.150.022.086	478.965.000	3.628.987.086
	2024	3.340.779.633	280.000.000	3.620.779.633
	2025	2.687.300.118	200.000.000	2.887.300.118
FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	2023	4.102.031.833	325.000.000	4.427.031.833
	2024	4.059.963.087	415.000.000	4.474.963.087
	2025	5.093.862.403	290.000.000	5.383.862.403
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE	2023	8.914.967.866	<<	8.914.967.866
	2024	7.138.017.866	<<	7.138.017.866
	2025	3.786.917.866	<<	3.786.917.866
TOTALE	2023	150.240.527.488	8.971.376.881	159.211.904.369
	2024	91.721.765.640	3.271.118.917	94.992.884.557
	2025	82.273.009.245	3.756.380.005	86.029.389.250
TOTALE SPESE FINALI	2023	863.620.747.879	28.962.103.674	892.582.851.553
	2024	811.976.504.472	3.004.906.706	814.981.411.178
	2025	805.696.165.373	1.558.049.804	807.254.215.177

C) BILANCIO PER AZIONI

PAGINA BIANCA

Disegno di Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	3.072.147.739	2.856.190.232	2.925.314.636
Organi costituzionali (1.1)	1.749.671.671	1.751.971.671	1.759.221.671
Presidenza della Repubblica	224.259.513	224.259.513	230.259.513
Parlamento della Repubblica	1.455.689.208	1.455.689.208	1.455.689.208
Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi	62.600.000	64.900.000	66.150.000
Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali	7.122.950	7.122.950	7.122.950
Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)	1.322.476.068	1.104.218.561	1.166.092.965
Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	646.439.264	494.489.264	494.489.264
Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale	359.856.522	341.656.522	402.656.522
Contributo allo Stato dell'8 per mille	105.173.807	62.029.694	62.029.694
Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine	211.006.475	206.043.081	206.917.485
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	870.575.005	853.430.762	852.313.086
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2)	870.575.005	853.430.762	852.313.086
Spese di personale per il programma	598.771.248	591.741.561	590.623.885
Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo	102.705	102.705	102.705
Contributo all'Agenzia dei beni confiscati	13.839.549	13.839.549	13.839.549
Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate	157.914.151	153.497.855	153.497.855
Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali	64.474.129	58.759.869	58.759.869
Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia	35.473.223	35.489.223	35.489.223
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	143.291.632.492	149.179.237.859	143.890.565.146
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)	2.388.935.047	6.747.385.611	2.495.072.938
Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore	-	-	-
Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria	487.080.032	487.080.032	487.080.032
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	809.322.576	810.407.570	767.431.181
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	1.092.532.439	5.449.898.009	1.240.561.725
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)	34.863.707.679	35.541.707.679	35.560.007.679
Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	8.806.167.912	8.955.167.912	8.877.267.912
Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	24.617.000.000	25.149.000.000	26.073.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	1.440.539.767	1.437.539.767	609.739.767
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)	88.077.180.000	89.253.490.000	88.776.300.000
Tutela dei livelli essenziali di assistenza	87.994.180.000	89.169.490.000	88.726.300.000
Contributi per strutture sanitarie private	83.000.000	84.000.000	50.000.000
Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)	2.620.865.936	2.712.380.936	2.311.340.936
Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici	17.489.217	17.489.217	17.489.217
Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni	1.374.475.022	1.464.475.022	1.064.475.022
Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro	384.673.000	384.673.000	384.673.000
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	209.700.000	198.850.000	186.100.000

999/701/2

Disegno di Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	230.625.000	242.990.000	254.700.000
Attuazione federalismo amministrativo	376.298.599	376.298.599	376.298.599
Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	2.605.098	2.605.098	2.605.098
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	38.812.224	38.947.303	39.077.405
Spese di personale per il programma	32.289.412	32.424.491	32.554.593
Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali	18.708	18.708	18.708
Albo segretari comunali	3.345.733	3.345.733	3.345.733
Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali	3.158.371	3.158.371	3.158.371
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)	74.906.852	74.322.396	109.333.326
Spese di personale per il programma	30.476.666	29.892.210	29.562.711
Servizi anagrafici, stato civile e formazione	7.174.083	7.174.083	7.174.083
Servizi elettorali	6.308.405	5.308.405	3.662.581
Supporto alle Amministrazioni sul territorio	174.731	174.731	174.731
Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni	-	-	-
Gestione della carta d'identità elettronica	30.772.967	31.772.967	68.759.220
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	15.227.224.754	14.811.003.934	14.599.432.862
Spese di personale per il programma	5.348.488	5.096.687	4.997.859
Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità	7.407.870.835	7.726.921.034	7.869.921.034
Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità	827.604.840	806.155.840	753.525.840
Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali	3.803.945.312	3.625.200.793	3.335.844.605
Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali	90.311.641	84.985.942	82.499.885
Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici	18.371.551	18.371.551	18.371.551
Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento	-	-	-
Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva	12.000.000	10.500.000	10.500.000
Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali	219.140	219.140	219.140
Federalismo amministrativo	120.933	120.933	120.933
Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali	2.781.432.014	2.253.432.014	2.273.432.015
Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica	280.000.000	280.000.000	250.000.000
L'Italia in Europa e nel mondo (4)	91.177.188.755	37.651.322.922	36.636.099.417
Protocollo internazionale (4.1)	8.459.984	8.679.806	8.849.695
Spese di personale per il programma	6.209.491	6.429.313	6.599.202
Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare	2.250.493	2.250.493	2.250.493
Cooperazione allo sviluppo (4.2)	1.001.811.263	985.273.650	905.339.913
Spese di personale per il programma	9.652.027	10.304.684	10.702.312
Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale	318.914.086	281.323.816	169.680.714
Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo	2.640.118	2.540.118	2.751.855
Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo	670.605.032	691.105.032	722.205.032
Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	33.964.398	33.809.852	33.652.894
Spese di personale per il programma	9.692.092	9.649.166	9.492.208
Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	3.657.793	3.546.173	3.546.173
Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	20.614.513	20.614.513	20.614.513

999/701/3

Disegno di Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025
Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	479.686.962	490.856.277	491.347.615
Spese di personale per il programma	16.786.513	17.516.828	18.008.166
Rapporti politici internazionali e diritti umani	460.906.304	472.345.304	472.345.304
Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi	1.994.145	994.145	994.145
Integrazione europea (4.7)	31.901.762	32.469.924	26.901.455
Spese di personale per il programma	13.723.572	14.240.734	14.605.265
Politiche dell'Unione Europea	3.145.673	3.145.673	3.145.673
Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa	15.032.517	15.083.517	9.150.517
Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	75.649.790	75.972.051	76.196.316
Spese di personale per il programma	9.040.634	9.362.895	9.587.160
Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	3.164.450	3.164.450	3.164.450
Cooperazione migratoria	63.444.706	63.444.706	63.444.706
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)	87.760.322.261	34.376.313.979	33.496.342.356
Partecipazione al bilancio UE	22.565.002.950	22.650.000.000	22.750.000.000
Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale	65.195.319.311	11.726.313.979	10.746.342.356
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)	769.540.787	646.854.382	608.195.548
Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale	5.848.112	5.648.112	5.648.112
Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	650.143.763	528.143.763	490.143.763
Cancellazione debito paesi poveri	113.548.912	113.062.507	112.403.673
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	109.821.728	101.084.733	91.488.245
Spese di personale per il programma	3.022.050	3.115.055	3.268.567
Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero	106.799.678	97.969.678	88.219.678
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	703.203.806	694.987.641	692.474.350
Spese di personale per il programma all'estero	123.439.149	121.235.991	118.368.498
Risorse connesse all'impiego di personale all'estero	577.792.189	571.779.182	572.133.384
Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale	1.972.468	1.972.468	1.972.468
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	19.204.211	19.936.218	19.039.117
Spese di personale per il programma	14.381.983	15.113.990	14.216.889
Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione	2.269.914	2.269.914	2.269.914
Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	1.883.766	1.883.766	1.883.766
Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA	668.548	668.548	668.548
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)	4.691.149	4.914.616	5.131.475
Spese di personale per il programma	4.231.937	4.455.404	4.672.263
Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione	459.212	459.212	459.212
Diplomazia pubblica e culturale (4.18)	178.930.654	180.169.793	181.140.438
Spese di personale per il programma	18.085.324	19.119.663	19.790.308
Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	89.972.553	90.177.353	90.477.353
Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero	67.858.221	67.858.221	67.858.221
Attività di pianificazione delle politiche	1.514.556	1.514.556	1.514.556
Comunicazione istituzionale e rapporti con i media	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Difesa e sicurezza del territorio (5)	27.513.099.947	25.793.097.668	25.760.962.052

999/701/4

Disegno di Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	7.087.729.516	7.227.185.369	7.261.749.947
Spese di personale per il programma	6.298.418.857	6.391.978.503	6.403.788.981
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	344.474.272	362.056.574	360.676.452
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	108.918.298	108.918.298	108.918.298
Formazione ed addestramento del personale	15.869.614	15.469.614	15.469.614
Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo	259.319.150	291.137.540	315.271.762
Gestione e assistenza del personale dell'Arma	57.624.840	57.624.840	57.624.840
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	3.104.485	-	-
Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	5.911.992.876	5.714.337.049	5.737.478.551
Spese di personale per il programma	5.260.881.637	5.209.620.061	5.237.261.563
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	2.569.206	2.395.398	2.395.398
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	8.479.894	8.884.499	5.554.499
Formazione militare del personale delle forze terrestri	15.908.794	15.899.294	15.899.294
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	509.014.039	451.192.440	450.022.440
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	89.070.814	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	26.068.492	26.345.357	26.345.357
Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)	2.401.772.942	2.293.014.612	2.291.126.569
Spese di personale per il programma	2.039.293.331	2.051.506.429	2.050.518.386
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	2.561.650	2.561.650	2.561.650
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	16.403.850	10.144.983	9.478.983
Formazione militare del personale delle forze marittime	12.316.832	12.298.740	12.298.740
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	242.118.137	204.233.464	203.999.464
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	76.809.796	-	-
Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	12.269.346	12.269.346	12.269.346
Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	3.036.070.327	2.869.331.823	2.803.677.771
Spese di personale per il programma	2.585.625.125	2.545.431.176	2.502.549.162
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	1.974.118	1.974.118	1.974.118
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	42.121.924	30.855.724	30.050.689
Formazione militare del personale delle forze aeree	29.151.614	29.397.414	27.800.637
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	245.449.461	213.807.285	212.332.276
Trasporto aereo di Stato	38.011.767	40.169.981	21.374.764
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	86.040.193	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	7.696.125	7.696.125	7.596.125
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	6.637.159.157	6.514.979.969	6.763.763.760
Spese di personale per il programma	341.921.714	336.116.611	336.867.897
Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale	1.759.591	1.715.058	1.715.058
Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	6.071.832.315	5.972.488.272	6.219.545.436
Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	48.538.193	43.388.253	43.131.253

999/701/5

Disegno di Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025
Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa e tecnico-industriale	92.733.149	89.842.688	90.378.723
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	52.681.135	44.139.636	44.835.942
Gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale	27.693.060	27.289.451	27.289.451
Missioni internazionali (5.8)	1.547.475.787	276.900.000	-
Missioni internazionali	1.547.475.787	276.900.000	-
Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa (5.9)	890.899.342	897.348.846	903.165.454
Spese di personale per il programma	555.531.656	550.629.582	549.995.285
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico-operativa	1.641.501	1.641.501	1.641.501
Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	33.994.147	153.964.147	159.964.147
Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	3.643.196	3.778.644	3.778.644
Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	152.331.065	118.857.005	118.857.005
Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	68.977.967	68.477.967	68.928.872
Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	74.779.810	-	-
Giustizia (6)	11.329.536.747	11.275.372.831	11.053.180.094
Amministrazione penitenziaria (6.1)	3.314.481.356	3.337.684.536	3.321.145.923
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	256.553.137	256.316.999	253.301.370
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	2.062.817.981	2.146.849.576	2.197.619.369
Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	304.516.351	290.308.748	270.423.348
Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	311.685.776	307.848.014	296.574.335
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	222.862.294	186.284.028	151.379.474
Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	24.036.710	19.473.494	19.473.494
Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria	132.009.107	130.603.677	132.374.533
Giustizia civile e penale (6.2)	5.603.651.616	5.620.013.199	5.453.765.705
Spese di personale per il programma (personale civile)	2.264.909.739	2.292.665.260	2.217.910.996
Spese di personale per il programma (magistrati)	2.079.709.651	2.067.608.828	2.063.751.919
Attività di verbalizzazione atti processuali	35.600.000	35.600.000	35.600.000
Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	13.335.928	13.335.928	13.335.928
Funzionamento uffici giudiziari	1.035.186.256	1.064.748.425	976.046.824
Efficientamento del sistema giudiziario	174.910.042	146.054.758	147.120.038
Giustizia minorile e di comunità* (6.3)	369.042.288	372.996.558	376.032.975
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	205.330.374	203.970.977	201.494.448
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	75.985.255	75.948.248	75.914.203
Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	49.377.249	49.057.249	48.924.146
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità	17.904.539	24.427.617	30.127.617
Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	18.232.039	17.384.635	17.369.505
Cooperazione internazionale in materia civile minorile	59.776	54.776	50.000
Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità	2.153.056	2.153.056	2.153.056

999/701/6

Disegno di Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025
Giustizia tributaria (6.5)	221.415.220	197.207.297	197.223.763
Spese di personale per il programma	103.153.956	100.857.977	97.965.727
Spese di personale per il programma (magistrati tributari)	10.135.209	17.544.058	24.423.856
Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente	108.126.055	78.805.262	74.834.180
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6)	1.268.115.077	1.277.254.349	1.288.186.340
Spese di personale per il programma (personale civile)	12.527.657	12.757.728	13.083.027
Spese di personale per il programma (magistrati)	7.174.860	7.227.650	7.272.768
Magistratura onoraria	225.787.351	238.463.762	249.025.336
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	644.990.940	644.990.940	644.990.940
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	212.143.598	212.143.598	212.143.598
Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	140.000.000	140.000.000	140.000.000
Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	17.667.481	15.667.481	15.667.481
Cooperazione internazionale in materia civile e penale	2.962.300	2.962.300	2.962.300
Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	4.860.890	3.040.890	3.040.890
Giustizia amministrativa (6.7)	206.257.032	192.371.487	192.793.915
Giustizia amministrativa	206.257.032	192.371.487	192.793.915
Autogoverno della magistratura (6.8)	32.500.000	32.500.000	32.500.000
Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario	32.500.000	32.500.000	32.500.000
Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (6.11)	314.074.158	245.345.405	191.531.473
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	12.514.402	12.791.877	13.146.336
Supporto all'erogazione dei servizi del programma	1.256.117	1.256.117	1.256.117
Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	300.303.639	231.297.411	177.129.020
Ordine pubblico e sicurezza (7)	13.300.678.650	12.825.900.153	12.485.217.428
Sicurezza democratica (7.4)	1.052.698.221	1.026.753.000	1.057.753.000
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	1.052.698.221	1.026.753.000	1.057.753.000
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (7.5)	1.756.410.617	1.750.123.339	1.751.674.226
Spese di personale per il programma	1.369.844.231	1.379.962.386	1.381.968.400
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	1.447.632	1.447.632	1.447.632
Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	46.149.043	46.571.326	45.789.708
Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico	111.324.260	108.418.187	109.284.921
Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità	2.029.263	2.029.263	2.029.263
Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	225.616.188	211.694.545	211.154.302
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	915.773.116	935.080.352	947.380.205
Spese di personale per il programma (personale militare)	670.304.894	668.945.201	665.137.509
Spese di personale per il programma (personale civile)	16.445.658	16.128.372	15.972.964
Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto	393.808	393.808	393.808
Trattamenti provvisori di pensione	9.280.204	9.280.204	7.580.204
Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	47.201.439	59.104.345	54.758.768
Salvaguardia della vita umana in mare	55.190.299	55.190.299	55.190.299
Sicurezza e controllo della navigazione	20.875.424	20.875.424	20.875.424
Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto	96.081.390	105.162.699	127.471.229

999/701/7

Disegno di Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	8.374.300.842	8.022.430.917	7.660.383.422
Spese di personale per il programma (personale civile)	438.993.990	426.100.864	422.191.577
Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	6.251.446.481	6.274.593.666	6.271.096.235
Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato	17.292.756	14.949.426	14.949.426
Formazione ed addestramento della Polizia di Stato	79.768.093	78.544.833	78.480.970
Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato	1.062.740.622	732.980.191	382.412.473
Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale	356.683.323	353.852.523	349.895.523
Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie	164.880.778	139.450.612	139.398.416
Servizi speciali di pubblica sicurezza	2.494.799	1.958.802	1.958.802
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	489.169.033	463.857.760	466.657.760
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri	146.129.895	145.673.931	145.673.931
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine	185.096.013	161.240.704	164.040.704
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	157.943.125	156.943.125	156.943.125
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	712.326.821	627.654.785	601.368.815
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia	87.372.548	87.134.127	87.134.127
Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia	13.379.391	13.179.391	13.179.391
Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	238.987.222	176.916.325	151.137.315
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine	77.121.132	76.160.883	76.160.883
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	112.797.882	100.395.413	98.888.453
Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti	102.759.486	93.959.486	94.959.486
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie	79.909.160	79.909.160	79.909.160
Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	-	-	-
Soccorso civile (8)	5.013.135.856	5.046.484.281	4.547.995.928
Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	6.915.062	6.306.386	6.203.135
Spese di personale per il programma	1.709.871	1.501.195	1.397.944
Attività di difesa civile	2.882.874	2.482.874	2.482.874
Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità	2.322.317	2.322.317	2.322.317
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	2.979.629.135	2.910.363.236	2.782.238.135
Spese di personale per il programma (personale civile)	20.553.779	20.309.781	20.295.579
Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	2.072.401.090	2.056.982.265	2.009.890.105
Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco	13.921.623	13.921.623	13.921.623
Gestione del soccorso pubblico	272.913.640	272.344.624	269.600.458
Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio	488.842	488.842	488.842
Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva	9.914.272	14.414.272	11.414.272
Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi	94.731.360	94.731.360	94.731.360
Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco	11.127.477	7.127.477	7.127.477
Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco	468.577.052	415.042.992	339.768.419
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco	15.000.000	15.000.000	15.000.000

999/701/8

Disegno di Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025
Interventi per pubbliche calamita' (8.4)	1.274.020.844	1.531.143.844	1.225.983.844
Sostegno alla ricostruzione	1.113.020.844	1.329.443.844	1.055.983.844
Prevenzione rischio sismico	161.000.000	201.700.000	170.000.000
Protezione civile (8.5)	752.570.815	598.670.815	533.570.814
Coordinamento del sistema di protezione civile	129.528.894	139.528.894	79.528.894
Protezione civile di primo intervento	593.182.919	441.182.919	441.182.919
Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali	6.159.002	6.159.002	6.159.001
Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali	23.700.000	11.800.000	6.700.000
Interventi infrastrutturali di prima emergenza derivante da dissesto idrogeologico	-	-	-
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	2.331.271.966	1.493.893.365	1.259.154.457
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	1.304.291.747	686.535.512	575.624.045
Spese di personale per il programma	11.747.253	11.510.769	11.290.455
Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	10.965.777	1.785.985	1.660.985
Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura Piano irriguo nazionale	321.752.211	250.533.101	185.533.101
Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizootie	56.339.314	35.876.586	31.178.712
Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	136.933.581	137.358.009	133.434.403
Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	28.326.681	28.836.197	24.618.601
Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	506.900.000	4.900.000	4.900.000
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	56.605.166	51.918.297	49.545.789
Spese di personale per il programma	39.627.729	35.502.131	36.022.338
Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	7.164.514	7.785.428	7.073.599
Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	8.627.483	7.445.298	5.264.412
Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	1.185.440	1.185.440	1.185.440
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	970.375.053	755.439.556	633.984.623
Spese di personale per il programma	16.692.334	16.054.590	15.417.663
Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	48.232.892	33.278.777	32.443.835
Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	726.486.113	519.934.568	384.509.850
Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	21.057.473	32.424.600	48.566.600
Interventi a favore del settore ippico	157.906.241	153.747.021	153.046.675
Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	20.576.442.587	1.025.115.495	843.590.334
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)	20.227.722.082	646.100.513	525.418.010
Spese di personale per il programma	7.845.335	7.927.918	7.937.493
Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	20.205.854.883	546.747.211	470.455.133
Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività	-	42.410.000	11.010.000
Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficiamento e il risparmio energetico	4.650.086	4.643.606	4.643.606

999/701/9

Disegno di Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025
Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici	9.371.778	44.371.778	31.371.778
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8)	348.720.505	379.014.982	318.172.324
Spese di personale per il programma	7.248.500	7.093.854	6.877.816
Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche	50.735.846	51.334.969	50.708.349
Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale	290.736.159	320.586.159	260.586.159
Competitività e sviluppo delle imprese (11)	33.996.409.891	32.663.780.858	30.601.965.066
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)	5.880.284.877	5.893.401.904	5.329.358.058
Spese di personale per il programma	6.880.097	6.693.527	6.709.681
Promozione delle PMI, delle start up, della responsabilità sociale e del movimento cooperativo	3.374.170	3.374.170	3.374.170
Politica industriale e politiche per la competitività	5.870.030.610	5.883.334.207	5.319.274.207
Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società (11.6)	19.412.862	19.403.456	19.421.818
Spese di personale per il programma	8.953.693	8.944.287	9.062.649
Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e registro delle imprese	9.113.177	9.113.177	9.113.177
Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	1.345.992	1.345.992	1.245.992
Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	10.162.047.922	8.361.419.122	6.107.762.088
Spese di personale per il programma	10.751.418	10.367.430	10.385.420
Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	4.483.596.179	2.937.311.992	1.714.636.968
Garanzie e sostegno al credito alle PMI	5.667.700.325	5.413.739.700	4.382.739.700
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	1.868.294.829	1.855.694.829	1.886.014.829
Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	115.000.000	115.000.000	115.000.000
Garanzie assunte dallo Stato	109.017.906	109.017.906	109.017.906
Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	1.644.276.923	1.631.676.923	1.661.996.923
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)	13.499.712.643	13.750.579.300	14.108.064.867
Settore agricolo	181.100.000	2.000.000	2.000.000
Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria	227.469.750	167.469.750	167.469.750
Ricerca e sviluppo	498.100.000	519.600.000	770.600.000
Attività manifatturiere	67.975.000	67.975.000	67.975.000
Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici	818.200.117	918.200.117	918.200.117
Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	19.660.000	19.660.000	19.660.000
Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali	145.000.000	-	-
Settore dell'autotrasporto	1.190.120.000	1.549.400.000	1.549.400.000
Settore creditizio e bancario	4.000.000.000	3.500.000.000	2.700.000.000
Agevolazioni fiscali a favore di imprese	243.800.000	108.300.000	98.300.000
Riduzione cuneo fiscale	4.315.960.000	4.315.960.000	4.315.960.000
Agevolazioni fiscali per la crescita economica	3.000.000	3.000.000	3.000.000
incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico	1.789.327.776	2.579.014.433	3.495.500.000
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)	93.555.029	93.524.244	93.537.421
Spese di personale per il programma	13.571.692	13.690.907	13.704.084
Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	37.283.337	37.133.337	37.133.337
Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	42.700.000	42.700.000	42.700.000

999/701/10

Disegno di Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese e la comunicazione (11.11)	9.308.841	9.399.277	9.432.031
Spese di personale per il programma	8.465.793	8.556.229	8.588.983
Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	843.048	843.048	843.048
Riconversione industriale e grandi filiere produttive (11.12)	2.463.792.888	2.680.358.726	3.048.373.954
Spese di personale per il programma	8.591.806	9.222.489	9.456.251
Crisi industriali e grandi filiere produttive	86.675.761	26.596.158	26.596.158
Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	1.929.097.521	2.221.595.937	2.540.868.987
Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	33.754.497	22.973.858	13.149.381
Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	405.673.303	399.970.284	458.303.177
Regolazione dei mercati (12)	92.727.547	92.665.237	93.092.425
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)	92.727.547	92.665.237	93.092.425
Spese di personale per il programma	17.530.969	17.468.659	17.895.847
Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP	64.096.319	64.096.319	64.096.319
Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati e sul sistema camerale	11.100.259	11.100.259	11.100.259
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	16.530.402.082	16.347.436.932	17.176.851.837
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1)	375.083.325	338.591.755	313.847.943
Spese di personale per il programma	155.744.999	156.421.655	157.405.259
Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione	154.412.222	153.975.902	129.228.486
Interventi per la sicurezza stradale	64.926.104	28.194.198	27.214.198
Autotrasporto ed intermodalità (13.2)	529.137.048	274.019.147	329.175.553
Spese di personale per il programma	5.792.240	5.762.479	5.930.745
Sistemi e servizi di trasporto intermodale	151.721.097	96.721.097	56.721.097
Interventi in materia di autotrasporto	371.623.711	171.535.571	266.523.711
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)	58.080.283	55.489.618	55.459.782
Spese di personale per il programma	2.369.473	2.468.808	2.438.972
Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo	55.710.810	53.020.810	53.020.810
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)	1.078.715.872	1.009.456.622	884.362.530
Spese di personale per il programma	3.246.093	3.281.883	3.364.990
Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	983.844.950	912.649.910	787.472.711
Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali	91.624.829	93.524.829	93.524.829
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6)	8.033.666.643	8.267.795.746	7.875.312.153
Spese di personale per il programma	3.993.844	4.081.494	4.124.096
Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale	5.818.680.182	6.099.529.354	5.869.095.546
Interventi a favore delle linee metropolitane	2.111.125.797	2.055.318.078	1.877.225.691
Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa	99.866.820	108.866.820	124.866.820
Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	5.150.904.028	5.071.021.426	6.566.035.595
Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo	4.419.080	4.419.080	4.419.080
Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	5.146.484.948	5.066.602.346	6.561.616.515
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)	1.304.814.883	1.331.062.618	1.152.658.281
Spese di personale per il programma	8.749.040	8.896.825	9.050.263
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	240.982.899	340.088.459	332.482.899
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	62.981.721	58.016.323	54.756.323

999/701/11

Disegno di Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025
Infrastrutture portuali	987.090.489	919.050.277	751.358.062
Interventi per l'industria navalmeccanica	5.010.734	5.010.734	5.010.734
Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	8.196.361.393	7.587.702.401	6.421.010.204
Sistemi idrici e idraulici (14.5)	374.021.546	317.425.606	362.773.130
Spese di personale per il programma	9.321.130	8.808.291	9.044.461
Interventi nel settore idrico	5.547.299	5.615.299	4.016.299
Interventi in materia di dighe	359.153.117	303.002.016	349.712.370
Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)	905.000.000	1.355.000.000	1.715.000.000
Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria	905.000.000	1.355.000.000	1.715.000.000
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)	11.571.012	8.491.663	8.659.886
Spese di personale per il programma	5.725.949	5.846.600	6.014.823
Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche	5.845.063	2.645.063	2.645.063
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)	2.895.814.739	1.613.829.460	574.526.398
Spese di personale per il programma	79.736.436	80.138.413	81.580.818
Opere di preminente interesse nazionale	1.657.960.278	554.400.569	34.400.569
Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio	816.906.651	274.385.629	239.523.890
Salvaguardia di Venezia e della sua laguna	129.715.515	123.597.389	83.649.816
Accordi internazionali e grandi eventi	73.118.894	467.712.554	104.883.463
Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi	16.681.140	13.987.411	14.180.140
Infrastrutture carcerarie	37.423.633	45.644.180	16.307.702
Realizzazione del sistema MOSE	84.272.192	53.963.315	-
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11)	4.009.954.096	4.292.955.672	3.760.050.790
Spese di personale per il programma	24.990.821	22.501.823	23.313.333
Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità	1.252.493.955	1.668.696.175	1.828.609.066
Infrastrutture autostradali in concessione	461.170.038	953.070.038	498.470.038
Contributi per la realizzazione di opere viarie	1.705.756.793	1.303.757.548	1.275.976.118
Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali	60.226.598	75.291.640	15.365.975
Sviluppo del territorio, progetti internazionali e infrastrutture per la mobilità sostenibile	505.315.891	269.638.448	118.316.260
Comunicazioni (15)	1.079.151.226	932.333.316	1.014.914.003
Servizi postali (15.3)	262.400.000	262.400.000	262.400.000
Garanzia del servizio postale	262.400.000	262.400.000	262.400.000
Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4)	460.455.099	296.771.801	300.771.801
Sostegno al pluralismo dell'informazione	460.455.099	296.771.801	300.771.801
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5)	16.650.267	16.542.907	16.186.019
Spese di personale per il programma	10.419.815	10.332.455	10.462.567
Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	6.230.452	6.210.452	5.723.452
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	294.879.015	312.023.204	394.499.179
Spese di personale per il programma	13.544.235	13.068.424	13.164.399
Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	59.453.131	59.453.131	59.453.131
Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	221.881.649	239.501.649	321.881.649

999/701/12

Disegno di Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	44.766.845	44.595.404	41.057.004
Spese di personale per il programma	35.752.284	35.327.279	34.188.879
Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	9.014.561	9.268.125	6.868.125
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	530.386.868	500.672.123	476.075.273
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)	530.386.868	500.672.123	476.075.273
Spese di personale per il programma	11.657.073	12.410.149	13.023.149
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	249.516.518	250.516.518	230.838.847
Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	269.213.277	222.213.277	232.213.277
Piano straordinario del Made in Italy	-	15.532.179	-
Ricerca e innovazione (17)	4.908.589.704	5.036.749.617	4.976.350.747
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (17.4)	144.664.342	131.540.095	130.895.146
Spese di personale per il programma	23.644.016	23.350.255	23.415.306
Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali	4.315.216	3.767.325	3.767.325
Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale	12.574.342	12.253.332	12.003.332
Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale	3.656.573	3.626.477	3.626.477
Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	100.474.195	88.542.706	88.082.706
Ricerca di base e applicata (17.15)	1.664.968.625	1.805.938.625	1.678.938.625
Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica	1.664.968.625	1.805.938.625	1.678.938.625
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)	11.771.298	10.161.146	9.174.425
Spese di personale per il programma	5.408.549	4.948.397	4.935.676
Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	6.362.749	5.212.749	4.238.749
Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	421.472.232	478.632.993	493.937.478
Spese di personale per il programma	4.748.138	4.518.917	4.483.552
Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	408.193.900	469.583.882	484.923.732
Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	8.530.194	4.530.194	4.530.194
Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	34.718.049	34.745.034	34.785.052
Spese di personale per il programma	1.414.676	1.441.661	1.468.335
Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	33.303.373	33.303.373	33.316.717
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	2.630.995.158	2.575.731.724	2.628.620.021
Spese di personale per il programma	5.686.837	5.564.990	5.660.694
Interventi integrati di ricerca e sviluppo	96.282.359	81.941.283	99.633.876
Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	2.351.089.842	2.368.609.331	2.427.609.331
Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	177.936.120	119.616.120	95.716.120
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	4.308.176.281	2.873.567.618	2.630.702.054
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)	28.444.899	28.431.048	28.418.463
Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	24.083.331	24.068.759	24.056.174
Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente	4.361.568	4.362.289	4.362.289

999/701/13

Disegno di Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12)	779.580.639	667.586.021	428.913.006
Spese di personale per il programma	3.693.441	3.728.714	3.497.939
Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato	142.843.960	36.207.847	36.507.847
Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico	600.132.419	594.738.641	357.996.401
Finanziamenti per le Autorità di bacino	32.910.819	32.910.819	30.910.819
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13)	316.427.438	291.780.644	281.108.689
Spese di personale per il programma	6.304.717	6.309.447	6.159.592
Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e contrasto agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate	54.607.993	53.362.357	55.714.999
Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)	11.335.383	10.748.759	6.838.281
Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici	134.315.677	111.474.313	108.432.149
Controllo organismi geneticamente modificati (O.G.M.) e valutazione delle sostanze chimiche pericolose	2.043.026	2.065.126	2.143.026
Finanziamento della ricerca nel settore ambientale	107.820.642	107.820.642	101.820.642
Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)	1.430.000.000	37.000.000	32.000.000
Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	1.430.000.000	37.000.000	32.000.000
Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile (18.15)	46.686.063	46.449.484	23.559.788
Spese di personale per il programma	3.540.147	3.510.468	3.470.772
Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche di gestione dei rifiuti	37.248.070	38.241.170	15.391.170
Interventi a livello nazionale di promozione dello sviluppo sostenibile	5.897.846	4.697.846	4.697.846
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)	506.053.829	518.504.457	533.581.401
Spese di personale per il programma	466.038.187	478.472.637	493.549.581
Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	6.508.674	6.508.674	6.508.674
Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	2.657.855	2.661.774	2.662.616
Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	8.837.294	8.839.737	8.838.895
Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	8.794.891	8.798.348	8.798.348
Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	13.216.928	13.223.287	13.223.287
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18)	39.114.885	49.138.179	49.171.645
Spese di personale per il programma	2.582.039	2.644.095	2.677.561
Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES	35.446.444	45.407.682	45.407.682
Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	1.086.402	1.086.402	1.086.402
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19)	42.582.352	45.767.611	27.560.262
Spese di personale per il programma	2.383.953	2.405.828	2.425.522
Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale	94.843	94.843	94.843
Interventi di risanamento ambientale e bonifiche	40.103.556	43.266.940	25.039.897
Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (18.20)	897.416.281	927.431.894	927.452.309
Spese di personale per il programma	2.252.010	2.273.896	2.294.311
Attuazione accordi e impegni internazionali e comunitari	890.691.536	923.691.536	923.691.536
Cooperazione internazionale	4.472.735	1.466.462	1.466.462

999/701/14

Disegno di Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025
Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento (18.21)	197.350.436	247.132.966	289.381.072
Spese di personale per il programma	5.360.337	5.413.738	5.461.844
Verifiche di compatibilità ambientale e rilascio delle autorizzazioni	19.822.001	18.551.130	18.551.130
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico	356.735	356.735	356.735
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico	171.811.363	222.811.363	265.011.363
Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (18.22)	24.519.459	14.345.314	9.555.419
Spese di personale per il programma	9.905.230	8.731.085	8.805.419
Coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'attuazione dei progetti connessi al PNRR	14.614.229	5.614.229	750.000
Casa e assetto urbanistico (19)	1.053.455.179	579.171.356	603.949.141
Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1)	530.000.000	70.000.000	70.000.000
Politiche abitative	450.000.000	-	-
Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	80.000.000	70.000.000	70.000.000
Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	523.455.179	509.171.356	533.949.141
Spese di personale per il programma	4.380.190	4.463.503	4.629.216
Edilizia residenziale sociale	506.442.230	497.075.094	521.687.166
Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	12.632.759	7.632.759	7.632.759
Tutela della salute (20)	2.802.286.876	1.874.518.490	1.705.720.824
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	1.004.461.461	298.316.997	226.255.188
Spese di personale per il programma	46.889.686	46.440.822	46.179.267
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	919.052.274	213.556.674	139.415.374
Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	16.559.492	16.359.492	16.359.492
Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	960.009	960.009	960.009
Assistenza sanitaria al personale navigante	21.000.000	21.000.000	23.341.046
Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	48.170.000	47.706.784	47.502.097
Spese di personale per il programma	40.347.184	39.958.968	39.467.625
Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	7.581.231	7.506.231	7.779.543
Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	241.585	241.585	254.929
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	700.317.208	560.870.402	468.063.916
Spese di personale per il programma	7.313.015	7.333.322	7.370.836
Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	534.856.954	395.389.841	302.545.841
Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	158.147.239	158.147.239	158.147.239
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	14.314.503	14.267.948	14.038.471
Spese di personale per il programma	8.993.775	8.947.220	8.717.743
Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	5.320.728	5.320.728	5.320.728
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	12.951.036	12.887.364	12.883.984
Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	6.487.458	6.483.786	6.480.406
Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	6.463.578	6.403.578	6.403.578

999/701/15

Disegno di Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	27.749.202	27.831.806	27.874.681
Spese di personale per il programma	4.593.835	4.676.439	4.719.314
Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	3.118.271	3.118.271	3.118.271
Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	20.037.096	20.037.096	20.037.096
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	925.119.686	843.469.135	840.324.475
Spese di personale per il programma	6.520.620	6.470.069	6.425.409
Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	290.867.754	290.867.754	290.567.754
Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	627.731.312	546.131.312	543.331.312
Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	21.269.922	21.183.351	21.241.247
Spese di personale per il programma	12.313.899	12.227.328	12.285.224
Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	5.816.956	5.816.956	5.816.956
Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	3.139.067	3.139.067	3.139.067
Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)	4.150.365	4.103.129	3.784.090
Spese di personale per il programma	3.713.958	3.666.722	3.347.683
Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	436.407	436.407	436.407
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	24.539.915	22.525.519	22.385.586
Spese di personale per il programma	3.796.433	3.728.785	3.588.852
Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	20.743.482	18.796.734	18.796.734
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	9.559.460	11.585.781	11.487.295
Spese di personale per il programma	5.041.712	5.068.033	4.969.547
Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	4.517.748	6.517.748	6.517.748
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	9.684.118	9.770.274	9.879.794
Spese di personale per il programma	8.619.154	8.705.310	8.814.830
Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	1.064.964	1.064.964	1.064.964
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	3.614.845.698	3.199.308.208	3.196.598.455
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	523.509.415	471.579.722	470.351.985
Spese di personale per il programma	3.835.208	3.842.070	3.609.571
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico	280.674.009	230.574.009	230.574.009
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	119.017.711	118.517.711	118.517.711
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	87.187.430	87.187.430	87.187.430
Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	13.665.330	13.665.330	13.665.330
Sostegno alle attività circensi	8.847.222	8.847.222	8.847.222
Promozione dello spettacolo dal vivo	10.282.505	8.945.950	7.950.712
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	10.347.734	10.346.089	10.344.576
Spese di personale per il programma	7.740.059	7.738.414	7.736.901
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri	2.607.675	2.607.675	2.607.675

999/701/16

Disegno di Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025
Tutela dei beni archeologici (21.6)	72.600.635	62.380.908	53.430.405
Spese di personale per il programma	59.642.216	49.982.936	41.032.433
Tutela e salvaguardia dei beni archeologici	10.428.654	9.868.207	9.868.207
Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico	2.529.765	2.529.765	2.529.765
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	184.068.939	153.746.509	141.671.866
Spese di personale per il programma	86.285.863	85.169.872	84.143.269
Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	89.344.704	60.146.517	49.098.477
Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico	6.550.635	6.542.383	6.542.383
Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	1.887.737	1.887.737	1.887.737
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	136.447.346	95.265.983	90.575.911
Spese di personale per il programma	54.750.089	51.521.437	48.338.834
Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	35.978.251	5.428.550	4.378.550
Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario	27.594.903	26.441.893	25.984.424
Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore	18.124.103	11.874.103	11.874.103
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	152.423.761	125.608.135	121.240.738
Spese di personale per il programma	74.145.351	71.296.712	69.007.775
Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo	8.627.601	6.010.114	4.510.114
Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale	68.526.276	46.826.276	46.815.316
Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	795.991	1.146.491	578.991
Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	328.542	328.542	328.542
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	437.547.758	431.727.072	436.623.803
Spese di personale per il programma	369.056.041	375.667.056	381.985.787
Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	46.040.013	39.471.076	38.049.076
Coordinamento e funzionamento del sistema museale	22.451.704	16.588.940	16.588.940
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	609.372.726	522.803.817	511.345.827
Spese di personale per il programma	6.398.577	6.472.813	6.534.359
Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei	5.186.042	5.186.042	3.186.042
Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale	597.788.107	511.144.962	501.625.426
Interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID 19	-	-	-
Interventi a favore dei beni e delle attività culturali a seguito dell'emergenza COVID 19	-	-	-
Tutela del patrimonio culturale (21.15)	808.577.941	665.513.652	703.448.749
Spese di personale per il programma	2.890.609	2.348.519	1.932.028
Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	155.333.962	105.384.662	122.591.383
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	37.257.504	24.323.590	32.321.823
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	5.480.763	2.712.339	2.528.153
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	8.628.166	6.231.036	4.866.639
Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali	319.930.571	252.080.930	267.053.472
Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	20.880.514	20.632.403	20.632.403
Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	13.361.674	10.167.301	10.167.301
Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	14.814.178	11.632.872	4.355.547

999/701/17

Disegno di Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025
Promozione della fruizione del patrimonio culturale	230.000.000	230.000.000	237.000.000
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	32.582.826	32.567.290	31.070.114
Spese di personale per il programma	2.716.985	2.713.391	2.786.215
Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda	28.309.376	28.306.636	26.736.636
Interventi per la rigenerazione urbana	1.556.465	1.547.263	1.547.263
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	594.074.580	594.181.878	592.701.588
Spese di personale per il programma	4.738.439	4.520.606	4.433.281
Promozione del cinema italiano	4.086.141	4.203.988	3.018.307
Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	585.250.000	585.457.284	585.250.000
Realizzazione attivita' di tutela in ambito territoriale (21.19)	24.596.767	24.482.912	24.460.011
spese di personale per il programma	23.446.308	23.526.042	23.503.141
Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza	1.150.459	956.870	956.870
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20)	28.695.270	9.104.241	9.332.882
Spese per il personale di programma	2.113.815	2.331.514	2.560.155
Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione	26.581.455	6.772.727	6.772.727
Istruzione scolastica (22)	51.861.222.508	50.869.080.998	47.996.405.376
Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)	1.640.882.226	1.479.589.355	1.475.407.301
Spese di personale per il programma	9.507.151	9.300.280	1.016.226
Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	1.631.375.075	1.470.289.075	1.474.391.075
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)	1.663.724.302	1.727.494.370	1.452.246.312
Spese di personale per il programma	14.067.510	16.153.477	8.893.965
Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	18.019.026	16.686.026	16.286.026
Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	10.848.435	10.571.617	10.571.617
Valorizzazione e promozione delle eccellenze	2.004.626	1.953.808	1.953.808
Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	173.301.017	173.301.017	173.301.017
Cooperazione in materia culturale	1.887.325	1.891.292	1.887.325
Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	1.385.336.606	1.448.030.745	1.187.796.052
Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica	58.259.757	58.906.388	51.556.502
Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	646.523.089	666.523.089	666.523.089
Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	646.523.089	666.523.089	666.523.089
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)	48.609.052	49.131.709	48.678.851
Spese di personale per il programma	236.792	759.449	306.591
Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	48.372.260	48.372.260	48.372.260
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	193.200.826	175.498.503	189.097.559
Spese di personale per il programma	149.882.329	147.030.006	160.629.062
Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	43.318.497	28.468.497	28.468.497
Istruzione del primo ciclo (22.17)	30.355.557.786	29.779.433.716	28.961.790.497
Spese di personale per il programma (docenti)	20.484.113.197	20.483.350.919	20.385.598.335
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	4.213.217.581	3.917.547.840	3.666.294.727
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	4.731.266.529	4.470.063.739	3.999.478.795
Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	340.645.533	322.156.272	324.103.694
Continuità del servizio scolastico	586.314.946	586.314.946	586.314.946
Miglioramento dell'offerta formativa	-	-	-

999/701/18

Disegno di Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025
Istruzione del secondo ciclo (22.18)	16.844.150.298	16.552.348.174	14.810.843.185
Spese di personale per il programma (docenti)	11.375.599.205	11.503.630.365	9.806.232.719
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	2.907.654.913	2.884.418.187	2.840.015.759
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	1.890.179.488	1.537.374.309	1.536.541.816
Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	228.158.255	184.366.876	185.494.454
Continuità del servizio scolastico	275.768.144	275.768.144	275.768.144
Miglioramento dell'offerta formativa	166.790.293	166.790.293	166.790.293
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)	468.574.929	439.062.082	391.818.582
Spese di personale per il programma	5.182.940	5.459.714	2.166.328
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	298.928.928	272.097.653	242.701.672
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	151.208.108	138.255.702	123.701.569
Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	13.254.953	23.249.013	23.249.013
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	10.963.183.806	11.258.451.956	11.246.358.183
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)	560.368.144	845.997.530	847.130.611
Spese di personale per il programma	4.569.893	4.674.519	4.477.252
Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	319.003.603	565.008.363	563.003.603
Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	130.751.821	119.951.821	117.266.776
Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	106.042.827	156.362.827	162.382.980
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)	643.620.892	641.136.985	644.158.617
Spese di personale per il programma	302.531	318.624	340.256
Spese di personale per il programma (docenti)	439.682.358	439.682.358	439.682.358
Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	86.941.723	86.941.723	86.941.723
Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	64.463.275	63.463.275	63.463.275
Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	18.626.847	17.126.847	20.126.847
Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	3.629.105	3.629.105	3.629.105
Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	29.975.053	29.975.053	29.975.053
Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)	9.504.109.706	9.517.450.915	9.483.733.876
Spese di personale per il programma	4.722.540	4.324.794	4.288.260
Finanziamento delle università statali	9.093.062.873	9.188.817.873	9.231.932.873
Contributi a favore delle università non statali	76.479.943	68.479.943	68.479.943
Interventi di edilizia universitaria	274.173.449	240.973.449	164.173.449
Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	48.691.989	7.875.943	7.880.439
Ammortamento mutui per edilizia universitaria	6.978.912	6.978.913	6.978.912
Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (23.4)	9.222.192	9.331.672	9.356.137
Spese di personale per il programma	8.254.285	8.360.255	8.388.230
Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca	967.907	971.417	967.907
Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5)	245.862.872	244.534.854	261.978.942
Spese di personale per il programma	2.025.641	2.144.214	2.293.448
Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	15.305.618	14.649.094	14.943.948
Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	221.951.754	222.161.687	239.161.687

999/701/19

Disegno di Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025
Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	6.579.859	5.579.859	5.579.859
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	60.883.487.911	61.757.069.002	62.667.431.011
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)	104.364.362	101.853.648	99.355.328
Spese di personale per il programma	2.897.314	2.869.784	2.816.280
Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	101.467.048	98.983.864	96.539.048
Famiglia, pari opportunit� e situazioni di disagio (24.5)	549.819.391	501.061.069	497.886.665
Politiche per la famiglia e le disabilit�	453.013.642	402.078.092	400.105.780
Promozione e garanzia delle pari opportunit�	87.259.413	91.436.641	90.234.549
Lotta alle dipendenze	6.487.576	4.487.576	4.487.576
Tutela delle minoranze linguistiche	3.058.760	3.058.760	3.058.760
Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	146.095.021	145.175.519	144.391.640
Spese di personale per il programma	11.639.833	10.630.331	9.846.452
Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilit� civile dei giudici e violazione dei diritti umani	120.800.000	120.800.000	120.800.000
Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidit� civile e di patrocinio legale	13.655.188	13.745.188	13.745.188
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)	551.744.306	543.552.306	543.552.306
Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	467.296.853	467.296.853	467.296.853
Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati	84.447.453	76.255.453	76.255.453
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)	59.315.972.887	60.249.616.922	61.166.108.668
Spese di personale per il programma	5.256.665	5.183.758	5.261.204
Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	404.085.893	404.322.411	404.326.711
Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilit�	21.719.286.834	22.235.879.476	22.893.279.476
Politiche per l'infanzia e la famiglia	21.858.425.136	23.246.112.918	23.513.522.918
Assegni e pensioni sociali	6.621.364.793	6.621.364.793	6.621.364.793
Lotta contro la povert�	657.000.000	7.728.100.000	7.719.700.000
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	8.653.566	8.653.566	8.653.566
Reddito di cittadinanza	8.041.900.000	-	-
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (24.13)	168.124.010	168.124.010	168.124.010
Sostegno al reddito tramite carta acquisti	168.124.010	168.124.010	168.124.010
Tutela della privacy (24.14)	47.367.934	47.685.528	48.012.394
Tutela della privacy	47.367.934	47.685.528	48.012.394
Politiche previdenziali (25)	112.862.172.822	118.387.721.043	119.761.936.118
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	11.436.149.179	11.443.749.179	11.451.449.179
Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	605.679.364	605.679.364	605.679.364
Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
Previdenza complementare dei pubblici dipendenti	30.469.815	38.069.815	45.769.815
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	101.426.023.643	106.943.971.864	108.310.486.939
Spese di personale per il programma	4.275.425	4.273.589	4.229.812
Prepensionamenti	11.480.859.801	9.164.859.801	7.196.159.801
Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	430.470.957	430.470.957	430.470.957
Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	1.200.028.101	1.200.028.101	1.201.000.000
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	14.562.766.895	15.129.956.895	15.760.046.895

999/701/20

Disegno di Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	9.447.670.921	9.532.770.921	9.619.270.921
Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	628.329.138	628.329.138	628.329.138
Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	450.786.924	450.786.924	450.786.924
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	486.906.282	486.906.282	486.906.282
Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	596.175	596.175	596.175
Sostegno alle gestioni previdenziali	62.733.333.024	69.914.993.081	72.532.690.034
Politiche per il lavoro (26)	18.764.726.367	17.134.100.128	16.690.017.553
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)	15.722.269.455	14.202.294.393	13.764.045.243
Spese di personale per il programma	4.075.339	3.978.277	4.037.127
Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro	12.757.021.436	12.086.921.436	12.088.091.436
Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	2.961.172.680	2.111.394.680	1.671.916.680
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)	33.640.224	33.572.425	33.646.152
Spese di personale per il programma	6.642.786	6.574.987	6.648.714
Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo	646.340	646.340	646.340
Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	26.351.098	26.351.098	26.351.098
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)	118.934.662	118.939.419	119.008.928
Spese di personale per il programma	4.742.748	4.664.799	4.734.308
Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	56.991.914	56.974.620	56.974.620
Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	57.200.000	57.300.000	57.300.000
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)	412.343.495	412.968.911	413.172.835
Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro	412.343.495	412.968.911	413.172.835
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)	1.037.127.770	914.969.985	923.365.992
Spese di personale per il programma	3.091.573	3.113.788	3.159.795
Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	1.034.036.197	911.856.197	920.206.197
Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (26.11)	1.391.309.129	1.403.836.105	1.389.173.038
Spese di personale per il programma	2.506.899	2.483.875	2.520.808
Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	5.566.154	5.566.154	5.566.154
Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	1.383.236.076	1.395.786.076	1.381.086.076
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)	49.101.632	47.518.890	47.605.365
Spese di personale per il programma	5.757.636	5.818.641	5.905.116
Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro	43.343.996	41.700.249	41.700.249
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	3.157.128.681	3.135.439.548	3.055.543.662

999/701/21

Disegno di Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	1.888.135.779	1.866.479.508	1.786.542.586
Spese di personale per il programma	29.627.150	28.651.453	28.554.220
Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi	1.792.666.627	1.772.027.623	1.692.346.364
Interventi di protezione sociale	3.036.194	3.008.666	2.836.194
Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC	1.744.525	1.730.483	1.744.525
Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie	61.061.283	61.061.283	61.061.283
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)	12.910.501	12.923.952	12.964.988
Spese di personale per il programma	2.737.481	2.750.932	2.791.968
Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	10.173.020	10.173.020	10.173.020
Rapporti con le confessioni religiose (27.7)	1.256.082.401	1.256.036.088	1.256.036.088
Accordi tra Stato e confessioni religiose	1.256.082.401	1.256.036.088	1.256.036.088
Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	11.360.294.975	13.917.588.975	15.504.519.975
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)	11.360.294.975	13.917.588.975	15.504.519.975
Politiche di coesione	11.360.294.975	13.917.588.975	15.504.519.975
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	107.654.010.591	109.809.553.859	108.492.167.115
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità' (29.1)	1.021.490.246	934.034.109	915.906.349
Spese di personale per il programma	34.056.593	33.683.337	33.545.577
Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	112.417.322	28.814.441	28.814.441
Gestione di tributi speciali	174.614.166	174.314.166	174.314.166
Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	31.236.816	31.236.816	31.236.816
Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	507.745.349	507.745.349	507.745.349
Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	91.320.000	88.140.000	70.150.000
Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	45.000.000	45.000.000	45.000.000
Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali	25.100.000	25.100.000	25.100.000
Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (29.3)	3.130.889.554	3.088.137.905	3.048.534.784
Spese di personale per il programma	2.414.837.437	2.431.449.677	2.432.670.591
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	33.390.430	33.390.430	33.390.430
Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.	312.841.631	282.812.571	279.800.083
Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.	6.912.854	5.938.811	5.986.311
Trattamenti pensionistici	35.658.553	35.658.553	35.658.553
Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	327.248.649	298.887.863	261.028.816
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	34.762.799	28.730.675	28.771.017
Spese di personale per il programma	10.356.570	9.358.403	9.041.888
Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	7.418.090	7.418.090	7.774.947
Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	16.988.139	11.954.182	11.954.182
Sostegno sistema creditizio	-	-	-
Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato	-	-	-

999/701/22

Disegno di Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)	89.210.385.870	90.159.485.870	88.941.685.870
Rimborsi di imposte dirette	29.682.650.000	30.677.750.000	29.371.850.000
Rimborsi di imposte indirette	35.745.800.000	35.745.800.000	35.855.800.000
Restituzione di imposte e rimborsi	523.656.354	477.656.354	455.756.354
Vincite sui giochi e lotterie	15.097.170.000	15.097.170.000	15.097.170.000
Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	57.300.458	57.300.458	57.300.458
Aggi su giochi e lotterie	2.989.656.000	2.989.656.000	2.989.656.000
Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	270.000.000	270.000.000	270.000.000
Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
Vincite su scommesse ippiche	628.500.000	628.500.000	628.500.000
Aggi su scommesse ippiche	59.000.000	59.000.000	59.000.000
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)	140.916.884	137.191.789	118.334.361
Spese di personale per il programma	49.703.091	49.114.317	48.192.296
Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	50.311.057	44.436.165	24.923.231
Gestione degli interventi finanziari dello Stato	9.513.813	9.534.690	9.592.690
Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	31.388.923	34.106.617	35.626.144
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)	475.589.567	479.278.629	454.454.057
Spese di personale per il programma	176.343.538	177.146.556	177.521.984
Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.	9.685.339	9.685.339	9.685.339
Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	6.330.411	7.396.583	7.396.583
Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	8.700.576	7.459.317	7.459.317
Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	49.100.465	49.100.465	49.100.465
Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica	195.429.238	198.490.369	173.290.369
Trattato del Nord Atlantico	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)	219.911.722	213.956.836	202.131.093
Spese di personale per il programma	189.532.765	185.092.550	180.211.511
Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	23.331.237	22.343.576	15.423.872
Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica	7.047.720	6.520.710	6.495.710
Servizi finanziari e monetazione (29.9)	132.591.907	132.591.907	132.591.907
Servizi finanziari	40.876.093	40.876.093	40.876.093
Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete	31.956.534	31.956.534	31.956.534
Servizi di tesoreria	59.759.280	59.759.280	59.759.280
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)	8.100.041.362	8.349.775.930	8.313.284.141
Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari	216.897.790	216.897.790	216.897.790
Servizio radiotelevisivo pubblico	1.845.286.381	1.845.286.381	1.845.286.381
Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate	3.157.023.937	3.301.488.814	3.301.488.814
Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio	204.934.121	204.474.121	204.474.121
Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio	397.834.783	499.020.457	493.880.408

999/701/23

Disegno di Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025
Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	912.839.674	912.241.532	912.245.792
Servizio di riscossione tributi	1.365.224.676	1.370.366.835	1.339.010.835
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)	337.430.680	336.370.209	336.473.536
Giurisdizione e controllo nella materia di contabilità pubblica	337.430.680	336.370.209	336.473.536
Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)	4.850.000.000	5.950.000.000	6.000.000.000
Interessi sui conti di tesoreria	4.850.000.000	5.950.000.000	6.000.000.000
Giovani e sport (30)	921.807.071	845.142.071	847.964.071
Attività ricreative e sport (30.1)	721.092.887	630.927.887	633.749.887
Investimenti e promozione per la pratica dello sport	210.752.987	185.787.987	188.609.987
Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	510.339.900	445.139.900	445.139.900
Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2)	200.714.184	214.214.184	214.214.184
Interventi a favore dei giovani	89.133.148	63.633.148	63.633.148
Servizio Civile Nazionale	111.581.036	150.581.036	150.581.036
Turismo (31)	401.696.820	254.575.732	207.475.732
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2)	287.817.470	107.866.831	50.766.831
Spese per il personale di programma	2.886.287	2.798.981	2.798.981
Coordinamento delle politiche del turismo	284.097.279	104.438.946	47.338.946
Indirizzo per la promozione del turismo	833.904	628.904	628.904
Programmazione delle politiche turistiche nazionali (31.3)	7.670.394	7.439.798	2.439.798
Spese di personale per il programma	1.679.435	1.628.839	1.628.839
Sviluppo delle politiche turistiche nazionali	5.984.526	5.804.526	804.526
Relazioni internazionali in materia turistica	6.433	6.433	6.433
Promozione dell'offerta turistica italiana (31.4)	106.208.956	139.269.103	154.269.103
Spese di personale per il programma	1.620.436	1.572.250	1.572.250
Promozione delle politiche turistiche nazionali	74.585.997	87.694.330	82.694.330
Sostegno agli operatori di settore	30.002.523	50.002.523	70.002.523
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	4.127.879.089	4.051.659.268	3.784.866.811
Indirizzo politico (32.2)	474.762.381	513.924.649	383.744.269
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	30.022.583	29.777.159	29.645.703
Ministro e Sottosegretari di Stato	625.300	625.300	625.300
Indirizzo politico-amministrativo	27.519.740	27.274.316	27.466.037
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.877.543	1.877.543	1.554.366
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	38.245.961	128.203.925	20.796.579
Ministro e Sottosegretari di Stato	862.582	862.582	862.582
Indirizzo politico-amministrativo	23.856.336	113.991.300	18.981.846
Valutazione e controllo strategico (OIV)	952.151	952.151	952.151
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	12.574.892	12.397.892	-
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	49.871.749	44.459.968	40.099.181
Ministro e Sottosegretari di Stato	158.861	158.861	158.861
Indirizzo politico-amministrativo	9.708.612	9.479.537	8.918.750
Valutazione e controllo strategico (OIV)	482.738	482.738	482.738
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	39.521.538	34.338.832	30.538.832
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	40.416.321	40.860.168	41.498.104
Ministro e Sottosegretari di Stato	265.614	265.614	265.614
Indirizzo politico-amministrativo	39.550.666	39.994.513	40.632.449
Valutazione e controllo strategico (OIV)	600.041	600.041	600.041
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	-	-	-
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	22.812.060	21.466.028	15.438.223

999/701/24

Disegno di Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025
Ministro e Sottosegretari di Stato	657.102	657.102	657.102
Indirizzo politico-amministrativo	13.809.794	14.463.762	14.435.957
Valutazione e controllo strategico (OIV)	345.164	345.164	345.164
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	8.000.000	6.000.000	-
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	22.861.299	11.315.195	9.795.275
Ministro e Sottosegretari di Stato	158.571	158.571	158.571
Indirizzo politico-amministrativo	22.070.115	10.524.011	9.004.091
Valutazione e controllo strategico (OIV)	632.613	632.613	632.613
MINISTERO DELL'INTERNO	36.094.702	35.194.925	35.160.770
Ministro e Sottosegretari di Stato	293.116	146.558	146.558
Indirizzo politico-amministrativo	33.873.437	33.133.585	33.099.375
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.928.149	1.914.782	1.914.837
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	-	-	-
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	28.285.874	22.671.504	13.671.692
Ministro e Sottosegretari di Stato	385.798	385.798	385.798
Indirizzo politico-amministrativo	13.139.056	12.885.940	12.886.128
Valutazione e controllo strategico (OIV)	401.020	399.766	399.766
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	14.360.000	9.000.000	-
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	45.877.555	45.623.523	65.610.206
Ministro e Sottosegretari di Stato	413.880	413.880	413.880
Indirizzo politico-amministrativo	27.362.556	27.467.861	27.454.544
Valutazione e controllo strategico (OIV)	967.187	958.868	958.868
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	17.133.932	16.782.914	36.782.914
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	8.475.852	8.237.876	7.811.494
Ministro e Sottosegretari di Stato	607.311	607.311	607.311
Indirizzo politico-amministrativo	7.514.742	7.276.766	6.850.384
Valutazione e controllo strategico (OIV)	353.799	353.799	353.799
MINISTERO DELLA DIFESA	30.495.685	30.895.372	31.405.551
Ministro e Sottosegretari di Stato	161.868	161.868	161.868
Indirizzo politico-amministrativo	28.748.394	29.141.973	29.652.152
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.585.423	1.591.531	1.591.531
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	-	-	-
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	15.644.524	9.253.350	9.178.507
Ministro e Sottosegretari di Stato	599.315	599.315	599.315
Indirizzo politico-amministrativo	8.304.847	7.913.673	7.838.830
Valutazione e controllo strategico (OIV)	740.362	740.362	740.362
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	6.000.000	-	-
MINISTERO DELLA CULTURA	51.380.269	44.404.551	25.280.541
Ministro e Sottosegretari di Stato	231.361	231.361	231.361
Indirizzo politico-amministrativo	12.302.721	12.712.630	13.202.993
Valutazione e controllo strategico (OIV)	846.187	846.187	846.187
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	38.000.000	30.614.373	11.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	42.837.787	31.550.806	28.342.144
Ministro e Sottosegretari di Stato	243.626	243.626	243.626
Indirizzo politico-amministrativo	10.612.776	9.760.227	9.827.127
Valutazione e controllo strategico (OIV)	697.869	699.669	699.669
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	31.283.516	20.847.284	17.571.722
MINISTERO DEL TURISMO	11.440.160	10.010.299	10.010.299
Ministro e Sottosegretari di Stato	-	-	-

999/701/25

Disegno di Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025
Indirizzo politico-amministrativo	10.262.184	9.832.323	9.832.323
Valutazione e controllo strategico (OIV)	177.976	177.976	177.976
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	1.000.000	-	-
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	2.076.822.072	1.997.410.362	1.886.138.294
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	293.568.411	284.451.025	272.787.910
Spese di personale per il programma	94.506.306	94.754.676	95.567.126
Gestione del personale	82.653.276	86.589.438	85.769.438
Gestione comune dei beni e servizi	15.567.292	15.244.442	10.737.264
Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	100.841.537	87.862.469	80.714.082
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	72.401.469	68.884.150	68.030.440
Spese di personale per il programma	15.995.361	15.756.441	15.672.447
Gestione del personale	11.772.337	10.953.615	10.953.615
Gestione comune dei beni e servizi	44.633.771	42.174.094	41.404.378
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	18.761.081	18.680.679	18.615.374
Spese di personale per il programma	14.034.843	13.954.441	13.889.136
Gestione del personale	2.669.998	2.669.998	2.669.998
Gestione comune dei beni e servizi	2.056.240	2.056.240	2.056.240
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	141.241.927	141.815.130	141.756.845
Spese di personale per il programma	26.386.696	26.838.310	27.456.725
Gestione del personale	104.645.970	104.645.970	104.615.970
Gestione comune dei beni e servizi	10.209.261	10.330.850	9.684.150
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	82.098.454	100.757.683	67.543.750
Spese di personale per il programma	14.101.126	14.420.355	14.006.422
Gestione del personale	14.071.453	14.071.453	14.071.453
Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi	53.925.875	72.265.875	39.465.875
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	121.251.389	130.907.219	110.082.212
Spese di personale per il programma	20.805.420	23.501.345	3.437.701
Gestione del personale	9.900.771	24.705.771	24.044.408
Gestione comune dei beni e servizi	90.545.198	82.700.103	82.600.103
MINISTERO DELL'INTERNO	219.223.689	161.447.175	167.401.638
Spese di personale per il programma	89.736.510	88.823.760	88.431.636
Gestione del personale	30.559.629	31.749.458	37.996.045
Gestione comune dei beni e servizi	98.927.550	40.873.957	40.973.957
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	96.928.829	88.825.200	89.310.647
Spese di personale per il programma	54.694.784	54.751.939	55.087.386
Gestione del personale	8.264.048	8.864.274	8.864.274
Gestione comune dei beni e servizi	17.492.403	8.681.393	8.681.393
Digitalizzazione, sistemi informativi e comunicazione istituzionale	16.477.594	16.527.594	16.677.594
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	86.078.190	86.033.737	88.594.782
Spese di personale per il programma	27.863.165	27.818.712	28.296.521
Gestione del personale	36.186.785	36.186.785	37.270.021
Gestione comune dei beni e servizi	22.028.240	22.028.240	23.028.240
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	39.095.212	42.550.892	42.734.406
Spese di personale per il programma	3.547.470	3.523.793	3.530.501
Gestione del personale	1.219.478	1.219.478	896.284
Gestione comune dei beni e servizi	34.328.264	37.807.621	38.307.621
MINISTERO DELLA DIFESA	749.192.742	725.358.093	671.842.573
Spese di personale per il programma	109.949.421	111.237.421	112.430.687
Gestione del personale	77.885.995	77.885.995	77.885.995
Gestione comune dei beni e servizi	243.106.145	219.899.171	158.461.230
Cooperazione Internazionale	256.933.588	256.925.989	256.945.931

999/701/26

Disegno di Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025
Attività di supporto istituzionale	61.317.593	59.409.517	66.118.730
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	22.843.692	20.557.876	20.300.956
Spese di personale per il programma	10.282.352	9.297.326	9.190.406
Gestione del personale	7.446.275	7.446.275	7.446.275
Gestione comune dei beni e servizi	5.115.065	3.814.275	3.664.275
MINISTERO DELLA CULTURA	92.324.154	85.710.623	85.654.336
Spese di personale per il programma	7.933.289	7.945.907	7.889.620
Gestione del personale	67.805.565	67.805.565	67.805.565
Gestione comune dei beni e servizi	16.585.300	9.959.151	9.959.151
MINISTERO DELLA SALUTE	34.985.835	32.599.022	32.650.567
Spese di personale per il programma	13.117.493	12.916.737	12.937.679
Gestione del personale	14.666.317	12.899.179	12.899.179
Gestione comune dei beni e servizi	7.202.025	6.783.106	6.813.709
MINISTERO DEL TURISMO	6.826.998	8.831.858	8.831.858
Spese di personale per il programma	1.752.856	3.386.464	3.386.464
Gestione del personale	791.041	1.212.293	1.212.293
Gestione comune dei beni e servizi	4.283.101	4.233.101	4.233.101
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)	820.590.205	793.886.546	768.833.932
Spese di personale per il programma	2.219.959	2.085.968	1.938.097
Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo	258.760.712	258.760.712	258.760.712
Sistema statistico nazionale (SISTAN)	213.374.728	211.874.728	211.874.728
Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	3.576.486	3.576.486	3.576.486
Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni	111.074.920	90.824.920	90.824.920
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	8.946.961	9.007.293	6.628.187
Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche	2.566.629	2.566.629	2.566.629
Attuazione dell'agenda digitale italiana e interventi per la digitalizzazione	220.069.810	215.189.810	192.664.173
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)	190.130.927	185.252.901	185.445.649
Spese di personale per il programma	158.212.031	158.873.981	159.161.099
Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	31.918.896	26.378.920	26.284.550
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6)	471.761.765	469.997.305	469.997.305
Interventi per contributi esterni e indennizzi per servizi militari	60.796.567	60.532.107	60.532.107
Speciali elargizioni, assegni, indennità	69.812.000	68.312.000	68.312.000
Trattamenti provvisori di pensione	341.153.198	341.153.198	341.153.198
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)	93.811.739	91.187.505	90.707.362
Spese di personale per il programma	7.194.546	6.583.715	6.192.835
Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)	61.649.142	59.635.739	59.546.476
Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)	5.968.051	5.968.051	5.968.051
Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi	19.000.000	19.000.000	19.000.000
Fondi da ripartire (33)	19.951.407.534	17.326.998.699	16.239.512.256

999/701/27

Disegno di Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2023	Totale previsioni DLB integrato 2024	Totale previsioni DLB integrato 2025
Fondi da assegnare (33.1)	14.268.415.860	11.626.205.883	10.786.061.440
Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	418.406.941	209.871.781	275.954.594
Fondi da assegnare per esigenze di gestione	7.266.764.996	5.809.355.147	4.287.510.592
Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche	980.829.018	1.136.649.954	1.302.513.986
Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici	29.544.276	29.544.276	29.544.276
Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Fondi da assegnare per interventi di settore	802.993.555	671.993.555	671.993.555
Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale	3.873.491.836	2.872.405.932	3.322.159.199
Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	71.385.238	71.385.238	71.385.238
Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF	525.000.000	525.000.000	525.000.000
Fondi di riserva e speciali (33.2)	5.682.991.674	5.700.792.816	5.453.450.816
Fondi di riserva	4.820.000.000	4.696.000.000	4.371.000.000
Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	862.991.674	1.004.792.816	1.082.450.816
Debito pubblico (34)	385.125.520.200	392.536.320.200	408.714.520.200
Oneri per il servizio del debito statale (34.1)	75.718.050.000	84.828.850.000	91.517.050.000
Oneri finanziari su titoli del debito statale	68.294.000.000	76.144.800.000	81.533.000.000
Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi	6.300.000.000	7.500.000.000	8.800.000.000
Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali	120.000.000	90.000.000	90.000.000
Oneri per la gestione del debito	1.004.050.000	1.094.050.000	1.094.050.000
Rimborsi del debito statale (34.2)	309.407.470.200	307.707.470.200	317.197.470.200
Rimborso titoli del debito statale	308.804.370.200	307.104.370.200	316.594.370.200
Rimborso buoni postali	100.000	100.000	100.000
Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Passività a carico dello Stato	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Totale	1.183.623.040.864	1.120.971.653.203	1.124.360.340.670

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0013640